



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Reg. delib. n. 531

Prot. n.

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

OGGETTO:

Legge provinciale 4 agosto 2015, n. 15 - COMUNITA' ALTA VALSUGANA E BERSNTOL - piano territoriale della comunità - APPROVAZIONE CON MODIFICHE

Il giorno **19 Aprile 2019** ad ore **09:40** nella sala delle Sedute
in seguito a convocazione disposta con avviso agli assessori, si è riunita

LA GIUNTA PROVINCIALE

sotto la presidenza del

PRESIDENTE

MAURIZIO FUGATTI

Presenti:

VICEPRESIDENTE
ASSESSORE

MARIO TONINA
ROBERTO FAILONI
MATTIA GOTTARDI
STEFANIA SEGNANA
ACHILLE SPINELLI

Assenti:

ASSESSORE

MIRKO BISESTI
GIULIA ZANOTELLI

Assiste:

IL DIRIGENTE

ENRICO MENAPACE

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta

Il Relatore comunica:

l'articolo 23, comma 1, della legge urbanistica provinciale 4 agosto 2015, n. 15 recante "*Legge provinciale per il governo del territorio*", prevede che ogni comunità elabori il proprio piano territoriale (PTC) quale strumento di pianificazione del territorio della comunità con il quale sono delineate, sotto il profilo urbanistico e paesaggistico, le strategie per lo sviluppo della comunità, con l'obiettivo di conseguire un elevato livello di sostenibilità e competitività del sistema territoriale, di stretta integrazione tra gli aspetti paesaggistici, insediativi e socio-economici, di valorizzazione delle risorse e delle identità locali;

la Comunità ALTA VALSUGANA E BERSNTOL ha adottato con verbale di deliberazione dell'Assemblea n. 18 del 30 giugno 2015 il PTC per il proprio territorio seguendo la procedura di cui all'articolo 23 della l.p. n. 1/2008 (legge urbanistica provinciale 2008);

Il piano in argomento è stato anticipato dall'accordo-quadro di programma per l'elaborazione del piano territoriale dell'ALTA VALSUGANA E BERSNTOL, previsto dall'articolo 22 della legge urbanistica provinciale 2008 e approvato dalla Giunta provinciale con deliberazione n. 598 del 17 aprile 2014, e sottoscritto il 28 aprile 2014;

si ricorda inoltre che con deliberazione n. 971 di data 8 giugno 2015 la Giunta provinciale ha approvato il piano stralcio del PTC relativo alle aree del settore commerciale della Comunità ALTA VALSUGANA E BERSNTOL, per l'adeguamento del piano alla disciplina urbanistica commerciale di cui alla l.p. n. 17/2010. La Comunità ha escluso con tale piano stralcio la localizzazione di nuove grandi superfici di vendita commerciale.

Si richiama che ai sensi dell'articolo 21, comma 1, della l.p. n. 1/2008, il "PTC è lo strumento di pianificazione territoriale che definisce, sotto il profilo urbanistico e paesaggistico, le strategie per lo sviluppo della comunità, con l'obiettivo di conseguire un elevato livello di competitività del sistema territoriale, di riequilibrio e di coesione sociale e di valorizzazione delle identità locali."

La Comunità ha elaborato il PTC per il proprio territorio sulla base degli obiettivi già fissati nel documento di criteri ed indirizzi allegato all'accordo-quadro di programma, e nello specifico mirando alla riqualificazione territoriale basata sui valori ambientali e paesaggistici, al rafforzamento del sistema economico locale in particolare attraverso l'innovazione del settore turistico incentrato sul sistema laghi e il ripensamento della zona porfido, alla ottimizzazione dei servizi.

Si evidenzia che il piano è stato sottoposto a valutazione strategica ai sensi delle disposizioni di cui al d.P.P. 14 settembre 2006, n. 15-68/leg e s.m.; allegato al rapporto ambientale è il documento relativo ai siti Natura 2000, dove attraverso schede sono descritte le aree tutelate e valutati i possibili effetti. Come riportato nella sintesi del rapporto ambientale sia la parte strategica che quella relativa alle azioni, pur con il necessario rinvio alla precisazione degli interventi in sede di attuazione del piano, "è stata verificata la sostanziale coerenza degli obiettivi del PTC con i criteri di sostenibilità ambientale. Solo per quello che riguarda l'azione del PTC inerente al recupero delle aree prative e pascolive in contesti boscati di recente formazione, è segnalata una interazione condizionata con il criterio relativo alla riduzione del suolo e tutela della biodiversità dei sistemi biologici e forestali."

Ai sensi dell'articolo 23 della legge provinciale n. 1/2008, il piano in argomento è stato depositato per 90 giorni consecutivi presso gli uffici della Comunità a disposizione del pubblico e contestualmente, per il medesimo periodo, il progetto di piano è stato pubblicato in tutti i suoi elementi sul sito istituzionale della Comunità. La documentazione relativa è pervenuta al Servizio

Urbanistica e tutela del paesaggio in data 16 luglio 2015 con lettera di n. 372823 del protocollo provinciale per la verifica della sua coerenza con il PUP, con gli strumenti di pianificazione e con la programmazione di settore.

Si fa presente che il procedimento di esame del piano è stato sospeso dal 28 luglio 2015 al 24 agosto 2015, per l'integrazione dei suoi contenuti con i relativi dati informativi. In data 29 luglio 2015, con nota di protocollo n. 392334, si è evidenziata alla Comunità ALTA VALSUGANA E BERSNTOL la necessità di attivare la verifica del possibile cambio di destinazione d'uso dei beni soggetti al diritto di uso civico presenti sul territorio della Comunità, in conseguenza delle proposte pianificatorie contenute nel piano adottato; si è fatto inoltre presente che il risultato di tale verifica, acquisito il parere favorevole del soggetto competente al quale spetta l'amministrazione del bene coinvolto, dovrà essere richiamato in sede di adozione definitiva.

Il 12 agosto 2015 è entrata in vigore la legge provinciale per il governo del territorio n. 15 del 2015 che, tra gli strumenti di pianificazione territoriale previsti dalla disciplina provinciale, ha confermato lo strumento del piano territoriale della comunità, stabilendo all'articolo 23 che questo piano "definisce, sotto il profilo urbanistico e paesaggistico, le strategie per lo sviluppo della comunità, con l'obiettivo di conseguire un elevato livello di sostenibilità e competitività del sistema territoriale, di stretta integrazione tra gli aspetti paesaggistici, insediativi e socio-economici, di valorizzazione delle risorse e delle identità locali." Va evidenziato che con l'articolo 23, comma 3 la l.p. n. 15/2015 ha assegnato valenza conformativa a specifici contenuti del piano territoriale, prevedendo per essi la prevalenza rispetto ai contenuti contrastanti dei PRG.

Per il procedimento di adozione del piano territoriale ha trovato quindi applicazione l'articolo 121, comma 11 della l.p. n. 15 del 2015, che stabilisce che le disposizioni dettate dagli articoli 32, 33, 34 e 35 della l.p. n. 15/2015 per l'adozione dei piani territoriali "si applicano anche ai procedimenti di adozione del PTC, delle relative varianti e degli stralci del PTC in corso alla data di entrata in vigore di questa legge, allo stato del procedimento in cui si trovano."

Ai sensi del comma 5, lettera b), dell'articolo 32 della l.p. n. 15/2015, ai fini dell'espressione da parte della Commissione provinciale per l'urbanistica e il paesaggio (CUP) del previsto parere di coerenza con il Piano urbanistico provinciale, con gli strumenti di pianificazione provinciale e con la programmazione di settore, in data 5 ottobre 2015 si è tenuta una Conferenza di servizi istruttoria, con la partecipazione della struttura tecnica della Comunità e delle strutture provinciali competenti per presentare il progetto di piano e fornire eventuali elementi di chiarimento. La CUP ha quindi esaminato il nuovo strumento pianificatorio nella seduta del 20 ottobre 2015. Nel verbale di deliberazione n. 21/2015, allegato quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento sub lettera A, la Commissione, riconoscendo l'approfondito lavoro di analisi e di indagine anche progettuale del territorio, si è espressa favorevolmente all'approvazione del piano in oggetto subordinatamente all'approfondimento e alla modifica dei relativi contenuti secondo le osservazioni evidenziate nel testo del parere medesimo.

Nel parere si evidenzia che il piano, adottato in data 30 giugno 2015, viene a trovarsi nella fase di passaggio tra la l.p. n. 1/2008 e la legge provinciale di governo del territorio - l.p. n. 15/2015 - che ha rivisto l'impostazione del piano territoriale, al fine di assicurarne certezza delle previsioni e chiara distinzione tra la parte strategica e quella conformativa; il piano andrà pertanto perfezionato anche in ragione di tali innovazioni procedendo a distinguere nei contenuti di piano le previsioni conformative, nei limiti definiti dall'articolo 23, comma 3 della l.p. n. 15/2015, dagli altri contenuti che andranno distinti tra elementi a titolo ricognitivo e indicazioni strategiche o di indirizzo del PTC. Rispetto all'obiettivo generale della limitazione del consumo di suolo e della rigenerazione degli insediamenti previsto dalla l.p. n. 15/2015, si chiede che il PTC venga rivisto e integrato nei contenuti del quadro conoscitivo al fine dell'adozione definitiva, con la ricognizione del patrimonio edilizio esistente.

Il piano risulta sottoposto a valutazione strategica ai sensi delle disposizioni di cui al d.P.P. 14 settembre 2006, n. 15-68/leg e s.m.; al rapporto ambientale è stato allegato il documento relativo ai siti Natura 2000, dove attraverso schede sono descritte le aree tutelate e valutati i possibili effetti. Nella sintesi del rapporto ambientale è riportato che “è stata verificata la sostanziale coerenza degli obiettivi del PTC con i criteri di sostenibilità ambientale. Solo per quello che riguarda l’azione del PTC inerente al recupero delle aree prative e pascolive in contesti boscati di recente formazione, è segnalata una interazione condizionata con il criterio relativo alla riduzione del suolo e tutela della biodiversità dei sistemi biologici e forestali.” Nel merito di tale documento viene richiamata la valutazione effettuata dal Servizio Autorizzazioni e valutazioni ambientali che ha richiesto l’approfondimento e l’integrazione del documento rispetto a specifici aspetti.

Relativamente alla rappresentazione cartografica si è rilevata la necessità di specifiche correzioni e integrazioni per migliorare la leggibilità del piano ed eliminare incongruenze sia nei dati relativi all’informatizzazione del piano sia rispetto alle indicazioni e ai contenuti del Piano urbanistico provinciale.

Sotto il profilo dei vincoli preordinati alla sicurezza del territorio, sono riportati i pareri espressi, per gli aspetti di competenza, dal Servizio Bacini montani, dal Servizio Geologico e dall’Agenzia provinciale per le risorse idriche e l’energia che richiedono l’approfondimento e l’integrazione di alcuni specifici aspetti, e la valutazione del Servizio Prevenzione rischi – Ufficio previsioni e pianificazione.

Relativamente all’approfondimento previsto dalla l.p. n. 15/2015, condotto dal PTC in argomento delle indicazioni relative agli elementi delle reti ecologiche e ambientali, comprese le aree di protezione fluviale, nei limiti indicati dal Piano urbanistico provinciale, nel parere della CUP vengono evidenziati gli elementi di incongruenza rispetto al piano sovraordinato che devono essere risolti in sede di adozione definitiva. Tali incongruenze riguardano in particolare la perimetrazione dell’area di tutela ambientale, l’individuazione delle aree di protezione dei laghi e la perimetrazione delle aree di protezione fluviale.

Nel parere della CUP vengono richiamate le valutazioni espresse dalle strutture provinciali interpellate sui contenuti del piano competenti in materia di sviluppo sostenibile e aree protette, di tutela dell’ambiente dagli inquinamenti; rispetto al Sistema insediativo e reti infrastrutturali del Piano urbanistico provinciale, si riportano i pareri formulati dall’Agenzia per la depurazione, dal Servizio Turismo e sport, dal Servizio Minerario, dalla Soprintendenza per i beni culturali, dal Servizio Opere stradali e ferroviarie e dal Servizio Gestione strade.

Per quanto riguarda in particolare la verifica rispetto al Sistema insediativo e reti infrastrutturali del PUP, nel parere provinciale si evidenzia che il piano, secondo quanto dettato dall’articolo 37, comma 2, e dall’articolo 38, comma 3, delle norme di attuazione del PUP, propone la verifica della perimetrazione delle aree agricole e delle aree agricole di pregio anche sulla base di uno studio effettuato sulle dinamiche del suolo agro-silvo-pastorale. Si rileva peraltro che tale precisazione non può superare l’impostazione pianificatoria del piano provinciale sovraordinato e pertanto si richiede al riguardo una verifica nell’ottica di assicurare la coerenza complessiva con l’impostazione adottata dal PUP; inoltre, pur considerando positivamente le indicazioni fornite dal piano per la sua attuazione, distinte rispetto alla valenza ecologica, paesaggistica e produttiva delle aree agricole, si richiede venga assegnata una maggiore coerenza a tali indicazioni, al fine di assicurare precisi strumenti nell’attuazione del piano, anche considerato che – ai sensi dell’articolo 48, comma 4 delle norme di attuazione del PUP – con l’entrata in vigore del PTC si prescinde dal parere dell’organo provinciale rispetto agli interventi nelle aree agricole.

In tema di aree produttive del settore secondario, nel parere si dà atto che il PTC ha condotto un lavoro di verifica delle previsioni contenute nel PUP e si suggerisce di integrare l’approfondimento

svolto rispetto alle aree interessate da attività di recupero rifiuti o di lavorazione inerti, per una ricognizione complessiva delle criticità e delle potenzialità insediative sul territorio della Comunità.

Relativamente al dimensionamento dell'edilizia pubblica e agevolata, nel parere, dato atto che il PTC fornisce una serie di linee di indirizzo al riguardo, si richiama la necessaria coerenza con il principio della limitazione del consumo del suolo che informa la l.p. n. 15/2015. Si chiede che i previsti manuali tipologici contenenti indirizzi per orientare la progettazione, la riqualificazione del sistema insediativo, infrastrutturale e degli spazi aperti, e valutare gli interventi, non allegati al piano ma che andranno in futuro ad integrarlo, non si traducano in vincoli o aggravii procedurali ma si configurino come strumenti di lettura interpretativa a supporto del progetto.

Per quanto concerne le norme di attuazione, nel capitolo specifico, il parere oltre a richiamare le osservazioni riportate in riferimento ai diversi temi affrontati dal piano, richiede alcune specifiche precisazioni, correzioni ed integrazioni al fine della necessaria coerenza con il PUP e con la legge provinciale per il governo del territorio.

Con lettera dell'Assessore competente di protocollo n. 575469, di data 9 novembre 2015, la valutazione della CUP n. 21/2015 sopra richiamata è stata trasmessa alla Comunità ALTA VALSUGANA E BERSNTOL ai fini dell'adozione definitiva del piano.

Si evidenzia che con l'espressione del suddetto parere il procedimento relativo all'esame tecnico del piano stralcio del PTC in oggetto della durata di 90 giorni, iniziato il giorno 17 luglio 2015 (giorno successivo alla data di arrivo della richiesta da parte della Comunità), tenendo conto delle eventuali sospensioni intervenute per richiesta di integrazioni da parte della Provincia, è da ritenersi concluso.

In materia di usi civici, richiamata la nota del Servizio Urbanistica e tutela del paesaggio di data 29 luglio 2015, protocollo n. 392334 relativa all'argomento, la Comunità, verificata l'interferenza delle previsioni del PTC di aree agricole del PUP e di zone di protezione fluviale con i beni di uso civico, e constatata la modifica di destinazione di tali beni, ha acquisito il parere obbligatorio delle amministrazioni interessate (Asuc e Comuni) come previsto dalla l.p. n. 6/2005. La Comunità, in presenza di pareri non completamente favorevoli (9 amministrazioni su 33 interessate), con lettera pervenuta alla Provincia in data 21 aprile 2017, protocollo PAT n. 229440, ha richiesto al Servizio Autonomie locali, competente in materia, l'indizione della conferenza di servizi per l'espressione del parere ai sensi dell'articolo 18 della l.p. n. 6/2005 e s.m.i., e secondo le modalità stabilite dalla Giunta provinciale con deliberazione n. 1479 di data 19 luglio 2013, ai fini della valutazione della compatibilità del nuovo strumento urbanistico con il soddisfacimento delle esigenze della collettività beneficiaria del diritto di uso civico nonché con la tutela e la valorizzazione dell'ambiente, del paesaggio e con il PUP. A seguito della conferenza, che si è tenuta in data 30 maggio 2017, la Comunità dovrà tenere conto in sede di adozione definitiva dei pareri espressi dalle amministrazioni competenti e motivare le scelte pianificatorie rispetto all'esito della verifica condotta.

Preso atto del parere della CUP, con verbale di deliberazione n. 14 di data 24 luglio 2017 il Consiglio della Comunità ALTA VALSUGANA E BERSNTOL ha provveduto alla definitiva adozione del piano territoriale. Con nota pervenuta in data 8 agosto 2017, protocollo PAT n. 435103, la Comunità ha trasmesso l'intera documentazione alla Provincia per l'adozione dei provvedimenti di competenza.

Nella deliberazione n. 14/2017 sopra richiamata, si fa presente che nel periodo di deposito del piano, previsto dall'articolo 32, commi 3 e 4, della l.p. n. 15/2015, sono pervenute osservazioni nel pubblico interesse che sono state esaminate e valutate nei termini descritti nell'elaborato specifico allegato al piano denominato "Controdeduzioni alle osservazioni dei privati e ai pareri dei Comuni." Nell'atto deliberativo si fa presente che "Successivamente al periodo di deposito previsto da legge, sono pervenute anche ulteriori osservazioni che non sono state espressamente considerate

nell'ambito del documento di risposta ed allegato di piano, ma comunque prese anch'esse in visione quali elementi collaborativi utili ai fini della stesura definitiva del piano, tenendo quindi comunque conto dei suggerimenti dei soggetti interessati, ferma restando l'assoluta preminenza dell'interesse pubblico perseguito con lo strumento di pianificazione urbanistica territoriale della Comunità. In generale l'esame delle osservazioni è avvenuto nell'ottica di verificare e considerarne i contenuti, recependo i suggerimenti costituenti un valido contributo per migliorare e perfezionare i contenuti del progetto di piano, fermi restando i principi generali ispiratori dello stesso e sempre valutandole secondo un principio di sostenibilità.”

Ai fini della l.p. 14 giugno 2005, n. 6 (*Nuova disciplina dell'amministrazione dei beni di uso civico*), nella medesima deliberazione di adozione definitiva si dà atto che a seguito dell'esito della conferenza di servizi di data 30 maggio 2017, si è provveduto agli approfondimenti ritenuti necessari e al parziale accoglimento delle richieste emerse, modificando di conseguenza gli elaborati di piano in adozione definitiva.

Con lettera di data 3 ottobre 2017, protocollo n. 536252, allegata parte integrante e sostanziale al presente provvedimento sub lettera B, il Servizio Urbanistica e tutela del paesaggio, esaminati gli elaborati del piano in argomento come adottati in via definitiva rispetto alle valutazioni già condotte in precedenza e valutate le controdeduzioni adottate dalla Comunità, ha richiamato osservazioni già espresse dalla CUP ed evidenziato le modifiche e integrazioni da apportare ai contenuti del piano necessarie ai fini dell'approvazione da parte della Giunta provinciale. In particolare, nel parere si rileva che non è assicurata nel PTC adeguata chiarezza dei contenuti prescrittivi rispetto a quelli di indirizzo e che non risulta definita in modo espresso la distinzione tra la parte strategica e quella conformativa del piano, e pertanto si chiede di rivedere questi aspetti anche ai fini dell'articolo 23, comma 3 della l.p. n. 15/2015.

Nel dare atto che in adozione definitiva il Rapporto ambientale è stato rivisto ed integrato come anche il piano di monitoraggio, si rileva che il documento necessita di perfezionamenti necessari al fine di comprendere le modifiche introdotte in questa fase del procedimento. In merito ai contenuti di tale elaborato, nel parere viene riportata la valutazione del Servizio Autorizzazioni e valutazioni ambientali che suggerisce alcuni approfondimenti su temi specifici.

Relativamente alla cartografia, nella lettera del Servizio si dà atto che il relativo apparato è stato rivisto, migliorando la leggibilità di numerosi tematismi, ma senza assicurare la comprensibilità di tutti. Nel ritenere imprescindibile garantire la leggibilità di tutti i contenuti del piano, si chiede di valutare l'opportunità di introdurre elaborati di sintesi che rappresentino esclusivamente i contenuti cogenti e gli indirizzi strategici vincolanti per la pianificazione subordinata; sarà inoltre necessario che vi siano chiari rimandi tra i tematismi e le relative disposizioni normative. Si chiede inoltre che tutte le modifiche apportate al piano in adozione definitiva, per chiarezza e conoscenza, vengano puntualmente rappresentate. Per quanto riguarda i dati dell'informatizzazione del piano si chiedono specifiche correzioni e integrazioni, mentre relativamente alla cartografia si evidenzia il permanere di alcune incongruenze per le quali sono necessari chiarimenti e specifiche modifiche della rappresentazione.

In merito alla verifica del piano rispetto agli strumenti di pianificazione del pericolo idrogeologico, nella lettera del Servizio si ribadiscono le osservazioni già espresse e non recepite in fase di adozione definitiva, formulate dal Servizio Bacini montani, dal Servizio Geologico e dall'Agenzia provinciale per le risorse idriche e l'energia. Si evidenzia che, considerate le previsioni a carattere cogente che il PTC ha individuato in adozione definitiva, le nuove previsioni che interessano l'area a elevata pericolosità, determinando rischio R4 o R3 del PGUAP, andranno stralciate, a meno di non produrre gli studi di compatibilità da sottoporre alle strutture provinciali competenti.

Relativamente alla verifica del piano rispetto alla Carta delle tutele paesistiche del PUP e in particolare rispetto all'approfondimento richiesto delle indicazioni relative agli elementi delle reti ecologiche e ambientali, comprese le aree di protezione fluviale, i contenuti del piano sono stati rivisti ma si rileva il permanere della difficoltà di comprensione di taluni contenuti che potrebbero portare a interpretazioni non corrette; inoltre nel parere si evidenzia la necessità di rivedere anche i contenuti a carattere normativo previsti in merito. Si rilevano inoltre alcune incongruenze specifiche rispetto al PUP relativamente alle aree di tutela ambientale, le aree di protezione dei laghi e le aree di protezione fluviale. Nella lettera del Servizio si ribadiscono inoltre i rilievi del Servizio Sviluppo sostenibile e aree protette e dell'Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente che non sono state affrontate in adozione definitiva o che sono state considerate solo in parte.

Per quanto riguarda la verifica rispetto al Sistema insediativo e reti infrastrutturali del PUP, nel parere si dà atto della verifica effettuata in adozione definitiva della perimetrazione delle aree agricole e delle aree agricole di pregio il cui esito si è tradotto nella contrazione dell'estensione complessiva delle aree agricole di pregio; le controdeduzioni chiariscono tali modifiche facendo richiamo all'avvenuta esclusione dalla destinazione agricola di aree interstiziali collocate in prossimità o all'interno del tessuto edificato esistente. Al riguardo nel parere si richiede di chiarire le motivazioni addotte laddove permangono, come rilevato nella verifica dell'apparato cartografico, il permanere di situazioni di non coerenza rispetto ai limiti adottati riportando alcuni casi tipo ed invitando ad assicurare una verifica estesa all'intero territorio. Il parere evidenzia modifiche introdotte in adozione definitiva per le quali sono necessari chiarimenti in quanto non risultano riferite alle osservazioni dei privati o a indicazioni del parere della CUP e che andranno ricondotte al rispetto del PUP. Ulteriore verifica di coerenza rispetto all'impostazione del piano sovraordinato, è richiesta per le aree agricole di pregio e non che il PTC individua e che non risultano correttamente individuate per probabile errore di georeferenziazione rispetto al tessuto insediativo. Si richiedono ulteriori integrazioni relativamente alla richiesta di maggiore coerenza delle indicazioni espresse dal PTC e alla necessità di maggiore chiarezza rispetto ai compiti dei PRG riguardo alle aree agricole locali. Si chiede infine di chiarire se sono state considerate eventuali modifiche addotte dai PRG nel periodo intercorrente la prima adozione e l'adozione definitiva del PTC.

Relativamente alle aree produttive del settore secondario di livello provinciale, il Servizio chiede di dare riscontro alla richiesta espressa dalla CUP nel proprio parere di integrazione dell'approfondimento rispetto alle aree interessate da attività di recupero rifiuti o di lavorazione inerti, che non risulta affrontata in adozione definitiva, e di integrare la rappresentazione cartografica con la distinzione delle aree produttive (locali e provinciali) tra "esistenti" e "di progetto".

In merito alle norme di attuazione, si rileva la necessità di alcune ulteriori modifiche, integrazioni e correzioni al fine della necessaria coerenza con il PUP e con la legge provinciale per il governo del territorio n. 15/2015, e per rendere più chiara la relazione tra i vari documenti di piano ed evidenti i termini e le modalità di adeguamento dei PRG al PTC.

Per quanto riguarda la nuova "Area strategica di riqualificazione" del Cirè proposta in adozione definitiva tramite un nuovo capitolo introdotto nelle "Linee guida per le aree paesaggisticamente ed ecologicamente attrezzate", nel parere si rileva la necessità di verifica dell'attualità della modifica e i rapporti di tale previsione con il progetto oggetto di deroga alle norme di attuazione del PRG di Pergine Valsugana per la realizzazione del nuovo stabilimento di conservazione e confezionamento piccoli frutti in loc. Cirè, concesso dalla Giunta provinciale nel 2017. Si chiedono in via generale chiarimenti e motivazioni sulla nuova area e sulle relative disposizioni normative, un approfondimento dell'area estrattiva del Cirè interessata dalla proposta rispetto al Piano provinciale per l'utilizzazione delle sostanze minerali, e la verifica della previsione sotto il profilo del rischio idrogeologico.

In tema di dimensionamento e localizzazione delle infrastrutture, dei servizi e delle attrezzature di interesse collettivo di livello sovracomunale, si chiedono alcune precisazioni e specifici chiarimenti sulle modifiche apportate.

Nella lettera del 3 ottobre 2018, il Servizio Urbanistica e tutela del paesaggio ha evidenziato di aver ricevuto segnalazioni di errori materiali da parte del Comune di Pergine Valsugana e del Comune di Civezzano che richiedono pertanto la correzione delle relative previsioni di PTC, assicurando così il rispetto dei contenuti del PRG vigente. Al riguardo si segnala l'opportunità ai fini dell'approvazione del piano di una verifica puntuale di eventuali ulteriori casi simili.

La Comunità, preso atto dei contenuti del parere del Servizio Urbanistica e tutela del paesaggio di data 3 ottobre 2017, ha modificato conseguentemente i contenuti del PTC trasmettendo la relativa documentazione con nota pervenuta alla Provincia in data 31 maggio 2018 di protocollo PAT n. 317339. Nella stessa data il Servizio provinciale ha sospeso per trenta giorni i termini del procedimento di approvazione del piano tenuto conto delle esigenze istruttorie.

La struttura provinciale competente, rivisti i contenuti del piano territoriale come modificato e da ultimo pervenuto, rispetto ai pareri già espressi, con lettera del 14 febbraio 2019, protocollo n. 102390, ha ribadito alla Comunità alcune osservazioni che devono essere affrontate e risolte al fine dell'approvazione del nuovo strumento pianificatorio. In tale lettera si prende atto che la Comunità ha rivisto gli specifici contenuti per rispondere ai rilievi provinciali, in particolare laddove si è riscontrata una sovrapposizione tra discipline diverse riferite a medesimi ambiti; nel contempo si rileva che è stato rivisto solo parzialmente e comunque in modo non rispondente a quanto evidenziato nei pareri provinciali, la perimetrazione delle aree agricole e delle aree agricole di pregio che deve assicurare coerenza rispetto all'impostazione pianificatoria e strategica del PUP, la trattazione degli edifici esistenti e i criteri previsti per gli interventi in tali aree.

Infine nella nota del Servizio si richiama che l'eventuale correzione di errori materiali – con riferimento a quanto segnalato da alcune amministrazioni comunali e citato nel parere del Servizio Urbanistica e tutela del paesaggio del 3 ottobre 2017 – va condotta seguendo la procedura di legge prevista; si richiede inoltre di rappresentare ad una scala di maggiore dettaglio la legenda riportata nella cartografia che risulta poco leggibile, e di integrare i dati informativi relativi alle perimetrazioni delle aree che determinano aggiornamento delle previsioni del PUP.

La Comunità, con lettera pervenuta al protocollo PAT n. 247460 del 16 aprile 2019, ha fornito la documentazione del PTC parzialmente modificata e integrata secondo le indicazioni della Provincia e presentato un documento di specificazioni a supporto delle scelte condotte e degli ulteriori approfondimenti effettuati a seguito della valutazione provinciale. Riguardo all'approfondimento condotto sulle aree agricole la Comunità ha in particolare ritenuto opportuno "evidenziare che già con l'adozione definitiva il PTC ha rivisto in maniera sostanziale la perimetrazione delle aree agricole e agricole di pregio del PUP; il risultato complessivo è stata una contrazione delle aree agricole e lo stralcio delle medesime nelle zone interstiziali e a ridosso degli abitati nel caso di prospettive di sviluppo degli insediamenti. Successivamente tenendo in ampia considerazione il parere del Servizio provinciale espresso dopo la seconda e definitiva adozione del luglio 2017 la Comunità ha ulteriormente verificato il sistema delle aree agricole, ed in particolare quelle agricole ed agricole di pregio del PUP, riconducendo le scelte di piano quasi integralmente (salvo motivate eccezioni) alle perimetrazioni proposte dal PUP proprio come richiesto nel parere provinciale. In quella fase la Comunità ha tra l'altro modificato le previsioni di aree agricole anche in specifici contesti locali, ottemperando alle indicazioni di carattere puntuale del parere provinciale. (Si ritiene comunque opportuno rimandare al documento di controdeduzioni di data aprile 2018 allegato alla documentazione tecnica di piano). Rispetto quindi alla recente nota provinciale relativa al tema di tali aree - effettuate le valutazioni del caso - si ritiene di non poter imprimere ulteriori aggiornamenti del PTC rispetto a quelli già svolti nel corso del procedimento ed esplicitati sulle

tavole di Piano. Tale scelta/proposta è motivata dalla consapevolezza di avere affrontato tutte le tematiche e le criticità relative al territorio agricolo emerse durante l'iter del piano, condividendo fra l'altro varie fasi con le amministrazioni comunali rispetto al coinvolgimento dei rispettivi territori.

(...) Riguardo ai criteri per gli interventi nelle aree agricole, ed in particolare alle disposizioni necessarie al fine dell'articolo 48, comma 2) delle Norme di Attuazione del PUP, si concorda con quanto specificato nel parere provinciale.”

Riguardo allo stralcio dell'area produttiva di livello provinciale in località “Barisei” di Civezzano e alla segnalazione presentata dal Comune di Civezzano, la Comunità ha inoltre concluso che “non sussistano elementi per qualificare la scelta pianificatoria come ‘errore materiale’, considerato che la destinazione agricola impressa alla zona in questione (e quindi lo stralcio dell’“area produttiva del settore secondario di livello provinciale - di progetto”) trova motivazioni e riscontri espliciti, sia grafici che letterali, in vari punti degli elaborati che costituiscono il PTC e nelle varie fasi - prima adozione, seconda adozione - dell'iter di formazione. Eventuali diverse valutazioni ed ulteriori approfondimenti, anche alla luce di contributi pervenuti nel corso del procedimento potranno essere effettuati in seguito con i consueti strumenti di aggiornamento della pianificazione urbanistica.”

Ciò premesso, si propone alla Giunta provinciale l'approvazione del piano territoriale della Comunità ALTA VALSUGANA E BERSNTOL, definitivamente adottato con verbale di deliberazione n. 14 di data 24 luglio 2017 dal Consiglio della Comunità, negli elaborati allegati parte integrante e sostanziale al presente provvedimento sub lettera C comprensivi delle modifiche, come condivise dalla Comunità, conseguenti al parere della CUP n. 21/2015 di data 20 ottobre 2015 e richieste in particolare nelle lettere del Servizio Urbanistica e tutela del paesaggio di data 3 ottobre 2017, protocollo n. 536252, e di data 14 febbraio 2019, protocollo n. 102390;

si dà atto che il procedimento di approvazione del piano territoriale della Comunità ALTA VALSUGANA E BERSNTOL in oggetto, della durata di 60 giorni, ha avuto inizio il 9 agosto 2017 (giorno successivo alla data di arrivo degli elaborati di adozione definitiva) e, tenendo conto delle sospensioni intervenute per richiesta di modifiche della documentazione di piano da parte della Provincia, è da ritenersi concluso alla data del presente provvedimento. La complessità del piano territoriale, l'articolazione dei suoi contenuti e lo svolgimento del procedimento del piano in esame a cavallo dell'entrata in vigore della disciplina dettata dalla l.p. n. 15/2015 hanno determinato il mancato rispetto del termine del procedimento fissato dall'articolo 33, comma 1 della l.p. n. 15/2015 in 60 giorni.

Si richiama che le previsioni del PTC di cui all'articolo 23, comma 2, lettera b), della l.p. n. 15/2015 con riferimento alle aree di tutela ambientale e di protezione fluviale, nonché lettera d), lettera e) e lettera f) del medesimo articolo, hanno effetto conformativo e prevalgono sui contenuti contrastanti dei PRG ai sensi del comma 3 di tale articolo.

Rimangono fermi gli effetti del piano stralcio del PTC in materia di commercio, approvato dalla Giunta provinciale con deliberazione n. 971 del 2015, come richiamato nell'articolo 29 delle norme di attuazione del piano territoriale in argomento.

LA GIUNTA PROVINCIALE

- udito il Relatore;
- visti gli atti citati in premessa;

- vista la L.P. 07.08.2003, n. 7;
- vista la L.P. 04.03.2008, n. 1;
- vista la L.P. 27.05.2008, n. 5;
- vista la L.P. 04.08.2015, n. 15;
- a voti unanimi, legalmente espressi,

d e l i b e r a

- 1) di introdurre nel piano territoriale della Comunità ALTA VALSUGANA E BERSNTOL, definitivamente adottato con verbale di deliberazione n. 14 di data 24 luglio 2017 dal Consiglio della Comunità, le modifiche, come condivise dalla Comunità, conseguenti al parere della CUP n. 21/2015 di data 20 ottobre 2015 e ai pareri del Servizio Urbanistica e tutela del paesaggio di cui alle note di data 3 ottobre 2017, protocollo n. 536252, e di data 14 febbraio 2019, protocollo n. 102390;
- 2) di approvare con le modifiche di cui al punto 1 il piano territoriale della Comunità ALTA VALSUGANA E BERSNTOL, definitivamente adottato con verbale di deliberazione n. 14 di data 24 luglio 2017 dal Consiglio della Comunità, negli elaborati allegati parte integrante e sostanziale al presente provvedimento sub lettera C;
- 3) di allegare come parte integrante e sostanziale del presente provvedimento il parere della CUP n. 21/2015 di data 20 ottobre 2015 corrispondente all'allegato A e la lettera del Servizio Urbanistica e tutela del paesaggio di data 3 ottobre 2017, protocollo n. 536252 corrispondente all'allegato B;
- 4) di dare atto che l'approvazione del piano territoriale in argomento determina aggiornamento del Piano urbanistico provinciale per la parte relativa alle aree di tutela ambientale, alle aree di protezione fluviale e reti ecologiche ambientali con la delimitazione delle relative aree e la definizione della disciplina d'uso (articolo 23 delle norme di attuazione del PUP), alle aree produttive del settore secondario di livello provinciale mediante la loro parziale riclassificazione in aree produttive di interesse locale (articolo 48, comma 12 delle norme di attuazione del PUP), per la parte inerente le aree agricole e agricole di pregio (articolo 38, comma 3 delle norme di attuazione del PUP), mediante la precisazione dei perimetri delle aree agricole di pregio;
- 5) si dà atto che le indicazioni del PTC in argomento in tema di aree agricole di pregio del PUP non consentono l'applicazione dell'articolo 48, comma 4 delle norme di attuazione del PUP per gli interventi edilizi da realizzare nelle aree che rimangono pertanto subordinati al parere favorevole dell'organo provinciale previsto dalla legge urbanistica provinciale;
- 6) si dà atto che le previsioni del piano territoriale della Comunità ALTA VALSUGANA E BERSNTOL in argomento hanno effetto conformativo e prevalgono sui contenuti contrastanti dei PRG secondo quanto disposto dall'articolo 23, comma 3 della l.p. n. 15/2015;
- 7) di disporre la pubblicazione della presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Trentino Alto-Adige ed il deposito degli atti presso la sede della Comunità a norma dell'articolo 33, comma 3 della l.p. n. 15/2015.

Adunanza chiusa ad ore 11:50

Verbale letto, approvato e sottoscritto.

Elenco degli allegati parte integrante

001 ALL. A

002 ALL. B

003 ALL. C ELABORATI DI VARIANTE

IL PRESIDENTE
Maurizio Fugatti

IL DIRIGENTE
Enrico Menapace



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

SERVIZIO URBANISTICA E TUTELA DEL PAESAGGIO
UFFICIO PER LA PIANIFICAZIONE URBANISTICA E IL PAESAGGIO

COMMISSIONE PROVINCIALE PER L'URBANISTICA E IL PAESAGGIO
(articolo 5, l.p. 14 agosto 2015, n. 15)

VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 21/2015

OGGETTO: COMUNITA' ALTA VALSUGANA E BERSNTOL: piano territoriale della comunità – rif.to deliberazione assembleare n. 18 del 30 giugno 2015

L'anno duemilaquindici, il giorno 20 del mese di ottobre, alle ore 14.30, nella sala riunioni della sede di via Mantova 67, in Trento convocata dal Presidente, con avvisi recapitati ai singoli componenti, si è riunita la Commissione provinciale per l'urbanistica e il paesaggio.

Presenti i Signori:

VICE PRESIDENTE: dott. ROMANO MASE'

Membri effettivi: **avv. LUCIA BOBBIO**

dott.ssa LAURA MARINELLI

ing. LORENZA PIFFER

arch. ALBERTO WINTERLE

Sono presenti l'arch. Angiola Turella, sostituto dirigente del Servizio Urbanistica e tutela del paesaggio.

Assiste in qualità di Segretario la rag. Maria Rita Chilovi, funzionario del Servizio Urbanistica e tutela del paesaggio.

Il Vice Presidente, constatata la presenza del numero legale, invita la Commissione a deliberare sull'oggetto indicato.

PREMESSA

Con deliberazione dell'Assemblea n. 18 del 30 giugno 2015, pervenuta in data 16 luglio 2015, la Comunità Alta Valsugana e Bersntol ha adottato il piano territoriale della Comunità Alta Valsugana e Bersntol redatto dal Servizio Urbanistica della Comunità stessa ai sensi della legge provinciale 4 marzo 2008, n.1 e s.m.i.

Il procedimento di valutazione del piano è stato sospeso dal 28 luglio 2015 al 24 agosto 2015, per l'integrazione dei contenuti del piano con i relativi dati informativi. In data 29 luglio 2015 prot. 392334 si è evidenziata alla Comunità Alta Valsugana e Bernstol la necessità di attivare la verifica del possibile cambio di destinazione d'uso dei beni soggetti al diritto di uso civico presenti sul territorio della Comunità, tenuto conto delle proposte pianificatorie. In data 5 ottobre 2015 si è tenuta una conferenza di servizi istruttoria, con la partecipazione della struttura tecnica della Comunità e delle strutture provinciali competenti, per presentare il progetto di piano e fornire eventuali elementi di chiarimento.

L'elaborazione del piano territoriale di Comunità è stata preceduta dall'approvazione dello schema di accordo-quadro di programma da parte della Giunta provinciale con deliberazione n. 598 del 17 aprile 2014 e conseguente sottoscrizione avvenuta in data 28 aprile 2014.

Con deliberazione della Giunta provinciale n. 971 del 8 giugno 2015 è stato approvato il piano stralcio del PTC relativo alle aree del settore commerciale della Comunità Alta Valsugana e Bersntol, per l'adeguamento del piano alla disciplina urbanistica commerciale delineata dalla l.p. n. 17/2010. Con questo piano stralcio la Comunità ha escluso la localizzazione di nuove grandi superfici di vendita commerciale, anticipando una scelta poi confermata nel presente piano territoriale.

Va richiamato che in data 12 agosto 2015 è entrata in vigore la legge provinciale per il governo del territorio – l.p. n. 15/2015 – che ha ridefinito il procedimento di approvazione dei piani territoriali della comunità e ha rivisto i relativi contenuti, rafforzando la componente sovracomunale delle previsioni e assegnando, in particolare, agli stessi efficacia conformativa.

L'articolo 23, comma 2 della predetta legge conferma la competenza del PTC in materia di approfondimento dell'inquadramento strutturale del PUP e degli elementi delle reti ecologiche e ambientali, comprese le aree di protezione fluviali, di delimitazione delle aree di tutela ambientale, integrando i compiti con l'analisi del patrimonio immobiliare esistente, il quadro conoscitivo delle risorse ambientali, insediative e storico-culturali e del consumo di suolo del territorio della comunità, al fine di fornire gli strumenti di pianificazione territoriale di elementi e dati relativi al patrimonio edilizio esistente. Il PTC ha inoltre la finalità di definire la carta del paesaggio relativa al territorio delle comunità. In tema di insediamenti spetta al PTC il dimensionamento e l'individuazione delle aree per l'edilizia pubblica e agevolata nonché per le attrezzature e i servizi pubblici di livello sovracomunale. Riguardo ai diversi settori economici il PTC provvede:

- alla precisazione dei perimetri delle aree agricole e delle aree agricole di pregio, tenendo conto delle indicazioni della carta del paesaggio;
- alla delimitazione e alla disciplina delle aree produttive del settore secondario di livello provinciale; all'individuazione di nuove aree produttive del settore secondario di livello provinciale, secondo quanto previsto dal PUP; alla riclassificazione delle aree produttive da livello provinciale a locale;
- all'individuazione delle aree da destinare, anche con integrazione di funzioni diverse, all'insediamento di grandi strutture di vendita al dettaglio, compresi i centri commerciali, quali centri di attrazione di livello sovracomunale, e delle aree per il commercio all'ingrosso, e alla disciplina specifica delle aree interessate dalle grandi strutture di vendita al dettaglio, anche mediante specificazione dei criteri di programmazione urbanistica del settore commerciale definiti

dalla Giunta provinciale in attuazione del PUP e della legge provinciale 30 luglio 2010, n. 17 (legge provinciale sul commercio 2010);

- alla modificazione anche sostanziale dei perimetri delle aree sciabili, secondo quanto previsto dal PUP;
- all'individuazione della viabilità e delle reti per la mobilità di valenza sovracomunale, fatti salvi gli interventi contemplati dal piano provinciale della mobilità.

Come detto, il piano stralcio in argomento è stato anticipato dalla sottoscrizione dell'accordo-quadro di programma per l'elaborazione del piano territoriale. Nel documento di criteri e indirizzi, allegato all'accordo-quadro, la Comunità Alta Valsugana e Bersntol si riconosce nella visione espressa dal PUP e, di conseguenza, propone le seguenti strategie territoriali:

- tutelare e valorizzare il patrimonio ambientale e storico-culturale;
- promuovere la tutela del paesaggio e la sua trasformazione secondo 'progetti di paesaggio' che stimolino il senso di appartenenza e di responsabilità delle comunità locali e che mobilitino energie e competenze locali;
- adeguare il sistema insediativo alle nuove esigenze, evitando in linea generale il consumo di suolo agricolo, recuperando l'edificato esistente e riutilizzando le aree già urbanizzate. Particolare attenzione va posta per i territori di montagna, che saranno valutati tenendo conto del fenomeno dello spopolamento e del modello insediativo esistente;
- creare le condizioni per l'integrazione del territorio nel più ampio sistema territoriale mediante il miglioramento delle connessioni infrastrutturali e telematiche;
- valorizzare le attività agricole di qualità e stimolare il recupero delle aree agricole abbandonate;
- creare le condizioni per la promozione di attività economiche innovative e compatibili con l'ambiente;
- stimolare la integrazione delle attività produttive qualificando l'immagine della Valsugana;
- valorizzare le opportunità turistiche presenti e fare emergere quelle inespresse del territorio favorendo l'integrazione con le attività agricole;
- avviare una pianificazione con approcci e strumenti differenziati che siano coerenti con gli ambiti territoriali e le specifiche priorità locali, nonché rispetto agli specifici tematismi di intervento.

Rispetto a questo quadro di riferimento e agli obiettivi già fissati la Comunità ha elaborato il piano in argomento, mirando in particolare alla riqualificazione territoriale basata sui valori ambientali e paesaggistici, al rafforzamento del sistema economico locale in particolare attraverso l'innovazione del settore turistico incentrato sul sistema laghi e il ripensamento della zona del porfido, alla ottimizzazione dei servizi.

CONTENUTI DEL PIANO

Il piano assume l'interpretazione e la valorizzazione del paesaggio quale strategia di pianificazione. In questi termini l'articolo 3 delle norme di attuazione del piano descrive la struttura del PTC per temi paesaggistici.

Attraverso la lettura del paesaggio è predisposta la carta del paesaggio, finalizzata al riconoscimento dei sistemi complessi di paesaggio; tale carta trova declinazione negli indirizzi contenuti nelle Schede di azione del piano, tese a descrivere il contesto, fornire riferimenti normativi e indicazioni pianificatorie e progettuali per l'attuazione del piano.

Dall'interpretazione di questi elementi è definita la Carta di regola che disciplina le previsioni sovralocali di competenza della Comunità e delinea i contenuti finalizzati a orientare gli interventi di trasformazione del territorio nell'ottica del contenimento del consumo di suolo.

Va detto in premessa che la Comunità ha elaborato il piano sulla base di un importante

lavoro di analisi e di approfondimento anche progettuale del territorio, articolato sulle maggiori tematiche di competenza del piano. Oltre agli elaborati cartografici, alle relazioni e ai documenti normativi, il piano comprende una serie di studi che, in tema di sistemi territoriali agricoli e forestali, di sistema delle acque superficiali e degli ambiti fluviali e lacustri, di aree produttive del settore secondario, di servizi compongono il quadro conoscitivo per la formazione e l'attuazione del piano, fornendo le analisi di merito e le prospettive. In questa costruzione degli elementi di conoscenza e di indicazioni per il progetto, la Comunità riprende positivamente gli studi condotti dalla Provincia nell'ambito del cosiddetto Fondo del paesaggio, integrando gli elaborati di piano con un approfondimento sul sistema delle cave, al fine di definire criticità e potenzialità delle aree estrattive.

Peraltro il piano, adottato lo scorso 30 giugno 2015, viene a trovarsi nella fase di passaggio tra la l.p. n. 1/2008 e la legge provinciale di governo del territorio – l.p. n. 15/2015 – che ha rivisto l'impostazione del piano territoriale, al fine di assicurarne certezza delle previsioni e chiara distinzione tra la parte strategica e quella conformativa. Non solo, al fine di rispondere all'obiettivo generale della limitazione del consumo di suolo e della rigenerazione degli insediamenti, la l.p. n. 15/2015 ha previsto l'integrazione dei contenuti del quadro conoscitivo, proprio del PTC, con la ricognizione del patrimonio edilizio esistente. In tal senso i contenuti del PTC in esame andranno rivisti al fine dell'adozione definitiva.

Valutazione strategica del piano

Il piano è stato sottoposto a valutazione strategica ai sensi delle disposizioni di cui al d.P.P. 14 settembre 2006, n. 15-68/leg e s.m.; allegato al rapporto ambientale è il documento relativo ai siti Natura 2000, dove attraverso schede sono descritte le aree tutelate e valutati i possibili effetti.

Come riportato nella sintesi del rapporto ambientale sia la parte strategica che quella relativa alle azioni, pur con il necessario rinvio alla precisazione degli interventi in sede di attuazione del piano, "è stata verificata la sostanziale coerenza degli obiettivi del PTC con i criteri di sostenibilità ambientale. Solo per quello che riguarda l'azione del PTC inerente al recupero delle aree prative e pascolive in contesti boscati di recente formazione, è segnalata una interazione condizionata con il criterio relativo alla riduzione del suolo e tutela della biodiversità dei sistemi biologici e forestali."

Il Servizio Autorizzazioni e Valutazioni ambientali in relazione alla procedura di valutazione ambientale strategica a cui il Piano è soggetto ai sensi dell'articolo 3bis, comma 1, del decreto del Presidente della Provincia 14 settembre 2006, n. 15-68/Leg e s.m., riferisce quanto segue:

“ASPETTI GENERALI

Il PTC della Comunità Alta Valsugana e Bersntol definisce le strategie per uno sviluppo sostenibile della Comunità sotto l'aspetto urbanistico e paesaggistico. Lo scenario di attuazione del piano ricopre un ampio arco temporale (2015-2035) con la proposta di verifica quinquennale al fine di modificare le previsioni in funzione di eventuali scostamenti. Le strategie, gli obiettivi e le azioni del piano sono articolati in base ad alcuni temi strategici, incentrati sul paesaggio quale elemento significativo.

Il paesaggio della mobilità e delle reti, nello specifico, prospetta alcuni scenari futuri di particolare rilevanza ambientale, quali la possibile realizzazione del tunnel di Tenna, correlato alla riqualificazione della parte nord-est del Lago di Caldonazzo, e il potenziamento della ferrovia. Un altro aspetto di interesse concerne il consolidamento e la riorganizzazione delle aree produttive con possibilità, in alcuni casi, di estendere le perimetrazioni attuali. In riferimento al sistema agricolo e pascolivo, il piano si prefigge di promuovere il settore, anche attraverso il recupero di nuove aree da adibire ad uso agricolo.

Ai sensi dell'art. 4 del DPP 14 settembre 2006, n. 15-68/Leg, i Piani territoriali di comunità, in quanto sottoposti a valutazione strategica, devono essere corredati da un Rapporto ambientale, i cui contenuti sono precisati nell'Allegato 1 del decreto medesimo. A parere dello scrivente, il Rapporto ambientale per il PTC dell'Alta Valsugana, redatto nel giugno 2015, non appare pienamente integrato con gli obiettivi e le azioni di piano, ma piuttosto prende atto degli impatti ambientali potenzialmente generati dall'attuazione dello stesso, senza sviluppare, in maniera sinergica alle strategie proposte, un sistema di misure e di alternative che possa riorientare le scelte pianificatorie sotto un profilo di maggior sostenibilità e

compatibilità ambientale. Le problematiche ambientali, seppur trattate nei vari documenti di piano, non sono poi calate concretamente nel contesto territoriale e relazionate tra loro: non è possibile pertanto pervenire ad un'adeguata percezione degli scenari futuri di trasformazione e di criticità ambientale.

Di seguito si esprimono alcune considerazioni puntuali.

CONTENUTI DEL RAPPORTO AMBIENTALE

Il Rapporto ambientale per il PTC dell'Alta Valsugana si articola nei seguenti temi:

- 1 - Contesto del Rapporto ambientale
- 2 - Sintesi degli obiettivi e dei contenuti del piano
- 3 - Analisi del contesto ambientale, paesaggistico e territoriale
- 4 - Valutazione degli obiettivi
- 5 - Valutazione degli effetti ambientali
- 6 - Elementi per il monitoraggio e la valutazione in itinere
- 7 - Valutazione del processo di consultazione
- 8 - Sintesi della valutazione

Richiamando le informazioni contenute nel Rapporto sullo stato dell'ambiente della Provincia di Trento (anno 2012), il paragrafo 3.1 "Caratteristiche ambientali delle aree significativamente interessate dalle azioni di piano" propone una breve panoramica della situazione attuale in relazione ad alcune tematiche ritenute significative e ipotizza il trend degli indicatori.

Il paragrafo 3.2 "Stato" elenca invece il valore assunto dagli indicatori di stato proposti nel documento "Linee guida per l'autovalutazione degli strumenti di pianificazione territoriale della PAT".

A tal proposito, tra i contenuti elencati dal decreto sopraccitato in quanto elementi necessari per il Rapporto ambientale si ricordano i punti c), d) ed e) dell'All. 1:

c) aspetti pertinenti dello stato attuale dell'ambiente e sua evoluzione probabile senza l'attuazione del piano o del programma;

d) caratteristiche ambientali delle aree che potrebbero essere significativamente interessate;

e) qualsiasi problema ambientale esistente, pertinente al piano o programma, ivi compresi in particolare quelli relativi ad aree di particolare rilevanza.

Ai sensi della lettera c) le informazioni da fornire consistono nella rappresentazione dello stato dell'ambiente dell'area oggetto del Piano, sia nelle condizioni attuali sia in quelle future senza l'attuazione del piano stesso. Per quanto concerne le lettere d) ed e), queste richiedono di focalizzare l'attenzione su aspetti e criticità ambientali delle aree maggiormente interessate dalle azioni di piano.

Risulta pertanto evidente che la distinzione tra i paragrafi 3.1 e 3.2 proposta dal documento oggetto di disamina appare poco chiara e di fatto lacunosa per quanto riguarda la trattazione di problematiche ambientali, che andrebbero circoscritte alle zone maggiormente interessate dalle azioni di piano e quindi sviluppate con un maggior dettaglio.

Nel capitolo 5 "Valutazione degli effetti ambientali" è rappresentata la Matrice 4 che evidenzia per ogni componente ambientale gli impatti ascrivibili alle singole azioni di piano. Si ritiene opportuno fornire una descrizione perlomeno indicativa degli effetti negativi che possono verificarsi in seguito all'attuazione degli interventi prospettati. La matrice, peraltro, non considera tutti gli aspetti rubricati alla lettera g) All. 1, quali, ad esempio, la salute umana e il patrimonio culturale.

Un'altra lacuna del Rapporto consiste nella mancata individuazione di idonee misure atte a impedire, ridurre e compensare tali impatti (lett. h All. 1). È stata anche tralasciata la descrizione delle "ragionevoli" alternative, valutate alla luce degli obiettivi e dell'ambito territoriale del piano, e la motivazione alla base della scelta delle azioni di piano (lett. j All. 1). La disamina delle alternative e l'indicazione delle misure di mitigazione avrebbero potuto essere in parte risolutive anche nei confronti delle cosiddette "interazioni coerenti condizionate", perché in grado di indirizzare le scelte pianificatorie su azioni coerenti con i piani sovraordinati e auspicabilmente meno impattanti.

AZIONI DI PIANO E CRITICITA' AMBIENTALI

Come già evidenziato, il Rapporto ambientale ha il compito di delineare lo stato dell'ambiente e la sua possibile evoluzione in caso di attuazione del piano. Ad un inquadramento generale deve tuttavia far seguito una trattazione maggiormente dettagliata di caratteristiche e problematiche ambientali inerenti le zone più coinvolte nelle trasformazioni di piano.

Altre considerazioni puntuali in merito a quanto riportato nel Rapporto sono illustrate nei paragrafi successivi.

Relativamente allo stato dell'ambiente, si segnala come la componente aria non sia stata adeguatamente sviluppata, seppur significativamente interessata dalle azioni di piano. Peraltro, per quanto concerne la matrice aria e in generale sotto il profilo ambientale è significativa la realizzazione del tunnel sotto il colle di Tenna, di cui saranno valutate opportunità e criticità (azione 2.1.1a). Si ricorda a tal proposito che nel 2011 è stato istruito un procedimento di valutazione ambientale al progetto, poi sospeso vista la volontà da parte dell'amministrazione di ideare nuove soluzioni progettuali, anche alla luce di questioni emerse durante l'iter. Tra gli altri, un aspetto critico riguarda l'ingente produzione di materiale da scavo, da avviare poi a riutilizzo o a smaltimento. Devono essere pertanto segnalati l'interazione con il Piano provinciale di smaltimento rifiuti (matrice n. 1 – verifica della coerenza esterna) e l'impatto sul sistema suolo/rifiuti (matrice n. 4 – valutazione degli impatti ambientali delle azioni del PTC). Anche altre interazioni non sono state debitamente evidenziate: il potenziamento della ferrovia, ad esempio, se da una parte può influire sul consumo energetico, garantisce nel suo complesso una migliore performance sotto il profilo ambientale rispetto al trasporto "individuale" su strada; da segnalare quindi anche l'impatto positivo non solo su "inquinamento – gas, fumi", ma anche su "inquinamento – polveri". Si ritiene pertanto necessaria una revisione delle matrici.

Con riferimento al sistema degli insediamenti produttivi, si fa notare come numerose aree siano interferenti con aree di protezione fluviale delimitate dallo stesso PTC e con zone di salvaguardia di pozzi e sorgenti, così come perimetrare dalla Carta delle risorse idriche (art. 21 comma 3 della L.P. n. 5 di data 27.05.2008), o ricadano all'interno di aree di attenzione per intenso sfruttamento della falda, disciplinate dalla delibera della Giunta provinciale n. 2563 di data 10 ottobre 2008. Tale criticità, seppur accennata all'interno dell'allegato E "Schede di azione" al PTC, non è stata tuttavia approfondita all'interno del Rapporto ambientale.

Un'altra tematica meritevole di approfondimento consiste nell'impatto dell'agricoltura sul sistema idrico sia in termini quantitativi (sfruttamento irriguo associato all'utilizzo idroelettrico) che qualitativi (apporto di nutrienti e di fitofarmaci): il Rapporto ambientale, così come in altri casi, potrebbe essere occasione per analizzare problematiche sovralocali e proporre strategie ed azioni per la loro risoluzione anche di concerto con altri enti.

Relativamente ai Paesaggi integrati dei sistemi estrattivi e dello scarto, il piano propone di gestire e sviluppare il "distretto del porfido" anche attraverso una coltivazione razionale per progetti progressivi, preventivi, temporanei e di rigenerazione dei siti dismessi e una variante quiescente per utilizzi temporanei dei siti estrattivi in stand-by. A tal proposito si ricorda come criteri e modalità di utilizzo delle aree individuate dal piano cave sono fissati dal programma di attuazione comunale, ai sensi dell'art. 6 della L.P. 24.10.2006, n.7. Risulta dunque opportuno verificare la coerenza delle previsioni di piano con quanto stabilito dai programmi di attuazione specifici.

Per quanto riguarda la cartografia allegata al piano, sono state rilevate alcune inesattezze e lacune, pertanto si consiglia di verificare la completezza e la correttezza degli elaborati. Si segnala, ad esempio, che con delibera della Giunta provinciale n. 2417 di data 22 novembre 2013 è stata approvata in località Cirè – Pergine Valsugana la localizzazione della piattaforma per la raccolta differenziata gestita da Amnu S.p.a. ai sensi degli artt. 66 e 67-bis del TULP: il piano tuttavia attribuisce anche alle particelle catastali elencate in delibera la valenza di area agricola di pregio. Non sono state inoltre perimetrare le discariche di inerti e le discariche bonificate di RSU.

MONITORAGGIO

Il Capitolo 6 "Elementi per il monitoraggio e la valutazione in itinere" individua un sistema di indicatori finalizzati alla valutazione dell'efficacia delle scelte di piano, in relazione agli impatti, sia negativi che positivi, generati dalla sua attuazione. Come raccomandato dalle Linee guida per l'autovalutazione degli strumenti di pianificazione territoriale, è opportuno che "il Rapporto ambientale definisca i tempi del piano e il monitoraggio sugli effetti previsti a breve, medio e lungo termine". Si chiede pertanto di specificare una scansione temporale per le attività di monitoraggio, prevedendo anche la redazione di un report periodico da inviare ai soggetti istituzionali per garantire la necessaria trasparenza del processo di Piano. Si suggerisce inoltre di inserire ulteriori indicatori, da definire nel dettaglio con le strutture provinciali competenti, che possano rappresentare lo stato di qualità dell'aria e delle acque.

CONCLUSIONE

Alla luce di quanto sopra espresso, si ritiene opportuno mantenere attivo nel processo di approvazione del piano il coinvolgimento delle strutture provinciali competenti in materia ambientale, al fine di avere riscontro relativamente al recepimento delle segnalazioni emerse in questa fase di consultazione e di poter così valutare le questioni ambientali così come approfondite in una fase successiva.

Infine si segnala che a pag. 20 del Rapporto ambientale, nella tabella dei Comuni con classificazione acustica, sono presenti due inesattezze: Fornace – verbale n. 44 del 27.12.2007, Baselga di Pinè – verbale n. 8 del 15.02.2008.”

Cartografia

Il piano si compone delle cartografie della Carta del paesaggio e della Carta di regola, elaborate sulla base della Carta tecnica provinciale in scala 1:10.000; analogamente sono elaborate su Carta tecnica ma alla scala 1:25.000 le carte dell'inquadratura strutturale, dei sistemi naturalistici, del paesaggio percettivo, della tutela ambientale, della mobilità, delle vocazioni. Fermo restando un errore di stampa, per cui alcuni contenuti del piano risultano sovrapposti senza consentirne la leggibilità, si fa presente che i contenuti del PTC che fanno riferimento a previsioni con effetto conformativo e che determinano aggiornamento del PUP vanno rappresentati nel rispetto delle codifiche informative della legenda standard, approvata dalla Giunta provinciale con deliberazione n. 2129 del 2008.

Nel merito dei dati dell'informatizzazione del piano si riporta di seguito il parere espresso dall'Ufficio Sistemi informativi:

A) Controlli effettuati con esito positivo

1. Piano georeferenziato correttamente in coordinate UTM-WGS84.
2. Definizione cartografica del PTC: il piano si basa sia sulla Carta tecnica provinciale in scala 1:10.000, sia sulla cartografia catastale.

B) Controlli effettuati con esito negativo

1. La cartella contenente i files che si possono ricondurre allo standard (Tematismi modifica PUP) era difficilmente individuabile fra numerose altre cartelle contenenti shape-file non rispondenti alla Legenda standard.
2. Tra gli shape-files consegnati, quelli relativi alla viabilità non sono codificati in conformità alla Legenda Standard. Sono stati utilizzati infatti i codici di temi poligonali attribuendoli a temi lineari, per i quali in realtà la Legenda Standard prevede specifiche codifiche; la tabella degli attributi non include dati riguardo alle larghezze della piattaforma stradale, nemmeno come eventuale "buffer" collegato al tracciato lineare.
3. Da un controllo a vista e a campione si segnala la non corrispondenza nell'estensione e nella geometria dei poligoni delle aree agricole e agricole di pregio rispetto a quelle PUP; a tale proposito si rinviava al Servizio Urbanistica le valutazioni sulla congruità di tali modifiche.
4. Vi sono degli errori di sovrapposizione (7 casi) fra il tema delle aree produttive provinciali - D201_P e quello delle aree agricole di pregio - E104_P; si tratta comunque di modeste imprecisioni grafiche.
5. I poligoni che compongono lo shape-file delle aree agricole di pregio - E104_P contengono molte imperfezioni topologiche.
6. Le tabelle degli attributi non rispettano le indicazioni della legenda standard.

C) Controlli effettuati con il sistema GPU

Non è stato possibile effettuare i controlli con il software GPU, poiché i dati informatici consegnati sono parziali e l'implementazione dei PTC nel sistema di verifica automatica sarà realizzata nei prossimi mesi.”

Sotto il profilo urbanistico si rilevano inoltre le seguenti incongruenze cartografiche:

- in generale, per quanto riguarda i dati in formato SHP si chiede che ad ogni tematismo presente in più di una tavola cartografica di PTC, corrisponda un unico dato in formato *.shp* evitando così la duplicazione di informazioni che rende complessa la lettura e la gestione del piano. A titolo di esempio: il file *biotopi comunali.shp* nella Carta dei sistemi di tutela ambientale è duplicato come *riserve locali.shp* nella Carta di Regola; *elemento della rete Natura 2000.shp* nella Carta dei sistemi di tutela ambientale (per il quale si rilevano alcune incongruenze per il SIC IT 3120123, inoltre è assente il SIC IT 3120088 a Caldonazzo) è denominato invece *Siti di interesse comunitario e Natura 2000.shp* nella Carta di Regola ma anche *Siti e zone della rete europea*

Natura 2000.shp nell'Inquadramento strutturale e *aree protette.shp* nella Carta del paesaggio; *PTC-aree agricole di pregio.shp* nella Carta di regola è duplicato come *Aree agricole CvD.shp* nella carta dell'inquadramento strutturale; *aree agricole di riserva.shp* nella Carta dell'inquadramento strutturale, duplicato come *area agricola pascoliva di riserva.shp* nella Carta di regola; *PTC-viabilità di progetto.shp* nella Carta di regola e *PTC-viabilità principale di progetto* nella Carta della mobilità etc.;

- alcuni file in formato *.shp* non risultano correttamente georeferenziati, ad es. *PTC-grado di trasformabilità urbana* nella Carta di regola;

- per quanto riguarda le aree produttive di interesse provinciale si segnala che tutti i poligoni in formato *.shp* hanno una doppia destinazione: sia area produttiva (che va eliminata) che area produttiva di interesse provinciale. Si rileva che rispetto alla pianificazione del PUP è stata declassata a locale una parte di area produttiva esistente a Calceranica (IP3) pur rimanendo compresa nella perimetrazione "aree produttive strategiche"; mentre è stata stralciata l'area produttiva provinciale di progetto a Civezzano – Fornace (IP9) riclassificandola come area agricola di pregio;

- relativamente alla rappresentazione dei laghi si prende atto positivamente che è stato utilizzato il tematismo aggiornato del Servizio Bacini montani della PAT, tuttavia si evidenziano due incongruenze per il lago delle Piazze. Invece si fa presente che per la rete idrografica è stato utilizzato il dato del 2008 anziché il tematismo aggiornato recentemente integrato nel PUP. Relativamente alle risorse idriche - tematismi di Pozzi, Sorgenti e ambiti delle sorgenti - si chiede di verificare la piena corrispondenza con la carta delle Risorse idriche del PUP;

- è stato introdotto nella Carta di regola, il tematismo delle aree agricole/pascolive di riserva che si sovrappone alla perimetrazione delle aree agricole: essendo quindi un'informazione complementare, la rappresentazione deve avvenire non con campitura piena bensì tramite retinatura, analogamente a quanto fatto nella cartografia dell'Inquadramento strutturale;

- non sono rappresentati i biotopi provinciali quindi si chiede di integrare la Carta dei sistemi di tutela ambientale in tale senso, suggerendo di utilizzare le retinature previste nelle specificazioni tecniche approvate con deliberazione della Giunta provinciale n. 2129 del 22 agosto 2008. Sono riportate inoltre le perimetrazioni delle riserve locali che tuttavia non risultano corrette rispetto alle previsioni dei PRG vigenti, a cui si rinvia per competenza rispetto alla materia;

- per quanto riguarda la viabilità si fa presente che la rappresentazione cartografica non risulta del tutto corrispondente alle indicazioni del PUP sia per quanto riguarda la tipologia (esistente/potenziamento) che la categoria (principale/locale) nonché per le indicazioni di gallerie e di collegamenti funzionali (E1 e F1) del PUP. Si chiede inoltre che la rappresentazione sia coerente tra i vari sistemi, in particolare tra la Carta della mobilità e la Carta di regola (cfr. viabilità di progetto galleria di Tenna che non è indicata nella tavola R6 e tratto di progetto verso l'area produttiva Fosnoccheri non indicata nella tavola R5);

- in merito alle aree di tutela ambientale si segnalano alcune incongruenze nella perimetrazione all'interno del Comune di Baselga di Pinè: sono stati inclusi i centri storici delle frazioni che invece devono essere enucleati (cfr. Prg di Baselga d Pinè) nello specifico Campolongo, Vigo, S.Mauro, Ferrari, Rauta, Prada, Gril, Valt, Bernardi, Erla, Montagnaga e Fuel.

Verifica rispetto agli strumenti provinciali di pianificazione del pericolo idrogeologico

Sotto il profilo dei vincoli preordinati alla sicurezza del territorio si fa presente che, oltre al rispetto della Carta di sintesi geologica provinciale, di cui è in vigore l'8^a aggiornamento, gli strumenti urbanistici e i conseguenti interventi edilizi sul territorio, devono essere verificati rispetto al Piano generale di utilizzazione delle acque pubbliche, entrato in vigore l'8 giugno 2006.

Il Servizio Bacini montani, per gli aspetti di competenza, rileva che:

“nell'individuazione delle fasce di protezione fluviale e nell'individuazione delle nuove previsioni urbanistiche in fregio ai corsi d'acqua, a tutela dei corsi d'acqua medesimi, va considerato quanto previsto dall'art. 9 della LP 11/2207 (mantenimento di una fascia boscata in adiacenza ai corsi d'acqua pari a 10 m) e dagli artt. 28 (“Tutela del demanio idrico”) e 29 (“Salvaguardia dei corsi d'acqua”) delle N.d.A. del PGUAP, nonché dal capo I della LP 18/76 “Norme in materia di acque pubbliche, opere idrauliche, e relativi servizi provinciali” e relativo regolamento di attuazione d.p.p. 20 settembre 2013, n. 22-124/Leg. Si evidenzia, a riguardo, che qualsiasi intervento in fascia di rispetto idraulico o sul demanio idrico provinciale è disciplinato dalla legge di cui sopra;

nelle N.d.A. del PTC si ritiene opportuno vada inserita una norma specifica di salvaguardia degli interventi di sistemazione idraulico – forestale sui corsi d'acqua;

per quanto riguarda la pianificazione nelle aree a rischio idrogeologico va osservato quanto previsto dal Capo IV delle N.d.A. del PGUAP (in particolare artt. 16 e 17); in particolare si sottolinea che non è ammesso che una previsione urbanistica generi rischio elevato (R3) o molto elevato (R4) a meno che un apposito studio di compatibilità, redatto ai sensi delle N.d.A. del PGUAP, non dimostri la compatibilità della previsione medesima con la pericolosità esistente;

gli interventi ammessi in area ad elevata pericolosità o in area critica recuperabile per la CSG sono solo quelli previsti dalle Norme di Attuazione della Carta di sintesi geologica;

per la pianificazione in aree individuate da ambiti fluviali di interesse idraulico fa fatto riferimento all'art. 32 delle N.d.A. del PGUAP. Per quanto riguarda, in particolare, le aree di esondazione lungo il Fiume Brenta va mantenuta un'opportuna destinazione urbanistica, compatibile con la funzione dell'ambito fluviale di interesse idraulico (agricolo, improduttivo, ...). Al fine di preservare la capacità di laminazione di tali aree è necessario non alterare le quote del terreno (ad esempio con interventi di bonifica agraria che comportano scavi e riporti che compromettono la capacità di laminazione delle aree medesime).

Nello specifico si evidenzia che eventuali interventi di valorizzazione nella gola del Centa e lungo il lago di Caldonazzo, quale ad esempio il progetto di riqualificazione promosso dalla Provincia, devono essere pianificati in coerenza con quanto previsto dalle norme di settore (pianificazione, gestione del demanio idrico e tutela della fascia di rispetto idraulico) e non devono prevedere strutture, anche di modesta entità, in aree vulnerabili. Il Servizio Bacini montani rimane comunque a disposizione per definire e concordare eventuali interventi che interferiscono e/o si localizzano in fregio ai laghi e ai corsi d'acqua.”

Il Servizio Geologico esprime le seguenti considerazioni:

“Innanzitutto si osserva che nella documentazione di Piano sia per tutto il territorio della Comunità che, in particolare, per le aree di interesse geologico, gli ambiti fluviali e lacuali ed il sistema cave, manca la descrizione geologica e geomorfologica, sul quale verranno sviluppati i diversi ambiti e le diverse iniziative. Sarebbe, pertanto, opportuno che il documento di Piano venisse integrato con tale aspetto.

Viene inoltre evidenziato che il Piano, a nostro avviso, dovrebbe quale strumento di conoscenza e sensibilizzazione del territorio sviluppare la tematica dei siti di interesse geologico. Il PUP quale strumento di indirizzo, individua alcune tipologie di questi beni demandando alla pianificazione subordinata la regolamentazione dei siti individuati dallo stesso, ma anche l'individuazione di ulteriori beni meritevoli di essere valorizzati.

Interessante resta comunque la scheda sulle “buone pratiche” del sito estrattivo di Fornace e delle potenzialità che sotto questo aspetto il territorio offre (le vecchie miniere della Val dei Mocheni, di Calceranica, di Vetriolo...).

Si segnala, infine, che nel Piano dovrebbe essere evidenziato il riferimento alla **Carta di sintesi geologica** (per il futuro la nuova Carta della pericolosità) e alla **Carta delle risorse idriche del PUP**, le quali individuano le aree a diversa pericolosità geologica ed idrogeologica, affinché il documento di Piano suggerisca gli indirizzi e le azioni più opportuni per la pianificazione delle aree a diversa destinazione, che verranno successivamente recepite dai PRG dei Comuni territorialmente competenti.”

Il Servizio Prevenzione Rischi – Ufficio previsioni e Pianificazione, presa visione degli elaborati progettuali, in seguito alla consultazione dei dati storici in possesso e all'analisi aerofotogrammetria della zona in esame, comunica quanto segue:

“Sul territorio della Comunità in questione, i fenomeni valanghivi risultano limitati alle zone di alta quota, localizzate sui settori meridionali del *gruppo del Lagorai* (nella *Valle dei Mocheni*) e sui versanti nord-orientali della *Vigolana*; solo in questi ambiti infatti, in presenza di forte acclività dei pendii e concomitante assenza di buona copertura forestale, l'attività valanghiva è localmente significativa.

Nell'esprimere quindi, per quanto di competenza, parere positivo sul piano territoriale in oggetto, si ricorda che lo scrivente Ufficio potrà valutare le eventuali situazioni di rischio, generato dalla presenza del pericolo valanghivo, in occasione dell'adozione, da parte dei singoli comuni, dei Piani regolatori generali di dettaglio.”

Per gli aspetti di competenza attinenti al PGUAP, l'Agenzia provinciale per le risorse idriche e l'energia osserva che

“alcune porzioni di aree produttive ricadono in area a rischio elevato R3 dovuto ad una pericolosità elevata determinata dalla presenza delle fasce di rispetto dei corsi d'acqua. Si suggerisce quindi di stralciare queste aree nella futura definitiva ripermimetrazione da parte dei PRG.

Da quanto appreso durante la conferenza istruttoria, solo per l'area produttiva Fosnoccheri (Pergine Valsugana - IP7) si indica un'eventuale futura possibilità di ampliamento verso ovest nella parte attualmente individuata come area agricola nell'uso del suolo PGUAP. Tale porzione d'area ricade in parte in elevata (1) e moderata (0.8) pericolosità idrogeologica pertanto un cambio di destinazione d'uso in area produttiva andrebbe ad incrementare il rischio futuro generando in parte un nuovo rischio elevato R3 (determinato dalla fascia di rispetto del torrente Fersina) ed in parte un nuovo rischio R2 determinato da pericolosità idrogeologica moderata. Si invita a valutare anche in questo caso la possibilità di stralciare le aree che generano R3.

Tra i contenuti del PTC, secondo quanto previsto dalla legge provinciale 4 agosto 2015, n. 15 all'art. 23 comma 2 lettera b), vi è anche la delimitazione delle aree di protezione fluviale.

Per quanto riguarda la nuova metodologia adottata dal PTC, contenuta nel documento di piano *Il sistema delle acque superficiali: stato di qualità e definizione dei criteri per la gestione e la valorizzazione degli ambiti fluviali e lacustri* a firma del dott. Betti e preliminarmente concordata con i servizi tecnici dell'Agenzia provinciale di protezione dell'ambiente, definisce e delimita le nuove “aree di protezione fluviale a valenza ecologica elevata” oppure “compromessa prioritariamente recuperabile” oppure “compromessa secondariamente recuperabile”.

Su tale argomento si formulano le seguenti considerazioni generali, fermo restando in ogni caso il parere di merito dell'APPA in particolare sull'applicazione della nuova metodologia e sulla valutazione delle nuove perimetrazioni.

Nella sezione - *Schede linee di azione: aree di protezione fluviale* - per la parte relativa a misure ed azioni del PTC si invita a definire in modo più chiaramente interpretabile, così da non lasciare adito a dubbi, quali interventi sono ammissibili e quali non sono ammissibili rispettivamente nelle tre nuove aree di protezione fluviale individuate, fermo restando il riferimento ai criteri di tutela e valorizzazione degli ambiti fluviali di interesse ecologico contenuti nel capitolo VI. 4 della Parte Sesta del PGUAP (Ambiti fluviali).

Si suggerisce per una migliore comprensione delle norme di accorpare le numerose disposizioni comuni ai tre ambiti.

Si invita infine a riportare nella sezione relativa ai *Sistemi insediamenti produttivi* anche l'eventuale interferenza delle aree produttive con le nuove aree di protezione fluviale individuate dal PTC, così da armonizzare le varie sezioni del piano ed individuare le eventuali ulteriori azioni da intraprendere in tali zone di interferenza poste lungo i fiumi o torrenti in cui deve essere preservata la loro prioritaria funzione di fascia tampone tra il corso d'acqua e l'uso del territorio circostante.

Per facilitare tale analisi nella tabella allegata sopracitata sono state riportate anche le interferenze individuate dall'incrocio fra gli shp file delle aree produttive e quello delle nuove aree di protezione fluviale contenuti nel documento di piano.

Dedichiamo un'ultima osservazione ad una questione puntuale ma di particolare rilevanza in termini di servizi strategici per la Comunità.

E' attualmente in corso la valutazione di impatto ambientale relativo al progetto “Razionalizzazione della rete elettrica 132 kV afferente la Stazione Elettrica di Trento Sud e la delocalizzazione della linea elettrica a 220 kV 'Borgo Valsugana — Lavia', codice linea T.22-290” nei Comuni di Trento, Pergine Valsugana, Civezzano, Vignola Falesina e Baselga di Pinè, ditta proponente Terna Rete Italia SpA. Tale progetto interessa il territorio della Comunità sotto diversi punti di vista; ci preme in questa sede evidenziare

in particolare l'aspetto inerente la qualità del servizio elettrico in Alta Valsugana, ed in prospettiva in tutta la Valsugana, che migliorerà in modo significativo a seguito della realizzazione della nuova Cabina Primaria (CP) prevista dal progetto in località Cirè, tra le frazioni Casale e Fratte in sponda destra del torrente Fersina. Riteniamo necessario salvaguardare la possibilità di realizzare detta cabina nella località prevista dal suddetto progetto, sia per la mancanza di concrete possibilità alternative sia per l'ottimale collocazione della cabina stessa rispetto alle linee e cabine elettriche esistenti, le quali dovranno essere collegate alla nuova CP. Va ricordato al riguardo che il progetto in questione è stato oggetto di uno specifico protocollo di intesa, sottoscritto da Provincia, Terna e Comuni di Trento, Pergine e Civezzano in data 23 febbraio 2010."

Verifica rispetto alla Carta delle tutele paesistiche del Piano urbanistico provinciale

Si richiama che la legge provinciale per il governo del territorio rinvia al PTC la competenza all'"approfondimento delle indicazioni relative agli elementi delle reti ecologiche e ambientali, comprese le aree di protezione fluviale", nei limiti tuttavia indicati dal PUP.

Il piano articola i suoi contenuti tra la Carta del paesaggio, dove individua i sistemi complessi di paesaggio e i relativi ambiti, e la Carta di regola che qualifica le aree di protezione. Fermo restando, come detto in premessa, il rilevante lavoro di lettura del territorio della Comunità, al fine di impostare lo strumento di pianificazione sul paesaggio e sulle sue modalità di trasformazione, viene in alcuni casi a involversi in una pluralità di interpretazioni che non sempre concorre a chiarire limiti e possibilità di intervento. A titolo di esempio si riprende il tema delle aree lacuali che trova individuazione nella Carta del paesaggio con gli "ambiti paesaggistici lacustri", disciplinati dall'articolo 7, comma 3 delle norme di piano, e nella Carta di regola con gli "Ambiti ecologici lacustri" e le "Aree di protezione dei laghi", disciplinati rispettivamente dai commi 2 e 4 dello stesso articolo 7. Questa molteplicità di ambiti e aree lungo i laghi non concorre a costruire una modalità di tutela o conservazione unitaria, seppure rispondente alle specifiche finalità, ma determina una sovrapposizione di tutele e procedure non sempre in linea con la disciplina provinciale: negli "ambiti lacustri paesaggistici" si rinvia alla valutazione dell'"Organo competente per la tutela del paesaggio", nelle aree di protezione dei laghi si prescrive l'adozione di piani attuativi di carattere strategico. Si rileva, in sintesi, la necessità di raccordare gli elementi di analisi e di progetto proposti, assicurando una disciplina unitaria coerente - nel caso in esame - con il corrispondente articolo 22 delle norme del PUP.

Riguardo ai vari temi si evidenziano i seguenti elementi di incongruenza rispetto al PUP, da risolvere in sede di adozione definitiva del piano:

- area di tutela ambientale. La perimetrazione dell'area di tutela ambientale va condotta a partire da quanto contenuto nei PRG adeguati alla Variante 2000 al PUP. Rispetto a questa perimetrazione l'articolo 11, comma 3 delle norme del PUP assegna al PTC la possibilità di "escludere le zone destinate a insediamenti omogenei, nell'ambito dei centri abitati, che risultano totalmente o prevalentemente edificate". Con il documento relativo alle "Indicazioni metodologiche per l'elaborazione della Carta del paesaggio e della Carta di regola del territorio", pubblicato dal Servizio Urbanistica e tutela del paesaggio nel 2013, si sono fornite (parte seconda, capitolo 2.1) le indicazioni per l'aggiornamento dei perimetri nell'ambito dei PTC, in modo da assicurare che la riduzione ammessa sia conforme alla Carta del paesaggio e non interessi "i beni che sostanziano per legge le aree di tutela ambientale (laghi, fiumi e relative aree di protezione, ghiacciai, aree a quota superiore a 1600 metri s.l.m., aree a parco naturale e in generale protette, aree a rilevanza paesaggistica come beni ambientali, quelli di interesse archeologico e i beni culturali)";

- aree di protezione dei laghi. Il PUP individua le aree di protezione dei laghi e non assegna agli strumenti di pianificazione territoriale alcuna possibilità di modifica delle stesse. Il PTC in esame ha invece condotto numerosi ampliamenti di queste aree rispetto ai contenuti del PUP, in particolare in corrispondenza dei laghi di Valle, Canzolino, Serrai, delle Piazze (sia a Bedollo che a Baselga di Pinè), Caldonazzo e Levico. Si richiama quindi all'adeguamento ai contenuti del PUP, ferma restando la possibilità di fornire indicazioni - nella Carta del paesaggio - rispetto agli ambiti sottesi alle aree di protezione dei laghi. In merito al lago di Levico si segnala che nel dato *PTC-aree*

di protezione dei laghi.shp non è presente la relativa perimetrazione come invece riportata nella stampa cartacea della Carta di regola;

- aree di protezione fluviale. Il PTC in esame ha provveduto alla perimetrazione delle aree di protezione fluviale. Attraverso uno specifico studio, condotto sui corpi idrici fluviali e lacustri, la Comunità ha approfondito il tema tenendo conto dell'IFF-indice di funzionalità fluviale, delle aree a rischio di esondazione del PGUAP, dei bilanci idrici di bacino, del catasto delle opere di sistemazione idraulica e della presenza di impianti di depurazione nonché della presenza di aree protette e delle indicazioni del Piano provinciale di tutela delle acque 2015. Tale lavoro ha portato all'individuazione delle aree di protezione fluviale e alla loro articolazione in aree a funzionalità elevata, aree a funzionalità compromessa prioritariamente recuperabile, aree a funzionalità compromessa secondariamente recuperabile. Per gli aspetti specificamente ambientali si rinvia ai pareri espressi dalle strutture provinciali competenti e di seguito riportati. Sotto il profilo urbanistico e paesaggistico si fa in primo luogo presente che il PUP, nell'ottica di favorire una visione unitaria con il PGUAP, ha disciplinato queste aree per assicurare una sintesi tra le valenze ecologiche e quelle paesaggistiche. La norma di riferimento valorizza tali aspetti, richiamando i criteri contenuti nel PGUAP. La scelta del PTC è stata in proposito quella di ricomprendere le aree di protezione fluviale negli Ambiti paesaggistici fluviali della Carta del paesaggio, definendo una disciplina di carattere generale che rinvia alle indicazioni nelle Schede di azione. Nel merito si invita a integrare la norma di riferimento per assicurare un maggior grado di cogenza rispetto agli interventi ammessi, verificando al contempo la perimetrazione proposta in ragione delle valenze paesaggistiche che non necessariamente possono coincidere con quelle ecologiche, nonché laddove le aree di protezione fluviale si estendono in modo rilevante rispetto agli ambiti ecologici a valenza elevata del PGUAP (vedi le aree lungo il Brenta e lungo il Fersina).

Il Servizio Sviluppo sostenibile e aree protette evidenzia le seguenti osservazioni emerse dall'esame del piano:

"ritiene condivisibili gli indirizzi espressi ed i contenuti descritti nella documentazione presentata relativa al Piano territoriale della Comunità in oggetto.

In generale si condividono l'approccio sinergico ed innovativo adottato, le strategie e gli indirizzi verso la valorizzazione degli aspetti ambientali e paesaggistici. Le valenze territoriali e le emergenze naturalistiche dei vari comparti sono state opportunamente richiamate e messe in connessione con il sistema delle aree protette, fornendo in tal modo utili premesse di conoscenza anche per la pianificazione delle forme di gestione decentrata e di valorizzazione che la normativa di settore garantisce in tal senso.

In merito alle cartografie del Piano si evidenziano di seguito alcune carenze di lieve entità, da correggere e integrare relativamente ai confini delle aree protette, in modo da acquisire coerenza con il PUP.

Nelle Carta dei sistemi di tutela ambientale si rileva quanto segue:

1) Non viene riportato lo strato relativo ai biotopi provinciali. Si fa presente che nel territorio del PTC sono presenti i biotopi provinciali sottoposti ai vincoli di tutela transitori previsti dalla L.P. n. 14/86: "Redebus" e "Brenta - Caldonazzo". Di quest'ultimo si dovrà tenere conto anche nelle considerazioni sugli ambiti fluviali e lacustri.

2) Gli elementi della Rete Natura 2000 già denominati Siti di Importanza Comunitaria (SIC) sono ora divenuti Zone Speciali di Conservazione (ZSC).

Pertanto è opportuno che essi vengano riportati in legenda con l'acronimo ZSC, così come fatto per le ZPS.

Al riguardo si coglie l'occasione, anche in questa sede, per chiarire che queste due sigle, ancorché molto simili e confondibili nella terminologia, si riferiscono a due direttive europee diverse e designano le due tipologie specifiche di aree protette costitutive della Rete Natura 2000. L'una (ZSC) riguarda la conservazione di habitat e specie, l'altra (ZPS) concerne la conservazione degli uccelli. Si tratta in ogni caso di aree spesso fra loro sovrapposte, talora integralmente, talora solo parzialmente.

A questo proposito si segnala inoltre che la delimitazione di tali aree non risulta sempre corretta. Pertanto si suggerisce di effettuare il download dello strato delle ZSC, così come quello dei biotopi provinciali dal portale geocartografico della Provincia (<http://www.territorio.provincia.tn.it/>).

3) La simbologia della legenda non consente di identificare le diverse aree protette (ZSC, ZPS, riserve naturali provinciali, biotopi provinciali) nei casi in cui esse gravino sulla stessa superficie. Si consiglia pertanto di utilizzare retini differenziati ma sovrapponibili in modo da consentire l'identificazione delle varie tipologie di tutela (es. simbologie a righe su sfondo trasparente orientate o inclinate in maniera diversa).

Gli strati corretti dovranno poi essere conseguentemente riportati anche nelle altre cartografie del Piano.

Con le osservazioni di cui sopra si esprime pertanto parere positivo.”

Riguardo ai temi del sistema ambientale si riporta il parere dell'Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente:

“TUTELA DEL SUOLO

Il PTC individua nella componente “paesaggio” un elemento significativo del piano, al quale fare riferimento con le azioni e le strategie che sono state introdotte nei diversi segmenti rappresentativi.

In merito alla componente suolo il PTC fa riferimento ai “Paesaggi integrati dei sistemi estrattivi e dello scarto” attraverso l'individuazione di due obiettivi: rafforzamento dell'identità del paesaggio scavato come sistema naturalistico e limitazione del numero di siti di discarica, assicurando il recupero paesaggistico delle aree di discarica esaurite. Le rispettive azioni sono volte a definire le linee guida per la gestione e lo sviluppo del “distretto del porfido”, nonché a programmare la revisione completa del piano smaltimento rifiuti speciali della Comunità, al fine di migliorare l'efficienza del ciclo dei rifiuti.

In merito a ciò, si rende noto che, in conformità alle indicazioni del “*Piano Provinciale di Smaltimento dei Rifiuti – Stralcio per la gestione dei rifiuti speciali inerti non pericolosi provenienti dalle attività di costruzione e demolizione (C&D)*”, approvato con deliberazione di Giunta Provinciale n. 551 di data 28 marzo 2013, le Comunità di Valle devono aggiornare ed adeguare la propria pianificazione di settore, vista la necessità di raccordare la pianificazione locale con gli indirizzi provinciali. Si ritiene che tale previsione debba essere necessariamente integrata alle previsioni del PTC, in quanto elemento di conoscenza del territorio, nonché di limitazione nella destinazione d'uso, sia delle aree vocate a future discariche per inerti, sia dei siti di ex discarica, utilizzati in passato. In merito a questi ultimi, il ripristino ambientale e la destinazione d'uso del sito devono garantire il mantenimento del pacchetto di copertura finale della discarica, al fine di evitare l'intercettazione dei rifiuti. In tal senso, pertanto, è necessario effettuare una revisione completa del Piano, in modo tale da individuare tutte le ex discariche presenti sul territorio ed apportare le necessarie limitazioni all'uso del suolo (un esempio è dato dalle ex discariche di inerti situate all'interno dell'area estrattiva di Cirè, che inevitabilmente comportano un limite all'utilizzo dell'area). In tal senso le decisioni del PTC non possono prescindere dall'analisi puntuale di tali aree.

Oltre a ciò, è necessario individuare, in base all'Anagrafe dei siti contaminati, tutti i siti di ex discarica RSU bonificati presenti sul territorio della Comunità, in quanto comportano i medesimi limiti alla destinazione d'uso dell'area, analogamente ai siti di ex discarica per inerti. Infatti, risulta importante che la cartografia allegata al PTC tenga memoria dell'ubicazione delle discariche bonificate, anche successivamente alla chiusura delle stesse. Un esempio è l'indicazione cartografica, all'interno del PTC, di una previsione di area produttiva (attualmente individuata come area boschiva di neoformazione) in corrispondenza di un'ex discarica RSU lungo il torrente Silla, in corrispondenza della quale è stata riscontrata una contaminazione (SIN139016 Ex discarica RSU loc. Sille): è necessario, pertanto, verificare l'esatto perimetro dell'ex discarica, verificando l'attuale stato di contaminazione, e limitarne di conseguenza la destinazione d'uso.

Attualmente, i siti di ex discariche RSU SOIS bonificate vengono individuati in anagrafe sull'intera particella catastale, oppure non hanno un'area specifica, ma solamente un'indicazione del sito: l'ADEP – “Ufficio Ciclo dei rifiuti e bonifiche dei siti contaminati” si sta adoperando per ridefinire la corretta perimetrazione delle ex discariche RSU SOIS bonificate presenti sul territorio provinciale, pertanto l'esatta estensione areale del sito sopra riportato deve essere concordata e verificata presso tale ufficio.

In generale, si ricorda che le discariche, essendo impianti di smaltimento definitivo di rifiuti, giunte al termine della loro “vita” tecnica, devono necessariamente essere isolate dall'ambiente esterno mediante la realizzazione di idonei sistemi di confinamento, i quali devono essere preservati e mantenuti integri nel tempo. **Per questo va evitato qualsiasi intervento invasivo che possa comportare la movimentazione o l'intercettazione dei rifiuti o comunque tutte quelle utilizzazioni del suolo che, in qualunque modo, possono ostacolare o interferire con eventuali azioni di bonifica determinate da successive esigenze di tutela ambientale.**

Si ricorda inoltre che il comma 3 dell'allegato 2 del d.lgs n. 36/2003 sulle discariche di rifiuti, relativamente al piano di ripristino ambientale, ammette la destinazione finale ad uso agricolo "ma comunque non per destinazione di produzioni alimentari umane e zootecniche".

Il Rapporto Ambientale del PTC evidenzia l'assenza di siti contaminati sul territorio della Comunità: tale informazione non è corretta, in quanto l'Anagrafe dei siti contaminati individua una serie di siti (inquinati, potenzialmente inquinati, bonificati, non contaminati) che devono essere presi in considerazione e per i quali deve essere verificata un'eventuale limitazione nella destinazione d'uso del suolo (ad esempio, a seguito di una procedura di bonifica di un sito contaminato, la destinazione d'uso dell'area potrebbe essere limitata al solo uso commerciale/industriale e non all'uso verde pubblico, privato e residenziale).

Infine, è necessario segnare nella cartografia del PTC anche tutti gli impianti ed attività di gestione dei rifiuti localizzati nel Piano provinciale di smaltimento rifiuti o con successivi stralci (artt. 65, 66, 67bis del Testo unico provinciale sulla tutela dell'ambiente dagli inquinamenti, approvato con d.P.G.P. 26 gennaio 1987, n. 1-41/Legisl. e s.m.i. - TULP).

TUTELA DELLE ACQUE

In merito ai "paesaggi d'acqua" il PTC individua come obiettivi il miglioramento della qualità degli ambienti acquatici (attraverso il recupero della funzionalità ecologica degli alvei e delle fasce riparie), e la valorizzazione dei paesaggi d'acqua. Di conseguenza, le azioni sono volte a definire le aree di protezione fluviale e gli ambiti ecologici lacustri, individuando tre aree di funzionalità ecologica (elevata, compromessa prioritariamente recuperabile e secondariamente recuperabile), nonché definire gli ambiti fluviali/lacustri paesaggistici per definire linee di indirizzo per un'attenta gestione dei manufatti connessi ai corpi idrici.

In merito alla definizione degli ambiti fluviali ecologici, si concorda con l'impostazione generale di prendere in considerazione non solo i corsi d'acqua tipizzati, bensì anche una serie di affluenti, la cui tutela può aumentare lo stato di qualità dei corsi d'acqua principali. Analoga considerazione va fatta per gli ambiti ecologici lacustri, individuati dal PTC anche per gli specchi d'acqua non tipizzati, ma di grande importanza ecologica, quale il lago Pudro, o ambientale, quale il lago di Erdemolo.

In merito alla perimetrazione degli ambiti fluviali ecologici, si chiede di effettuare un controllo puntuale, al fine di verificare possibili errori materiali che possono essere sfuggiti in prima analisi, quali presenza di aree urbanizzate/agricole all'interno di aree di protezione fluviale a funzionalità ecologica elevata, oppure tratti fluviali non considerati nella perimetrazione. A titolo di esempio si segnalano alcuni casi che, a nostro avviso, sono da verificare ed eventualmente da correggere:

Torrente Fersina: abitazioni all'interno dell'area di protezione fluviale a funzionalità ecologica elevata,

Rio S. Colomba: aree agricole all'interno dell'area di protezione fluviale a funzionalità ecologica elevata.

Rio Farinelli: aree agricole all'interno dell'area di protezione fluviale a funzionalità ecologica elevata.

Torrente Silla: nessuna perimetrazione

Torrente Fersina: fascia di ontaneto in area di protezione fluviale a funzionalità ecologica compromessa, anziché elevato.

Torrente Silla: previsione di area produttiva all'interno dell'area di protezione fluviale a funzionalità ecologica elevata.

Si fa presente, inoltre, che alcune aree produttive situate lungo corsi d'acqua, insistono in parte sulle rispettive aree di protezione fluviale (ad esempio l'area produttiva IP7 lungo il torrente Fersina, dove sono previste aree di protezione fluviale a funzionalità ecologica compromessa secondariamente recuperabile): non avendo riscontrato un esplicito riferimento, all'interno delle singole schede degli interventi previsti per le varie aree produttive, alla disciplina di tali aree di protezione, sarà necessario che le Norme di attuazione prevedano, all'interno dell'art. 19 "Criteri per i manufatti e sistemi produttivi", una disciplina specifica per il rispetto delle condizioni di tutela delle aree di protezione fluviale, attraverso l'obbligo di costituzione di adeguate fasce tampone vegetate, in analogia a quanto previsto dalle azioni AF1R-12 e AF2R-11 nel caso di aree di cave o di lavorazione di inerti situate all'interno di aree di protezione fluviale a valenza ecologica compromessa.

Lungo il torrente Centa, inoltre, è presente un Centro di riciclaggio – non individuato dal PTC - che insiste parzialmente sull'area di protezione fluviale a funzionalità ecologica prioritariamente recuperabile: è necessario, pertanto, fornire elementi aggiuntivi di tutela del corso d'acqua in riferimento al tipo di attività svolto. In merito a ciò e ricollegandosi a quanto espresso per la matrice "suolo", è necessario effettuare una

verifica, una volta inseriti cartograficamente, per tutti gli impianti di attività e gestione rifiuti in riferimento alla possibile interferenza con le aree di protezione fluviale definite dal PTC.

In merito alle misure introdotte nel documento "Schede ambiti fluviali e lacustri" è necessario, innanzitutto, chiarire la differenza che intercorre tra "azioni del piano" e "misure e azioni del PTC", in quanto alcune sono in sovrapposizione e vi sono ripetizioni.

Le misure, inoltre, sembrano avere un approccio di generale salvaguardia, incentivazione di strutture, risparmi di utilizzi idrici, etc., ma non è chiaro quali siano gli interventi e le destinazioni d'uso ammesse all'interno di tali aree di protezione, specialmente a valenza elevata, e di conseguenza gli obblighi ed i divieti imposti.

In merito alle misure relative alle aree di protezione fluviale, si segnala, ad esempio, che le azioni AFE-02 e AFE-04 sembrano in contraddizione: l'incentivazione di strutture, seppur a basso impatto, contraddice il vincolo di non trasformabilità edilizia e urbanistica già sancito dal PGUAP.

La misura AFE-06, in un'ottica di risparmio delle risorse idriche, prevedendo la conversione dell'irrigazione a pioggia in irrigazione a goccia sottochioma ammette, implicitamente, la presenza di aree agricole, che dovrebbero essere state escluse a priori nella delimitazione delle aree di protezione fluviale a funzionalità ecologica elevata.

Inoltre, le misure AF1R-12 e AF2R-11, relative al mantenimento di adeguate fasce tampone all'interno di aree di cava, dovrebbero valere, a maggior ragione, anche all'interno delle aree di protezione fluviale a valenza ecologica elevata e non solamente in quelle compromesse: si segnala, infatti, come il sito estrattivo di Cirè interferisca con le aree a valenza ecologica sia elevata che compromessa del torrente Fersina, anche se il progetto di coltivazione, in questo caso, prevede già l'esclusione della lavorazione all'interno dei citati ambiti.

Le misure AF1R-09 e AF2R-09 prevedono, rispettivamente, il divieto e il disincentivo alla concimazione, sia con fertilizzanti chimici che naturali, per una fascia di almeno 5 metri dal ciglio dell'argine: si fa presente che l'art. 30 del Piano provinciale di risanamento delle acque (adottato con d.G.P. n. 5460/1987 "L.P. 27 febbraio 1986, n. 4: Adozione del Piano provinciale di risanamento delle acque") prevede il divieto di utilizzazione dei fertilizzanti organici - di cui all'art. 29 del Piano stesso - per una fascia di rispetto dei corpi d'acqua superficiali di 10 metri nel caso di liquami, di 5 metri nel caso di letame solido, pertanto le citate misure vanno corrette.

Si rileva, in sostanza, la ripetizione di medesime misure per le diverse aree di protezione fluviale: si potrebbe prevedere, in alternativa e per una maggior chiarezza, un pacchetto di misure che valgono in generale per tutte e tre le aree di protezione ed una serie di misure specifiche che valgono per ogni singola area in base al livello di protezione.

Si evidenziano, di seguito, le misure che vengono ripetute all'interno delle tre aree di protezione o che differiscono solamente di qualche termine:

Confronto tra le misure – aree di protezione fluviale	
AFE-04 ~ AFR1-04 = AFR2-04	AFR1-03 = AFR2-03
AFE-05 = AFR1-05 = AFR2-05	AFR1-09 ~ AFR2-09
AFE-06 = AFR1-06 = AFR2-06	AFR1-10 = AFR2-10
AFE-07 = AFR1-07 = AFR2-07	AFR1-12 ~ AFR2-11
AFE-08 ~ AFR1-08 = AFR2-08	AFR1-13 ~ AFR2-12
AFE-09 = AFR1-14 ~ AFR2-13	
AFE-10 ~ AFR1-15 = AFR2-14	
AFE-12 ~ AFR1-16 ~ AFR2-15	
AFE-14 = AFR1-17 ~ AFR2-16	
AFE-16 = AFR1-18 ~ AFR2-17	
AFE-17 = AFR1-11 = AFR2-18	

Analogamente alle aree di protezione fluviale, le misure previste per gli ambiti lacustri presentano qualche incongruenza, pertanto andrebbero verificate. Di seguito si riporta qualche esempio:

ALE-01, ALE-02: la descrizione delle misure sono relative agli ambiti lacustri compromessi secondariamente recuperabili, anziché a quelli elevati;

ALE-03, ALE-04: le misure sembrano in contraddizione tra loro, in quanto l'incentivazione di strutture, seppur a basso impatto, contraddice il divieto di non trasformabilità edilizia e urbanistica;

ALE-07: in un'ottica di risparmio delle risorse idriche, prevedendo la conversione dell'irrigazione a pioggia in irrigazione a goccia sottochioma ammette, implicitamente, la presenza di aree agricole, che dovrebbero essere state escluse a priori nella delimitazione degli ambiti lacustri a funzionalità elevata;

ALE-09, ALE-11, ALE-13, ALE-15, ALE-16: misure che prevedono la presenza di aree agricole, urbanizzate (impermeabilizzate e infrastrutture viarie) e spiagge attrezzate, che dovrebbero essere state escluse a priori nella delimitazione degli ambiti lacustri a funzionalità elevata.

In merito all'utilizzo di fertilizzanti organici si fa presente che i divieti previsti dal sopraccitato Piano provinciale di risanamento delle acque devono essere inseriti anche all'interno delle misure degli ambiti lacustri.

In riferimento alla delimitazione degli ambiti lacustri emerge la mancanza di "classificazione" di alcuni tratti di zona perilacuale, che andrebbero presi in considerazione, a maggior ragione laddove è stato definito un ambito lacuale più distante dal lago e sovrapposto alla strada statale (ambito lacuale compromesso secondariamente recuperabile). A titolo di esempio si riportano:

Lago di Caldonazzo: zone perilacuali, parallele alla strada statale, non classificate negli ambiti lacustri,

Lago di Levico: zona perilacuale non classificata.

Si evidenzia in modo particolare che le misure così determinate, in mancanza di una netta distinzione di azioni all'interno delle aree di protezione e degli ambiti lacustri ed in mancanza di netti divieti, comportano una difficoltà oggettiva di valutazione nel caso in cui si presenti una richiesta di realizzazione di un'opera all'interno degli stessi (es. pontile, spiaggia, area ricreativa, ricovero mezzi, strade interpoderali...) e pertanto una difficoltà nel comprendere gli interventi ammessi, soprattutto all'interno delle aree di protezione a funzionalità elevata.

Particolare attenzione dovrà essere prestata anche alle aree di salvaguardia di sorgenti, pozzi e acque superficiali ad uso potabile individuate nella **Carta delle risorse idriche**, approvata con deliberazione della Giunta provinciale n. 2248 del 5 settembre 2008, ai sensi dell'art. 21 comma 3 delle Norme di Attuazione del Piano urbanistico provinciale e aggiornata con d.G.P. n. 2779 del 14 dicembre 2012 e con d.G.P. n. 1470 del 31 agosto 2015.

Le destinazioni d'uso dovranno seguire le disposizioni date per le singole aree (tutela assoluta, rispetto e protezione idrogeologica) dalla relativa "*disciplina delle aree di salvaguardia delle acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano*", soprattutto in riferimento alle aree produttive (ad esempio, l'area produttiva Canezza (scheda IP-11) insiste su un'area di rispetto idrogeologico), aree agricole, pascoli, etc.

Il PTC ha inserito il tematismo relativo alla Carta delle risorse idriche: si evidenzia, tuttavia, la mancanza di distinzione cartografica tra le tre citate aree di salvaguardia, per le quali vigono vincoli diversi, pertanto è necessario introdurre tale specifica, nonché introdurre un riferimento nelle Norme di attuazione. Va fatto, infine, l'aggiornamento del PTC al sopraccitato recente aggiornamento della Carta delle risorse idriche (31 agosto 2015), in base al quale ulteriori aree produttive risultano ricadere all'interno delle aree di salvaguardia di pozzi e/o sorgenti (ad esempio per i pozzi denominati Sille 1 e Sille 2).

Qualche considerazione deve essere effettuata anche in merito alla Carta di criticità idrica sotterranea, approvata con delibera della Giunta provinciale n. 2563 di data 10 ottobre 2008: la zona industriale di Cirè, ad esempio, è classificata come "*area di attenzione per intenso sfruttamento della falda*", all'interno della quale l'aumento di intensità di emungimenti in atto con nuovi prelievi idrici può determinare l'alterazione quantitativa della falda stessa. Pertanto, le considerazioni in merito allo sviluppo e miglioramento delle aree produttive deve essere necessariamente effettuato anche sulla base di questo aspetto di criticità.

QUALITA' DELL'ARIA

In merito alla matrice "Aria" si evidenzia che tale tematica non viene trattata all'interno del PTC.

In merito al Rapporto Ambientale si evidenzia quanto segue: vi sono solo alcuni riferimenti, quantomeno non chiari, ma probabilmente anche imprecisi e comunque non riconducibili ad APPA, circa l'indicazione di "dato non disponibile" a pag. 24 e 27. A pag. 28, inoltre, viene correttamente citato il Piano di tutela della qualità dell'aria, ma nella "sintesi obiettivi del piano" la descrizione "controlla le emissioni in atmosfera" appare assai riduttiva e poco chiara: nella sostanza è, comunque, solamente un titolo con una didascalia, non del tutto appropriata, pertanto nulla di sostanziale.

Si osserva che è necessario, quantomeno, effettuare un "ragionamento di coerenza" (anche molto semplificato) con il Piano provinciale di tutela della qualità dell'aria (sovraordinato) con un richiamo alla necessità di maggiori approfondimenti nei successivi eventuali Piani stralcio, quali ad esempio quello della mobilità.

INQUINAMENTO ACUSTICO

La corretta gestione del territorio rappresenta uno degli elementi di maggiore efficacia per la lotta all'inquinamento acustico e lo strumento urbanistico, nello specifico, costituisce l'attuazione di tale politica preventiva. Per questo la normativa vigente in materia di inquinamento acustico, sia provinciale sia nazionale, ha individuato una serie di misure preventive allo scopo di favorire un'efficace e concreta politica di contenimento del rumore. Nello specifico si osserva che l'art. 6 (competenze dei Comuni), della Legge quadro 447/95, richiede lo stretto coordinamento tra gli strumenti della pianificazione urbanistica e la zonizzazione acustica, senza tuttavia entrare nel merito di eventuali specifici criteri necessari per ottenere concretamente tale coordinamento.

In quest'ottica, la zonizzazione ed il regolamento comunale in materia d'inquinamento acustico, non devono rimanere documenti fini a se stessi, ma diventare parte integrante della programmazione urbanistica del territorio, come pure, ed è anche citato esplicitamente all'art. 2, comma 5, della L. 447/95, di far sì che la programmazione urbanistica del territorio sia considerata sempre più un importante strumento di prevenzione, nonché di risanamento acustico. Infatti, l'art. 12 del d.P.G.P. 26 novembre 1998 n. 38-110/leg prevede che il piano regolatore generale o le relative varianti stabiliscano, in correlazione con la classificazione acustica, prescrizioni atte a prevenire o contenere l'inquinamento acustico, quali fasce di rispetto, opere specifiche o tipologie edilizie particolari. In questo caso, il PTC, quale strumento sovraordinato al PRG, dovrebbe coordinare le diverse previsioni di zona, anche in considerazione dei vari piani di classificazione acustica comunali.

In merito alle attività potenzialmente rumorose (aree produttive, artigianali, ecc.), si ricorda che l'art. 4, comma 1, lettera a), della Legge quadro 447/95, dispone il divieto di accostare aree i cui limiti di rumorosità si discostano in misura superiore a 5 dB(A). In concreto, non possono essere consentiti accostamenti di aree con salti maggiori di una classe acustica. Pertanto, la pianificazione delle aree produttive (esistenti e di progetto) dovrebbe tenere in considerazione quella dello sviluppo delle aree residenziali e viceversa.

Il PTC dell'Alta Valsugana non effettua scelte pianificatorie in merito alle aree residenziali e prevede solamente un modesto e ipotetico ampliamento dell'area produttiva in loc. Fosnoccheri, pertanto nel Rapporto Ambientale è stata effettuata solamente una ricognizione dei piani di classificazione acustica adottati nei diversi territori comunali, nonché una verifica per le diverse Azioni del Piano in merito, oltre alle altre componenti ambientali, anche al possibile impatto acustico prodotto. Nonostante ciò, le considerazioni sopra esposte devono essere tenute in considerazione negli sviluppi futuri della pianificazione territoriale e nel coordinamento con la pianificazione comunale (PRG)."

Verifica rispetto al Sistema insediativo e reti infrastrutturali del Piano urbanistico provinciale

La Carta di regola del PTC è finalizzata a fornire indicazioni per il contenimento del consumo di suolo, individuando i "limiti dell'insediamento", i "fronti di pregio" e le "direzioni di contenimento dei sistemi urbani", qualificando le aree già insediate con l'attribuzione di un grado di trasformabilità coerente con le dinamiche di evoluzione e di qualificazione insediativa. La Carta di regola individua inoltre positivamente le strategie di rigenerazione e riqualificazione urbana attraverso gli "assi di riqualificazione urbana", derivati dai processi di evoluzione storica degli insediamenti, le "aree a verde urbano" e le aree destinate a servizi e a servizi di riserva, come potenziali poli territoriali. Tali indicazioni cartografiche trovano traduzione nelle Linee di azione dedicate ai sistemi insediativi, per orientare la pianificazione comunale.

La Carta di regola affronta quindi le destinazioni d'uso del territorio proprie del piano territoriale della Comunità: le aree agricole di pregio, le aree produttive del settore secondario, le zone per servizi, l'area sciabile e la viabilità sono individuate dal piano secondo una serie di approfondimenti complessivi condotti alla scala territoriale.

Aree agricole e aree agricole di pregio. Il piano stralcio in argomento propone la verifica della perimetrazione delle aree agricole e delle aree agricole di pregio anche tenendo conto di un interessante studio sulle dinamiche del suolo agro-silvo-pastorale. Va premesso che il PTC si

muove in questo settore nei limiti dettati dall'articolo 37, comma 2 e dall'articolo 38, comma 3 delle norme del PUP che consentono la precisazione dei perimetri delle aree agricole e delle aree agricole di pregio con riferimento alla situazione specifica del relativo territorio, sulla base delle caratterizzazioni sotto il profilo economico-produttivo e paesaggistico-ambientale, in relazione all'orientamento produttivo prevalente, e alle indicazioni della Carta del paesaggio. Va richiamato che la vocazione colturale-produttiva di queste aree e la valenza paesaggistica sono strettamente correlate in queste aree e ne determinano gli elementi sostanziali per la precisazione dei relativi perimetri. La precisazione dei perimetri non può tuttavia superare l'impostazione pianificatoria del Piano urbanistico provinciale che, nell'ottica del lungo periodo, mira con le proprie scelte ad assicurare un assetto del territorio coerente con la sua possibile evoluzione. Questa premessa risulta necessaria, posto che la Comunità propone con il PTC il significativo ampliamento del 43% delle aree di pregio del PUP, passando da 3.368 ha a 4.820 ha, e una riduzione pari al 40% di aree agricole che passano da 1.158 ha a 706 ha. Tale dato risulta peraltro messo in risalto dalla localizzazione delle aree agricole di pregio introdotte e che interessano prevalentemente il fondovalle agricolo della Valsugana e in particolare le aree in prossimità degli abitati di Pergine Valsugana e di Levico Terme. Si richiede al riguardo una verifica nell'ottica, come detto, di assicurare la coerenza complessiva con l'impostazione adottata dal Piano urbanistico provinciale. Si rilevano poi positivamente le indicazioni fornite dal piano per la sua attuazione, articolate rispetto alla valenza ecologica, paesaggistica e produttiva delle aree agricole, che nella Carta del paesaggio e nelle relative Linee d'azione trovano rappresentazione. Come già detto per altri temi, si richiede una maggiore coerenza delle indicazioni espresse, al fine di fornire precisi strumenti nell'attuazione del piano, anche considerato che – ai sensi dell'articolo 48, comma 4 delle norme del PUP – con l'entrata in vigore del piano territoriale si prescinde dal parere dell'organo provinciale rispetto agli interventi nelle aree agricole.

Altro elemento innovativo introdotto dal piano è quello delle “aree agricole di riserva” e dei “boschi di neoformazione-potenziale riuso agricolo/pascolivo”, individuate nella Carta del paesaggio, per favorire il recupero e la trasformazione agricola.

Per questi aspetti il Servizio Agricoltura segnala quanto segue:

“Una delle principali caratteristiche del Piano consiste nella particolare attenzione riservata al territorio agricolo ed al contenimento dell'uso del suolo. La carta di regola individua le aree agricole con un elevato grado di dettaglio. Esse sono suddivise in “aree agricole di pregio”, “aree agricole” ed “aree agricole di interesse locale”. Le prime due rinviano alla corrispondente classificazione del Pup, mentre la terza rinvia ai singoli Piani regolatori comunali. Si osserva che nei file PDF il tematismo dell'area agricola di pregio in realtà comprende tutte e tre le tipologie di aree agricole.

Inoltre, con analogo grado di dettaglio, si introducono nell'analisi del territorio anche le “aree agricole di riserva” (superfici rimboschite in tempi recenti per le quali la trasformazione di coltura non comporta variante allo strumento urbanistico) e le “aree forestali a potenziale recupero agricolo” (boschi di neo-formazione per i quali può essere previsto un recupero alla coltivazione). L'area agricola di riserva è sempre compresa all'interno del perimetro delle altre aree agricole.

Da un esame della cartografia risulta che vi è buona corrispondenza con l'estensione reale delle aree agricole. Per quello che si è potuto verificare, l'estensione dell'area agricola coincide anche con quella esposta nei Prg, anche se il Piano non recepisce ancora le riduzioni di aree agricole proposte da alcune varianti ai Prg adottate dai rispettivi Consigli comunali, ma non ancora approvate dalla Giunta provinciale.

Questo vale almeno per il Comune di Sant'Orsola, dove alcuni lotti residenziali neo-introdotti ricadono in area agricola di pregio ai sensi della carta del Ptc, e per il Comune di Bosentino, per il quale una nuova area produttiva-commerciale ricade anch'essa in area agricola di pregio.

Le aree agricole di pregio di cui all'art. 38 delle norme di attuazione del Pup vengono notevolmente ampliate e raggiungono spesso il limitare degli abitati.

Nel valutare positivamente questa impostazione, si rilevano tuttavia alcune questioni che necessitano di approfondimento.

In particolare non è chiaro come l'area agricola di pregio, con i suoi vincoli alla trasformazione urbanistica disposti dal Pup, si integri normativamente con la previsione del Grado di trasformabilità urbana (che a volte si sovrappone all'area agricola) e con la indicazione della Direzione di contenimento dei limiti dell'insediamento (che spesso contiene al proprio interno vaste aree agricole di pregio) previsti nella carta

di regola. La possibilità che il Grado di trasformabilità urbana possa prevedere nuove edificazioni in area agricola ed il grado di cogenza delle Direzioni di contenimento dei limiti dell'insediamento andrebbero pure ulteriormente approfonditi e dettagliati, in modo da determinare con precisione quali tipologie di aree sono suscettibili di trasformazione urbanistica e quali no.

Nell'ambito del Comune di Levico Terme la prossimità tra strutture zootecniche e zone residenziali in alcuni casi sta diventando critica.

In particolare si evidenzia che la stalla esistente sulla p.ed. 3143 presenta attualmente sul lato ovest una superficie destinata a verde pubblico ai sensi del Prg. Tale previsione risulta poco opportuna data la stretta prossimità con l'insediamento zootecnico, e non in linea con il regolamento edilizio del Comune che impone una distanza di 100 m. tra le stalle e le aree per attrezzature e servizi pubblici. Si ritiene utile valutare già in questa fase la possibilità di ampliare l'area agricola di pregio, in modo da prevenire l'insorgere di problemi di coesistenza nel momento in cui trovasse attuazione la previsione urbanistica.

Nell'ambito del territorio di Baselga di Piné non c'è uniformità nella gestione delle "zone per attrezzature di supporto alla produzione agricola", come identificate dal Prg. Alcune di esse sono state ricondotte all'area agricola del Ptc, mentre altre ne sono rimaste escluse.

Al fine di una corretta gestione dei fabbricati che sono stati costruiti con destinazione d'uso agricola, si ritiene necessario che tali zone, in quanto destinate all'attività agricola e compatibili con la norma del Pup in tema di aree agricole, ricadano tutte tra le aree agricole del Ptc. Ciò sia per assicurare un trattamento omogeneo a superfici che presentano la stessa destinazione d'uso, sia per uniformità con l'approccio in materia degli altri Comuni della Comunità, che in tutti i casi hanno posto le aree a supporto della produzione agricola in area agricola."

Aree produttive del settore secondario di livello provinciale. In tema di aree produttive del settore secondario il PTC ha condotto un lavoro di verifica delle previsioni contenute nel PUP, anche sulla base del confronto con le categorie economiche, rilevando criticità e prospettive del settore in un apposito documento allegato al piano. La Comunità ha quindi delimitato le aree, provvedendo nel caso dell'insediamento di Calceranica al Lago alla riclassificazione come area produttiva di livello locale e, invece, nel caso di parte della previsione vigente sul territorio di Civezzano, in corrispondenza della zona ineditata posta tra il torrente Silla e la S.P.83, allo stralcio e alla sua ridefinizione come area agricola di pregio. Il progetto di piano individua quindi due obiettivi principali rispetto al tema: avviare un processo di rigenerazione produttiva degli insediamenti esistenti, valorizzare i sistemi produttivi locali attraverso la logica di filiera, definire le aree produttive strategiche. A questo fine il PTC riconosce la valenza di specifiche aree produttive del settore secondario sia di livello provinciale che locale, tenuto conto della localizzazione e delle caratteristiche insediative, al fine del loro completamento e rafforzamento attraverso le indicazioni delle linee di azione. In questo senso si propone di integrare l'approfondimento rispetto alle aree interessate da attività di recupero rifiuti o di lavorazione inerti, per una ricognizione complessiva delle criticità e delle potenzialità insediative sul territorio di valle.

Aree per servizi. Uno specifico documento allegato al piano analizza il dimensionamento dei servizi sovracomunali, proponendo una strategia di sviluppo in termini di integrazione. Dall'analisi emerge un sovradimensionamento della dotazione di aree per servizi a livello territoriale, richiedendo una riorganizzazione in forma associativa alla scala comunale. In questi termini il PTC propone, quale indicazione, alcuni servizi qualificandoli come di riserva; rinvia quindi a una successiva fase, conseguente alle gestioni associate da parte dei comuni, l'eventuale intervento pianificatorio.

Insediamenti. Il piano fornisce una serie di linee di indirizzo per la determinazione del dimensionamento dell'edilizia pubblica e agevolata. Al riguardo si segnala che l'articolo 23, comma 2, lett. d) della l.p. n. 15/2015 assegna al PTC la competenza di dimensionare tali aspetti, sempre in coerenza con il principio della limitazione del consumo del suolo che informa la legge provinciale per il governo del territorio. Un ulteriore strumento fornito dal piano è quello relativo ai "criteri di orientamento per la riqualificazione del sistema insediativo, infrastrutturale e

degli spazi aperti”, che presenta una serie di indirizzi per orientare la progettazione e valutare gli interventi. Manuali tipologici non sono allegati al piano in questa fase ma rinviati a una integrazione successiva. Al riguardo si suggerisce di pensare a strumenti di lettura interpretativa a supporto del progetto che non si traducano in ogni caso in vincoli o aggravii procedurali.

Riguardo all’assetto insediativo e infrastrutturale si riportano i pareri di merito espressi in fase istruttoria dalle strutture provinciali competenti:

l’Agenzia per la depurazione osserva

“per quanto riguarda la perimetrazione delle ex discariche di RSU bonificate, la norma vigente (Art. 251 Parte IV, Titolo V del D.Lgs. 152/2006) di riportare negli strumenti urbanistici comunali i siti oggetto di procedimento di bonifica; non è previsto l’obbligo di inserimento di tali siti nel Piano urbanistico provinciale e nel Piano territoriale di Comunità. Tale osservazione è già stata comunicata in sede di Conferenza dei Servizi ad APPA (Settore tecnico per la tutela dell’ambiente) e viene confermata con la presente nota. Non emergono ulteriori osservazioni od elementi ostativi”.

Il Servizio Turismo e Sport

“rileva come il turismo rivesta un ruolo importante all’interno degli assi strategici in cui esso è strutturato, sia per quel che riguarda gli aspetti propri del settore che per la sua interconnessione con gli altri ambiti di sviluppo del territorio.

All’interno della valorizzazione del paesaggio, elemento cardine del Piano che viene declinato in tutti i suoi segmenti rappresentativi, sono presenti anche i *paesaggi integrati* del turismo. Il PTC si pone come obiettivo quello di potenziare, diversificare ed integrare la risorsa turistica secondo criteri di sostenibilità.

Per quanto di competenza, il Piano è coerente con gli strumenti di programmazione economico-finanziaria della Provincia per quel che riguarda il settore turistico.

Si condividono gli obiettivi espressi riguardo la qualificazione del turismo secondo criteri di sostenibilità, la diversificazione dell’offerta turistica e la sua integrazione con altri comparti, in particolar modo con quello agricolo, artigianale e commerciale.

Si condividono inoltre gli obiettivi legati alla destagionalizzazione e alla ricettività: la riqualificazione delle strutture ricettive alberghiere, ormai datate e non più in grado di rispondere alle richieste del mercato, e la volontà di puntare su strutture ricettive diffuse, meno onerose dal punto di vista dell’investimento richiesto e, peraltro, ricercate da un numero sempre più crescente di turisti.

Si rileva positivamente la volontà di valorizzare le potenzialità turistiche dell’ambito montano della Panarotta (impianti sciistici e piste fondo), le terme di Levico e Vetriolo, i laghi e le ciclabili, secondo un approccio a 360 gradi.

Si rimarca la necessità di integrare tali risorse, e si invita a dare maggiore spazio al tema delle terme, considerate le potenzialità del settore e la rilevanza delle risorse di Levico Terme e di Vetriolo. Si invita inoltre a mettere a sistema e a sfruttare le conoscenze e le esperienze derivanti dalle progettualità che sono già state realizzate negli anni precedenti sul territorio, come ad esempio, per quel che riguarda la Vai dei Mocheni, il progetto Europeo Listen to the voice of villages.”

Il Servizio Minerario

“dalla verifica istruttoria si rileva che le aree estrattive individuate dal Piano territoriale della comunità (PTC) coincidono con quelle del Piano provinciale di utilizzazione delle sostanze minerali (piano cave). Più precisamente sono interessate dal PTC le seguenti quattro aree estrattive:

“Pianacci - S.Stefano - Slopì - Val dei Sari” (Comune di Fornace), “Lastari - Saccò” (Comune di Basiglio - di Pinè), “Cirè” (Comune di Pergine Valsugana) e “Quaere” (Comune di Levico Terme).

Quale regola metodologica, ai fini istruttori, a fronte della natura programmatica del PTC, viene rappresentato, per ciascun comune, lo stato di fatto delle diverse aree estrattive in relazione alla durata dei programmi di attuazione comunali, tenendo conto dei principali tematismi (viabilità, aree agricole primarie, ambiti fluviali, sorgenti).

FORNACE: nell’area estrattiva il programma di attuazione comunale prevede lotti, sia privati che pubblici. L’efficacia della compatibilità ambientale del Programma pluriennale di attuazione (PdA) scade il 2 maggio 2021. Non ci sono interferenze con il PTC né con aree agricole di pregio né con gli ambiti fluviali.

Sia il PUP vigente che il PTC individuano una viabilità principale esistente all'interno dell'area estrattiva nella parte ad Ovest (zona "Val dei Sari") nella quale è presente un'attività di cava.

Il PTC e la Carta delle risorse idriche individuano a Sud dell'area estrattiva una sorgente ('Slopi') con la relativa zona di protezione idrogeologica. Il PdA tiene conto della presenza di tale sorgente.

BASELGA DI PINE': nell'area estrattiva il PdA prevede lotti sia privati che pubblici.

L'efficacia della compatibilità ambientale del PdA ha una durata di 18 anni dalla data della sua approvazione da parte del Comune. A tutt'oggi il Comune deve ancora adottare il nuovo PdA la cui compatibilità ambientale è stata rilasciata dalla Giunta provinciale con deliberazione n. 237 di data 21 febbraio 2014. Non ci sono interferenze con aree agricole di pregio del PTC; c'è solo una minima interferenza verso Sud con un'area agricola locale a valenza marginale.

Il PUP e il PGUAP non prevedono aree di protezione fluviale. Il PTC individua invece in prossimità del Rio Silla un'area di protezione fluviale a funzionalità ecologica elevata, una a funzionalità ecologica compromessa prioritariamente recuperabile ed una a funzionalità ecologica compromessa secondariamente recuperabile.

PERGINE VALSUGANA: l'area estrattiva "Cirè" è divisa in due settori: il primo ad Ovest dove è presente una zona di coltivazione ed una di lavorazione, il secondo ad Est dove è presente un impianto di lavorazione. Sulla parte orientale di quest'ultimo settore non è in corso alcuna coltivazione. Entrambe le aree sono di proprietà privata. L'efficacia della compatibilità ambientale del PdA scade in data 1 dicembre 2027.

Il PTC individua all'interno di entrambi i settori, aree agricole di pregio produttivo a valenza produttiva e aree agricole di pregio produttivo a valenza ecologica, non previste dal PUP.

Il PTC all'interno dell'area estrattiva nel settore Ovest individua un'area di protezione fluviale a funzionalità ecologica elevata ed una a funzionalità ecologica compromessa secondariamente recuperabile. All'interno del settore Est viene individuata invece un'area di protezione fluviale a funzionalità ecologica compromessa secondariamente recuperabile. All'interno della parte più orientale dell'area estrattiva del settore Est, il PTC individua una viabilità di progetto (rotatoria).

Il PTC individua nel settore Ovest, in prossimità del torrente Fersina, un biotopo comunale (Stazione di Roncogno).

LEVICO TERME: nell'area estrattiva "Quaere" si segnala la presenza di un'attività estrattiva attiva fino al 20 novembre 2016 (durata dell'autorizzazione). Viene evidenziata una parziale coincidenza con l'area di protezione fluviale a funzionalità ecologica elevata che peraltro non interessa l'area estrattiva attiva. Per tutto quanto sopra esposto, tenuto conto nella necessaria integrazione fra le disposizioni programmatiche dei diversi piani, anche in vista di uno sviluppo del settore estrattivo, si esprime parere favorevole."

La Soprintendenza per i beni culturali, visti gli elaborati di piano, per quanto di competenza in merito agli aspetti derivanti dal dettato del d.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, *Codice dei beni culturali e del paesaggio*, evidenzia quanto segue.

"Per gli aspetti relativi ai *beni architettonici*.

Esaminati gli elaborati cartografici e normativi, data la natura del Piano di Comunità che tende a definire previsioni pianificatorie a lungo termine e a costituire una sorta di quadro entro cui andranno ad inserirsi le singole pianificazioni subordinate, si è notato come il tema dei beni culturali tutelati sia stato affrontato solo citando le invariante definite dal Pup e non già a tutti i beni culturali esistenti sul territorio della Comunità. Al di là della trascrizione cartografica, sarebbe comunque bene che il Piano della Comunità - in riferimento ai beni culturali - citasse nelle sue Norme di attuazione anche il Decreto Legislativo n. 42 del 22 gennaio 2004, Codice dei beni culturali e del paesaggio anziché il mero riferimento al Pup.

Data la presenza di numerosi siti legati alla Prima Guerra Mondiale presenti sul territorio comunitario, si rammenta come ai sensi dell'articolo 11 punto 1. lettera i) del citato Codice e più specificatamente ai sensi della L. 7 marzo 2001, n. 78, Tutela del patrimonio storico della Prima Guerra Mondiale siano tutelate le vestigia del patrimonio storico della Prima guerra mondiale. In particolare, la legge ne riconosce il valore storico e culturale, così come elencate all'art. 1, comma 2, e ne promuove la ricognizione, la catalogazione, la manutenzione, il restauro, la gestione e la valorizzazione; dispone inoltre che i soggetti, pubblici o privati che intendono provvedere agli interventi di manutenzione, restauro, gestione e valorizzazione delle cose di cui all'art. 1 debbono darne comunicazione, corredata del progetto esecutivo e di atto di assenso del titolare del bene, almeno due mesi prima dell'inizio delle opere, alla Soprintendenza competente per territorio. Vista la doppia tutela cui tali beni sono sottoposti, è pertanto necessaria e

auspicabile una stretta collaborazione tra le parti per conseguire la corretta tutela e valorizzazione di tali beni.

Per gli aspetti relativi ai *beni archeologici*.

Con riferimento a quanto in oggetto, si comunica quanto segue:

- nella "Relazione illustrativa" non risulta chiaro il passaggio: "valorizzare le antiche attività estrattive attraverso l'individuazione dei criteri di tutela del patrimonio (tutela archeologica dei siti)". In realtà i criteri della tutela sono chiariti dalla normativa di settore, a partire dal Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 - Codice dei beni culturali e del paesaggio (non citato nel testo in esame) e dalla conseguente normativa provinciale.

Tuttavia gli strumenti per la tutela archeologica, citati nel testo in esame a partire dal PUP, potrebbero non essere sufficienti sia per i "siti fusori" (officine per il trattamento del minerale di rame) di età pre-protostorica, dei quali è in corso da parte di UBA la ri-mappatura, sia per le miniere di età storica che non sono mai state interessate da specifiche azioni di tutela, pur rientrando a tutti gli effetti nel patrimonio dei beni culturali (D.Lgs. 2004, n. 42, art 10, comma 4h). Per i beni di proprietà pubblica (come molte miniere) vale la pena ricordare che la verifica dell'interesse culturale può essere avviata sia su iniziativa dell'Ente di tutela che su richiesta dell'Ente proprietario;

- per quanto riguarda la "musealizzazione di alcuni siti" è necessario sempre e comunque il parere della Sopr. BB.CC. nella misura in cui si interviene sullo stato di fatto del bene tutelato. Sulle miniere del Trentino ci sono vari studi di tipo storico, ma quasi nulla su singoli contesti minerari. Pertanto già in fase di progettazione di interventi di valorizzazione di particolare impegno è necessario prevedere un'accurata indagine dello stato di fatto e relativo studio.

Pertanto si ritiene opportuno sottolineare che, fatta salva la competenza esclusiva della Soprintendenza in materia di tutela, tutti gli interventi di valorizzazione su beni archeologici, in particolare i siti fusori pre-protostorici e le miniere, devono essere concordati con l'Ufficio beni archeologici già in fase di progettazione."

Nel parere congiunto il Servizio Opere stradali e ferroviarie e il Servizio gestione strade richiamano quando segue:

1. "La cartografia della viabilità dovrà essere resa conforme a quanto previsto dal Sistema Infrastrutturale del PUP, con particolare riferimento alla classificazione in "*strade esistenti*" o "*strade da potenziare*" ed alla individuazione dei tratti stradali in galleria.

2. Dovrà essere inserito il collegamento funzionale previsto dal PUP e definito come "*collegamento - E1 - Variante al collegamento Pergine - Canezza tra la S.S. n. 47 e la S.P. n. 8*".

3. Si prescrive venga inserito il collegamento funzionale previsto dal PUP e definito come "*collegamento - F1 - Variante alla S.P. n. 83 per la circonvallazione di Baselga di Pinè*".

4. Si prescrive venga inserita la galleria sulla S.P. n. 83 presso l'abitato di Nogarè così come prevista dal PUP.

5. Negli elaborati descrittivi non sono specificate le modalità di attuazione del "*potenziamento connessione Altopiano Vezzena - Fondovalle*" inserito nella Carta della mobilità M1. Si esprime parere favorevole qualora l'intervento sia da considerarsi come potenziamento della S.P. n. 133 come già individuato nel PUP; dovrà essere preventivamente concordato con gli scriventi Servizi, qualora l'intervento si discosti dalla sopraccitata previsione del PUP.

6. Si anticipa fin d'ora che tutte le nuove opere, anche a verde, dovranno essere conformi al Codice della Strada (D.Lgs 285/1992 e s.m.) e non dovranno ostacolare o ridurre il campo visivo alla circolazione lungo la viabilità di competenza provinciale.

7. Si rileva che lungo il tracciato della S.S. n. 47 della Valsugana e lungo la ferrovia della Valsugana, sono stati previsti alcuni svincoli e sovrappassi da riqualificare, non indicati dal P.U.P..

8. Si ritiene opportuno inserire nelle norme tecniche di piano, un riferimento alla delibera di Giunta provinciale n. 909 di data 3 febbraio 1995 come riapprovato con delibera della Giunta provinciale n. 890 di data 5 maggio 2006, e successivamente modificato con deliberazioni n. 1427 di data 1 luglio 2011 e n. 2088 di data 4 ottobre 2013 che definiscono i limiti di utilizzo delle aree ricadenti in fascia di rispetto stradale. Dovrà altresì essere evidenziato graficamente negli elaborati di piano, per lo meno lungo le sedi viarie di competenza provinciale, l'ingombro determinato dalle relative fasce di rispetto, determinate ai sensi della sopraccitate delibere. Dette fasce devono essere riportate in maniera continua e con il corretto rapporto scalare anche all'interno dei centri abitati.

9. Si ritiene opportuno inserire, nelle norme tecniche di piano, un riferimento a quanto prescritto nel D.P.R. n. 753 del 11 luglio 1980 nonché quanto stabilito dalla delibera della Giunta provinciale n. 890 di

data 5 maggio 2006 e successive modificazioni ed integrazioni che definiscono i limiti di utilizzo delle aree ricadenti in fascia di rispetto ferroviario. Dovrà altresì essere evidenziato graficamente negli elaborati di piano, l'ingombro determinato dalle relative fasce di rispetto, determinate ai sensi della sopraccitate delibere. Dette fasce devono essere riportate in maniera continua e con il corretto rapporto scalare anche all'interno dei centri abitati.

10. Indipendentemente dal parere qui espresso, qualora gli interventi previsti dalla variante in esame riguardino, sia direttamente, come nel caso di ampliamento, rettifiche planimetriche e/o altimetriche, sia indirettamente, come nel caso di accessi a diversi utilizzi anche parziali, strade provinciali e/o statali, dovranno essere acquisiti i necessari nullaosta o autorizzazioni di competenza del Servizio Gestione Strade, secondo quanto previsto dalle disposizioni vigenti."

Norme di attuazione

Riguardo alle norme si richiamano le osservazioni sopra riportate in relazione ai diversi temi affrontati dal piano, in particolare al fine della necessaria coerenza con il PUP e con la legge provinciale per il governo del territorio. Nel merito di specifiche disposizioni si osserva:

articolo 7, comma 3: gli ambiti di applicazione di pareri o autorizzazioni sotto il profilo paesaggistico sono disciplinati dalla legge provinciale;

articolo 7, commi 5-6: la previsione di piani attuativi compete al PRG;

articolo 9, commi 3-4: il PTC fornisce opportunamente elementi informativi per il piano forestale e montano. Considerata la competenza provinciale rispetto a questo piano, il piano stralcio in materia di foresta-legno non trova riferimenti;

articolo 11, comma 4, lettera a): va chiarito che le aree di riserva hanno uso agricolo ma non ancora destinazione agricola;

articolo 17, commi 3-4: la disciplina va ricondotta alla legge urbanistica.

Osservazioni

Riguardo alle osservazioni di privati, pervenute direttamente o indirettamente al Servizio, ferma restando la competenza della Comunità Alta Valsugana e Bersntol alla adozione delle scelte di piano e all'esame delle osservazioni presentate nel periodo di deposito degli atti, si rileva che il presente parere contiene esplicitamente o implicitamente risposta adeguata rispetto ai relativi contenuti critici qualora gli stessi assumano rilevanza al fine della valutazione di competenza della Provincia.

CONCLUSIONI

Con riferimento al piano territoriale in argomento si riconosce l'approfondito lavoro di analisi e pianificazione, proponendo le osservazioni sopra esposte al fine, in particolare, della differenziazione tra la parte strategica e quella conformativa e, in generale, la coerenza con il quadro delineato dal Piano urbanistico provinciale.

Ciò premesso,

LA COMMISSIONE

- udito il Relatore;
- visti gli atti citati in premessa;
- dopo opportuna discussione;
- vista la l.p. 7.8.2003, n. 7;
- vista la l.p. 1.3.2008, n. 1;

- vista la l.p. 27.5.2008, n. 5;
- vista la l.p. 4.8.2015 n. 15;
- a voti unanimi dei presenti,

delibera

di esprimere, subordinatamente all'approfondimento e alla modifica dei contenuti del piano secondo le osservazioni sopra evidenziate, parere favorevole all'approvazione del piano territoriale di Comunità adottato dalla Comunità Alta Valsugana e Bersntol.

IL VICE PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE

- dott. Romano Masè -



IL SEGRETARIO

- rag. Maria Rita Chilovi -



ANT-FB

Au7



Servizio Urbanistica e Tutela del Paesaggio

Via Mantova 67 - 38122 Trento

P +39 0461 497013 - 7044

F +39 0461 497079

@ serv.urbanistica@provincia.tn.it

@ serv.urbanistica@pec.provincia.tn.it

ALLA
COMUNITA' ALTA VALSUGANA E BERSNTOL
SEDE

Trento,

03 OTT. 2017

Prot. n. S013/2017/ 536252/18.2.2./EC-FB

OGGETTO: COMUNITA' ALTA VALSUGANA E BERSNTOL: – Piano territoriale della Comunità - Rif.to delib. cons. n. 14 dd. 24 luglio 2017 – adozione definitiva (Prat. n. 2202)

PREMESSA

Con deliberazione dell'Assemblea n. 18 del 30 giugno 2015, pervenuta in data 16 luglio 2015, la Comunità Alta Valsugana e Bersntol ha adottato il piano territoriale della Comunità Alta Valsugana e Bersntol redatto dal Servizio Urbanistica della Comunità stessa ai sensi della legge provinciale 4 marzo 2008, n.1 e s.m.i.

Il procedimento di valutazione del piano è stato sospeso dal 28 luglio 2015 al 24 agosto 2015, per l'integrazione dei contenuti del piano con i relativi dati informativi. In data 29 luglio 2015 prot. 392334 si è evidenziata alla Comunità Alta Valsugana e Bersntol la necessità di attivare la verifica del possibile cambio di destinazione d'uso dei beni soggetti al diritto di uso civico presenti sul territorio della Comunità, tenuto conto delle proposte pianificatorie. In data 5 ottobre 2015 si è tenuta una conferenza di servizi istruttoria, con la partecipazione della struttura tecnica della Comunità e delle strutture provinciali competenti, per presentare il progetto di piano e fornire eventuali elementi di chiarimento.

In data 20 ottobre 2015 la Commissione provinciale per l'urbanistica e il paesaggio ha esaminato il piano territoriale (PTC), trasmettendo il parere di competenza in data 9 novembre 2015.

La Comunità dell'Alta Valsugana e Bersntol con deliberazione consiliare n. 14 di data 24 luglio 2017 ha definitivamente adottato, trasmettendolo allo scrivente Servizio in data 8 agosto 2017.

L'elaborazione del piano territoriale di Comunità è stata preceduta dall'approvazione dello schema di accordo-quadro di programma da parte della Giunta provinciale con deliberazione n. 598 del 17 aprile 2014 e conseguente sottoscrizione avvenuta in data 28 aprile 2014. Attraverso l'accordo-quadro di programma per l'elaborazione del piano territoriale la Comunità ha individuato le strategie territoriali di riferimento per il PTC.

Con deliberazione della Giunta provinciale n. 971 del 8 giugno 2015 è stato inoltre approvato il piano stralcio del PTC relativo alle aree del settore commerciale della Comunità Alta Valsugana e Bersntol, per l'adeguamento del piano alla disciplina urbanistica commerciale delineata dalla l.p. n. 17/2010. E' stato necessario provvedere all'adeguamento delle disposizioni della legge provinciale per il governo del territorio – l.p. n. 15/2015, entrata in vigore in data 12 agosto 2015 – che ha ridefinito il procedimento di approvazione dei piani territoriali della comunità e ha rivisto i relativi contenuti, rafforzando la

componente sovracomunale delle previsioni e assegnando, in particolare, agli stessi efficacia conformativa.

Rispetto a questo quadro di riferimento e agli obiettivi già fissati la Comunità ha elaborato il piano in argomento, mirando in particolare alla riqualificazione territoriale basata sui valori ambientali e paesaggistici, al rafforzamento del sistema economico locale in particolare attraverso l'innovazione del settore turistico incentrato sul sistema laghi e il ripensamento della zona del porfido, alla ottimizzazione dei servizi.

VERIFICA DEI CONTENUTI DELLA ADOZIONE DEFINITIVA

Nel prosieguo vengono indicate le modifiche necessarie per procedere all'approvazione della Giunta Provinciale, assumendo come riferimento i temi trattati dalla Commissione provinciale per l'urbanistica e il paesaggio (CUP) e con riguardo alle controdeduzioni adottate dalla Comunità.

CONTENUTI DEL PIANO

Il parere reso dalla CUP ha evidenziato l'importante lavoro di analisi e di approfondimento anche progettuale del territorio, articolato sulle maggiori tematiche di competenza del piano.

Per quanto attiene i contenuti del piano, sono stati richiesti alcuni perfezionamenti anche in ragione delle innovazioni introdotte dalla l.p. 15/2015 che ha rivisto l'impostazione del piano territoriale, al fine di assicurarne certezza delle previsioni e chiara distinzione tra la parte strategica e quella conformativa.

Si precisa che il distinguo richiesto va reso con riferimento, per le previsioni conformative, alle sole previsioni di cui all'articolo 23 comma 3 della l.p. 15/2015. I restanti contenuti del piano saranno distinti tra elementi che il piano riporta a titolo ricognitivo (desunti dai piani sovraordinati) e indicazioni strategiche o di indirizzo del piano territoriale. L'individuazione dei contenuti a carattere conformativo assume particolare rilevanza con riferimento alla disapplicazione degli eventuali contrastanti contenuti dei PRG e con riguardo alle future trasformazioni del territorio.

A fronte della richiesta di assicurarne certezza delle previsioni e chiara distinzione tra la parte strategica e quella conformativa, si rileva che il PTC definitivamente adottato non chiarisce in modo espresso il distinguo tra esse, omettendo inoltre di precisare se talune previsioni assumano mero valore indicativo o di indirizzo. L'introduzione nelle norme delle "Disposizioni a carattere conformativo" associate a contenuti diversi da quelli di cui all'articolo 23 comma 3 della l.p. 15/2015 non è corretta e deve essere rivista, in conformità alle disposizioni di legge.

In merito alle indicazioni a carattere strategico, si evidenzia che talune scelte paiono poco coerenti con gli obiettivi di tali indicazioni; risulta difficile comprendere se siano da considerarsi come indirizzi forti o meno per la pianificazione subordinata.

Si richiama – ad esempio – il difficile distinguo tra i "*Limiti dell'Insediamento*" e la "*Direzione di Contenimento dei Limiti dell'insediamento*". Questi ultimi in cartografia paiono indicazioni strategiche tese a individuare limiti che l'edificazione non deve oltrepassare, ma al contempo non sono trattati dalle norme di attuazione. Per contro, i "*Limiti dell'Insediamento*" coincidono con la perimetrazione di talune aree con previsioni insediative esistenti, escludendo aree interstiziali (vuote) tra le Direzioni e le aree zonizzate. Al contempo le norme, al neo-introdotta comma 8 dell'articolo 17, richiamano i "*Limiti del sistema insediativo*", una denominazione assente tra le voci di legenda della Carta di Regola. E' necessario evitare il ricorso a più forme di "limiti" se riferite allo stesso obiettivo e assicurare per le voci di legenda il chiaro ed univoco rimando alle norme tecniche corrispondenti, precisando attraverso queste ultime se le indicazioni siano strategiche o di indirizzo. Si ritiene inoltre che se i limiti assumono valenza strategica, non è necessario che i PRG che li interpretino secondo i criteri di delimitazione descritti dal PUP all'articolo 11 con riferimento alle aree di tutela ambientale (come indicato dal nuovo comma 8 dell'articolo 17 delle norme di attuazione del PTC); al contempo gli scostamenti che per esigenze quali quelle abitative e di sviluppo degli insediamenti vengono ammessi dalle norme del PTC – sempre al comma 8 dell'articolo 17 – non sono congrui rispetto alla valenza strategica che il PTC assegna.

Per quanto attiene l'individuazione cartografica dei limiti/direzioni, si rilevano casi di incoerenza rispetto al sistema delle previsioni o alle previsioni di aree agricole, quali ad esempio il caso di Palù del Fersina,

loc. Jerger, ove possibili imprecisioni grafiche determinano aree prive di previsione agricola a ridosso delle Direzioni o dove vi è un'area con grado di trasformabilità posta oltre il limite della Direzione. Si richiamano casi affini al paragrafo dedicato alle aree agricole.

La ricognizione del patrimonio edilizio esistente, richiesta quale integrazione ai contenuti del PTC in ragione delle innovazioni della l.p. 15/2015, è stata condotta attraverso le integrazioni delle "Linee di indirizzo per il dimensionamento dei PRG" che segnala come sia possibile dare risposta al fabbisogno abitativo attraverso le aree pianificate non attuate, il recupero degli edifici esistenti e la rigenerazione urbana dei tessuti insediati; tali verifiche attestano che è possibile una sensibile riduzione delle previsioni urbanistiche non attuate (50% delle zone C e 30% delle zone B). E' dunque necessario che sia chiarito che l'adeguamento delle previsioni dei PRG dovrà seguire tale approccio; sia chiarito se ciascun PRG dovrà introdurre la riduzione in misura proporzionale. Considerate le scelte del PTC sopra richiamate, sia chiarita la destinazione che il PTC prefigura per le quote individuate dai "piani d'area di trasformazione" richiamati nelle linee guida per il dimensionamento dei PRG (pag. 69 testo raffrontato) e dalle norme di attuazione (articolo 22 comma 4) eccedenti il 10% e 20% di alloggi per edilizia sociale.

Valutazione strategica del piano

Il piano è stato sottoposto a valutazione strategica ai sensi delle disposizioni di cui al d.P.P. 14 settembre 2006, n. 15-68/leg e s.m.; allegato al rapporto ambientale è il documento relativo ai siti Natura 2000, dove attraverso schede sono descritte le aree tutelate e valutati i possibili effetti.

Come riportato nella sintesi del rapporto ambientale – in prima adozione - sia la parte strategica che quella relativa alle azioni, pur con il necessario rinvio alla precisazione degli interventi in sede di attuazione del piano, "è stata verificata la sostanziale coerenza degli obiettivi del PTC con i criteri di sostenibilità ambientale. Solo per quello che riguarda l'azione del PTC inerente al recupero delle aree prative e pascolive in contesti boscati di recente formazione, è segnalata una interazione condizionata con il criterio relativo alla riduzione del suolo e tutela della biodiversità dei sistemi biologici e forestali."

In adozione definitiva il Rapporto ambientale è stato rivisto ed integrato, aggiornando le scelte oggetto di valutazione in ragione delle modifiche introdotte a seguito della prima adozione e descrivendo con attenzione lo sviluppo del percorso di valutazione che ha accompagnato il piano nelle diverse fasi. E' stato integrato e rivisto il piano di monitoraggio, attraverso la definizione degli indicatori di riferimento e l'introduzione delle tempistiche. Esse definiscono una scansione temporale delle attività di monitoraggio (divise in fasi diverse, ogni quindici e trenta mesi, con obiettivi diversificati) finalizzate alla costituzione di rapporti valutativi nel breve, medio e lungo periodo ed un rapporto "ex post" (scansione temporale 5, 10, 15 e 20 anni). Si riconosce il valore della visione di lungo periodo e la particolare attenzione della definizione del percorso di valutazione in itinere.

La versione di raffronto non evidenzia le parti stralciate (come ad es. il passaggio sopra richiamato), ma esclusivamente quelle introdotte. Risulta complesso comprendere il distinguo tra le tabelle non variate e quelle introdotte in adozione definitiva. Il documento necessita pertanto dei perfezionamenti necessari a comprendere le modifiche introdotte.

La "Sintesi della valutazione strategica", aggiornata in adozione definitiva, attesta che "Il piano si riconosce nei cardini progettuali definiti dal PUP - invariante, paesaggio, reti, domanda sociale di trasformazione - rispetto ai quali il PTC ha cercato di essere il più coerente possibile, nella definizione degli assi e dei temi strategici, delle strategie e delle azioni che le realizzano. Adeguata attenzione è stata rivolta alla messa in pratica delle politiche provinciali, nazionali, comunitarie e internazionali nel campo ambientale, sociale e dello sviluppo territoriale". In merito alla coerenza delle strategie con i principi di sostenibilità e con le politiche comunitarie, il Rapporto ambientale segnala la sostanziale rispondenza, con casi di non pertinenza. Attesta inoltre che "le strategie del PTC rispondono pienamente agli indirizzi del PUP" e "la completa coerenza delle strategie scelte rispetto al contesto territoriale" della comunità.

Il Servizio Autorizzazioni e Valutazioni ambientali in relazione alla procedura di valutazione ambientale strategica a cui il Piano è soggetto ai sensi dell'articolo 3bis, comma 1, del decreto del Presidente della Provincia 14 settembre 2006, n. 15-68/Leg e s.m., riferisce quanto segue:

“Con deliberazione dell'Assemblea della Comunità n. 18 di data 30 giugno 2015 è stato adottato in via preliminare il Piano Territoriale della Comunità (PTC) Alta Valsugana e Bersntol, comprensivo di Rapporto ambientale preliminare in quanto soggetto a valutazione ambientale strategica (VAS) ai sensi dell'articolo 3bis, comma 1, del D.P.P. 14 settembre 2006, n. 15-68I Leg (Regolamento VAS). Nell'ambito del processo VAS, lo scrivente Servizio aveva trasmesso al Servizio Urbanistica e tutela del paesaggio le proprie osservazioni (prot. n. 514684 di data 9 ottobre 2015), concentrando l'attenzione sul Rapporto ambientale in quanto strumento fondamentale per la disamina delle possibili interazioni tra le azioni previste dallo strumento pianificatorio e le matrici ambientali interessate, con la precisa finalità di individuare eventuali misure di mitigazione o compensazione in grado di garantire la sostenibilità ambientale del piano stesso e di definire un adeguato monitoraggio ambientale.

A seguito del periodo di consultazione, i contenuti del PTC sono stati integrati e modificati, anche alla luce delle osservazioni pervenute sia da parte delle strutture provinciali sia da parte di altri enti e privati cittadini, e quindi adottati in via definitiva con deliberazione dell'Assemblea della Comunità n. 14 di data 24 luglio 2017.

Premesso che, ai fini della valutazione ambientale strategica, la struttura ambientale che deve esprimersi “con parere obbligatorio e vincolante sui profili ambientali del piano o del programma, compresa la valutazione dei possibili effetti sull'ambiente” (art. 5 bis, comma 2 del sopra citato Regolamento VAS) è individuata nella struttura competente in materia di ambiente dell'ente cui spetta l'adozione del piano stesso così come specificato nell'art. 2 comma 1 lettera f) del Regolamento di cui sopra, si evidenzia come i rilievi contenuti nella ns. nota prot. n. 514684 del 2015 sono stati presi in considerazione e, in linea di massima, recepiti nell'elaborazione del Rapporto ambientale ora in disamina.

Si riportano tuttavia alcune ulteriori osservazioni.

Il Rapporto ambientale presenta una trattazione maggiormente approfondita delle caratteristiche e delle problematiche del territorio rispetto alla versione adottata in via preliminare. La coerenza interna ed esterna è stata indagata nel dettaglio e illustrata attraverso numerose tabelle e matrici, secondo le “Indicazioni metodologiche per l'autovalutazione dei PTC”, approvate con D.G.P. n. 349 del 26 febbraio 2010 ai sensi dell'Allegato III del Regolamento VAS: a tal proposito, si suggerisce un ulteriore controllo allo scopo di verificare la completezza del quadro pianificatorio relazionato al PTC ed evitare incongruenze tra le varie rappresentazioni.

Si segnala infatti che non è stata evidenziata l'interazione con il Piano provinciale di gestione del rischio alluvioni, approvato con deliberazione della Giunta provinciale n. 2209 del 3 dicembre 2015: si citano, ad esempio, l'azione 1.1.1c “Ripristinare la funzione idraulica degli alvei fluviali, intesi anche come aree di espansione spontanea dei corsi d'acqua in fase di piena con fini di generale sicurezza idraulica del territorio” e la strategia 1.4.1 “Ridurre la vulnerabilità del territorio rispetto al rischio idrogeologico e idraulico” del PTC, che appaiono intrinsecamente correlate a tale tematica.

Si sottolinea inoltre che non sono ancora stati approvati né il Piano Forestale e montano (ora previsto a livello provinciale e non più per ambiti di Comunità) né il Piano provinciale della mobilità (erroneamente definito come Piano dei trasporti). Peraltro, in riferimento alla tematica trasporti e infrastrutture ed in particolare all'azione 2.1.1a inerente al consolidamento e potenziamento dell'asse viario della Valsugana, si prende atto della volontà della Comunità di confermare le previsioni già contenute nel PUP, tra le quali si menziona la realizzazione del tunnel sotto il colle di Tenna.

Dalla lettura del Quadro logico del PTC, illustrato al paragrafo 2.2.1, si apprende l'intenzione della Comunità di programmare la revisione completa del Piano di smaltimento rifiuti speciali della Comunità (azione 3.4.2a): a tal riguardo, partendo dal presupposto che una rivisitazione integrale si configura sostanzialmente come redazione di un piano ex novo, si ricorda che tale Piano rientra nell'ambito di applicazione del Regolamento VAS, così come definito dall'art. 3, comma I dello stesso, e dovrà essere quindi direttamente sottoposto ad un processo di VAS.

Il capitolo 6 “Elementi per il monitoraggio e la valutazione in itinere” è stato opportunamente integrato con la definizione della scansione temporale delle attività e con l'indicazione delle modalità di presentazione e di comunicazione dei risultati.

I parametri da monitorare sono suddivisi in indicatori prestazionali, volti a valutare l'efficacia e l'efficienza del PTC, e in indicatori descrittivi dello stato dell'ambiente e del territorio. Questi ultimi sono gli stessi proposti nel capitolo 3 “Analisi del contesto ambientale, paesaggistico e territoriale” allo scopo di delineare lo stato attuale e supportare quindi la valutazione ex ante del Piano: a tal fine, si ritiene utile procedere già in questa fase al popolamento dei dati in modo da costituire i valori di riferimento iniziali da confrontare con la situazione ex post.

Al riguardo, affinché la Comunità possa disporre di uno strumento utile ad individuare eventuali misure correttive delle azioni di piano, si suggerisce infine di coinvolgere fin da subito i soggetti produttori/fornitori dei dati per ottenere informazioni sulla pertinenza, la reale significatività e la possibilità di popolamento degli indicatori proposti”.

Cartografia

L'apparato cartografico è stato rivisto, migliorando la leggibilità di numerosi tematismi, ma senza assicurare la comprensibilità di tutti (Carta di regola e Carta del Paesaggio). La presenza di numerose voci di legenda tematizzate con retini pieni (talvolta semitrasparenti) non consente la lettura della stratificazione degli elementi di piano né su base cartacea, né su supporto digitale (formato .pdf). Nell'intento di chiarire meglio quanto richiesto in prima adozione, si pongono gli esempi dell'area Saletti del Comune di Alta Vigolana ove la sovrapposizione dei Gradi di trasformabilità ai tematismi di piano (produttivo e insediato) non rendono riconoscibili le diverse cromie e dell'area di Ischia Lunga di Caldonazzo ove non si coglie la sovrapposizione degli Ambiti di criticità (riordino paesaggistico) e i Gradi di trasformabilità (Carta di Regola). Pur riconoscendo la complessità di gestione di legende così ricche di informazioni a carattere stratificato, si ritiene imprescindibile assicurare la leggibilità di tutti i contenuti. Si suggerisce pertanto di valutare l'opportunità di introdurre elaborati di sintesi che rappresentino esclusivamente i contenuti cogenti e gli indirizzi strategici vincolanti per la pianificazione subordinata.

Con riferimento ai contenuti a carattere conformativo si rilevano incongruenze tra i tematismi indicati come tali dalle legende degli elaborati e le disposizioni normative. Si rivedano le indicazioni delle legende, in coerenza con le modifiche richieste in merito alla distinzione tra contenuti strategici e cogenti ed assicurando che l'indicazione sia coerente su ciascun elaborato (es. viabilità di prima categoria esistente conformativa nella Carta del paesaggio e nell'Inquadramento strutturale, non nella Carta di regola; le aree estrattive sono conformative nell'Inquadramento strutturale, non nella Carta di regola etc.).

Al fine di assicurare la piena leggibilità dei contenuti degli elaborati cartografici è necessario che vi siano chiari rimandi tra i tematismi e le relative disposizioni normative. Le norme di attuazione riportano sovente definizioni non rispondenti alle voci di legenda e talvolta recano precise disposizioni normative difficilmente riferibili ai tematismi. Si pone il caso delle norme e delle indicazioni del piano (documenti, relazioni, schede, linee guida, etc.) che fanno riferimento in termini generali alle aree produttive; l'apparato cartografico distingue e individua con forme differenti, non coincidenti e talvolta eccedenti gli Ambiti produttivi strategici, le aree produttive provinciali e locali. Considerando poi che negli Ambiti produttivi strategici oltre alle produttive ricadono ambiti insediati con destinazione produttiva secondo i PRG (ma non riconosciuta dal PTC) alla stregua di aree con altra destinazione (quale quella scolastica, es. IP3 Caldonazzo), risulta particolarmente complesso comprendere a quali zone gli indirizzi di piano facciano riferimento, visto anche l'articolo 19 che associa alla promozione di interventi strategici una destinazione con valenza indicativa. Si ritiene necessario chiarire espressamente tali riferimenti intervenendo anche in norma. La delimitazione degli areali dei tematismi richiamati dovrà essere resa coincidente (es. Civezzano loc. Sille), se necessario al netto della rete viaria.

Quanto qui rilevato con riferimento alle aree produttive è emerso a seguito del perfezionamento degli elaborati della adozione definitiva e trova corrispondenza con la richiesta di evitare la duplicazione delle informazioni di cui al parere. Relativamente ai rilievi della CUP riferiti alla prima adozione, si riconosce l'avvenuta correzione dei contenuti dei file shape, evidenziando tuttavia che gli stessi mancano del distinguo tra "esistenti" e "di progetto", richiesta in conformità alle codifiche informative della legenda standard.

Con riferimento alla cartografia si evidenzia infine che le modifiche apportate al piano, per necessaria chiarezza e conoscenza, vanno puntualmente rappresentate, posto il valore giuridico del piano adottato e gli effetti determinati da tutte le sue previsioni.

Nel merito dei dati dell'informatizzazione del piano si riporta di seguito il parere espresso dall'Ufficio Sistemi informativi:

"La deliberazione n.1227 dd. 22/07/2016 relativa alla "Approvazione delle specificazioni tecniche per l'integrazione dei sistemi informativi degli enti territoriali nell'ambito del Sistema Informativo Ambientale e Territoriale (SIAT) e nel sistema software per la gestione dei piani urbanistici (GPU) della Provincia autonoma di Trento ai fini dell'uniformità e omogeneità della pianificazione per il governo del territorio", ha previsto l'obbligatorietà della presentazione dei piani urbanistici comunali (PRG) anche in formato digitale utilizzando il sistema GPU-front end a decorrere dal 1 gennaio 2017, rinviando la presentazione dei piani urbanistici delle Comunità di Valle e dei Parchi all'attivazione della specifica sezione all'interno del GPU. Quest'ultima funzionalità è stata implementata e si sta ora completando l'aggiornamento della manualistica per darne adeguata informazione agli enti interessati.

Pertanto in riferimento alla specifica richiesta di cui all'oggetto si formula il seguente parere di competenza circa la verifica della conformità digitale dei dati dell'adeguamento cartografico del PTC della Comunità dell'Alta Valsugana e

Bersntol trasmessi dall'ente su CD con riferimento alla classificazione dei file in formato shape (GIS), secondo le modalità richieste dal sistema GPU operativo anche per la parte dei PTC utilizzabile dalla Comunità direttamente o tramite l'ausilio del tecnico esterno incaricato, previa autenticazione.

La strutturazione delle informazioni fornite non ha consentito di eseguire i controlli con il software GPU, poiché il file in formato shape Z406_L-confine di comunità, obbligatorio, e i 38 tematismi con i codici simili a quelli previsti dalla Legenda standard consegnati, non sono stati correttamente classificati come previsto dalla Legenda stessa in quanto mancanti del suffisso _PTC.

Procedendo ad analizzare i file con sistemi GIS al di fuori del GPU, si è riscontrato che 10 shape files, di cui 7 relativi alle Aree per infrastrutture e servizi (F401_L, F403_L, F405_L, F415_L, F417_L, F421_L e F426_L) e 3 relativi ad Aree di Antico insediamento e di interesse ambientale e culturale (Z310_P, Z313_P e Z316_P), sono riferiti all'intera copertura provinciale e non alla specifica area di competenza della Comunità, condizione questa che blocca tutte le altre verifiche, non permettendo il superamento prioritario della verifica "Extent" (verifica di Estensione Geografica).

Analogamente il tema Z303_P-Sito archeologico contiene al suo interno due elementi posizionati al di fuori del confine provinciale (circa 1.000 km ad est della reale collocazione) non potendo superare per questo la verifica "Extent" (verifica di Estensione Geografica).

Si rinvia a codesto ufficio valutare l'eventuale approvazione del piano in assenza delle verifiche informatiche tramite GPU che non si è potuto eseguire per la consegna di dati non compatibili col sistema. E' auspicabile che la Comunità direttamente o tramite i tecnici esterni incaricati provveda alla sistemazione dei files ed alla ritrasmissione del piano utilizzando il GPU".

INFORMATIZZAZIONE DEL PTC

Nel merito dei dati dell'informatizzazione del piano si segnala quanto segue.

Non tutti gli "elementi del Piano con effetto conformativo" sono stati consegnati nel formato .shp come ad es. *PTC_area a destinazione attrezzature di interesse pubblico.shp*, *PTC_area a destinazione scolastica.shp*, *PTC_area a destinazione sportiva.shp*, *PTC_ree a destinazione residenziale pianificate non insediate.shp*, *PTC_area residenziale edilizia pubblica esistente.shp*, *PTC_area residenziale edilizia pubblica di progetto.shp* etc. che risultano mancanti.

Alcuni dati shp sono estesi a tutta la provincia anziché essere "ritagliati" all'interno della Comunità di Valle di competenza ad es. *F403_L principale 1°cat esistente.shp*, *F405_L principale 1°cat di progetto.shp*, *Z313_ZPS.shp*, *F421_Lsecondaria_pista cilabile_progetto.shp*, *Z310_protezione laghi.shp* etc.

Si rilevano alcuni problemi di non corretta georeferenziazione per i seguenti dati che si chiede di verificare: *Z303_P_sito archeologico.shp*, *Z104_L-corsi d'acqua lineari.shp* e *Z105_L-Canali.shp* etc.

Nel dato *F426_L_ferrovia esistente.shp* sono ricompresi anche alcuni tratti di ferrovia locale di progetto (nel Comune di Levico) che vanno inseriti nel dato *F427_L*, in conformità con il PUP, e che devono essere integrati in legenda, per assicurare la correttezza delle informazioni.

Nella legenda della carta dell'Inquadramento Strutturale è da correggere la dicitura delle aree E103_P-area agricola, E104_P-area agricola di pregio, posto che sono state "invertite" le denominazioni.

Il dato *F421_L_secondaria_pista cilabile_progetto.shp* contiene tutte le piste ciclabili e non solo quelle di progetto: nella legenda standard il codice da utilizzare per le piste ciclabili esistenti è F420_L;

Il tratto di viabilità della SP233 di Roveda nel Comune di Frassilongo (indicato come viabilità principale di progetto nel PUP) è classificato nel PTC sia come viabilità esistente che come viabilità di progetto; è necessario chiarire la natura del tratto di viabilità, individuandola in maniera univoca.

Nella carta dei sistemi naturalistici sono indicati come "elementi del Piano con effetto conformativo" i seguenti dati: PTC-siti natura 2000, PTC-aree di protezione fluviale, PTC-riserve locali che non trovano riscontro nei dati in formato .shp. Inoltre si chiede di verificare la corretta denominazione degli stessi in riferimento alle Carta di regola, Carta del paesaggio etc.

Il parere reso dalla CUP evidenziava alcune incongruenze cartografiche, in parte risolte, con riferimento alle quali si chiedono le integrazioni o i chiarimenti di seguito indicati:

- per quanto riguarda i perfezionamenti inerenti le aree produttive, si riconosce una parziale modifica, già richiamata in precedenza;
- relativamente alla rappresentazione dei laghi si rileva che le incongruenze relative al Lago delle Piazze non sono state superate e si chiedono chiarimenti in merito, posto che si rileva che l'areale del PTC che individua il lago eccede sia quello del PUP che l'area di protezione dei laghi. Si rileva inoltre la presenza di spazi vuoti e non tematizzati, posti tra i laghi e le relative aree di protezione

(es. Fornace e Vigalzano).

- la rappresentazione dei biotopi provinciali nella Carta dei sistemi di tutela ambientale non è stata integrata ed è necessaria; si fa presente che alla voce di legenda, che è stata inserita, non corrispondono i necessari areali che dovranno essere riportati (shape del PUP "PUPbiop"). Le perimetrazioni delle riserve locali continuano a non risultare corrette rispetto alle previsioni dei PRG vigenti; a fronte delle controdeduzioni che richiamano l'avvenuta correzione, emerge che è stata variata la sola riserva di Roncogno di Pergine Valsugana per altro con una perimetrazione divergente da quella del PRG. Si ribadisce la necessità di provvedere all'adeguamento delle perimetrazioni.
- per quanto riguarda la viabilità – visti anche i rilievi resi dal Servizio Opere Stradali in prima adozione - permangono talune criticità, per le quali sono necessari chiarimenti ed integrazioni, anche con riferimento al parere del Servizio Opere Stradali:
 1. in adozione definitiva è stato introdotto il distinguo tra le tipologie di reti viarie (esistente/di progetto) omettendo indicazioni di casi di potenziamento; si chiede di chiarire se la mancata individuazione delle strade in potenziamento sia una scelta di piano o un refuso grafico. Pur in presenza di un passaggio nel testo delle controdeduzioni che fa cenno alla avvenuta rappresentazione dei tratti in galleria, non se ne rileva la presenza negli elaborati e non ne viene fornito il corrispondente file shape; si chiedono chiarimenti in merito.
 2. Analogo rilievo vale per il collegamento funzionale previsto dal PUP e definito come "collegamento - E1 - Variante al collegamento Pergine - Canezza tra la S.S. n. 47 e la S.P. n. 8".
 3. Non risulta parimenti inserito o leggibile il collegamento funzionale previsto dal PUP e definito come "collegamento - F1 - Variante alla S.P. n. 83 per la circoscrizione di Baselga di Pinè".
 4. La galleria sulla S.P. n. 83 presso l'abitato di Nogarè è stata inserita come strada di progetto, così come prevista dal PUP, ma non viene indicata come tracciato in galleria.
 5. In merito al "potenziamento connessione Altopiano Vezzena – Fondovalle" inserito nella Carta della mobilità M1 della prima adozione sono stati adottati i chiarimenti richiesti, ma viene omessa la rappresentazione del tracciato, assente anche nei file shape; si chiede di verificare la Carta della mobilità M1, posto che le Controdeduzioni paiono confermare l'esistenza del tracciato.
- Si rileva inoltre la presenza di modifiche inerenti l'assetto viabilistico introdotte in adozione definitiva e che paiono non trovare riferimento alle osservazioni. Si richiama il caso della galleria del colle di Tenna - che il PUP individua come collegamento funzionale - il cui innesto alla viabilità in soprassuolo viene spostato verso ovest, variando il sistema delle connessioni con i limitrofi abitati. Si precisa che le modifiche introducibili in adozione definitiva devono essere riferite a rilievi avanzati al parere reso con riferimento alla prima adozione o possono discendere da progetti in corso di valutazione o di realizzazione già concertati con i competenti Servizi provinciali; si chiedono chiarimenti in merito.

Altri documenti

Dalla consultazione della documentazione agli atti relativa al sistema delle cave, si rileva un'incongruenza tra il contenuto dei file in formato .pdf e la copia cartacea. Nella copia cartacea manca l'allegato relativo alle "Best practice". Ai fini dell'approvazione del piano si chiarisca se l'allegato è parte integrante del piano e se è stato adottato dal Consiglio.

Verifica rispetto agli strumenti provinciali di pianificazione del pericolo idrogeologico

Sotto il profilo dei vincoli preordinati alla sicurezza del territorio si fa presente che, oltre al rispetto della Carta di sintesi geologica provinciale, di cui è in vigore l'8^a aggiornamento, gli strumenti urbanistici e i conseguenti interventi edilizi sul territorio, devono essere verificati rispetto al Piano generale di utilizzazione delle acque pubbliche, entrato in vigore l'8 giugno 2006.

Il Servizio Bacini montani, per gli aspetti di competenza, segnalava che non è ammesso che una previsione urbanistica generi rischio elevato (R3) o molto elevato (R4) a meno che un apposito studio di compatibilità, redatto ai sensi delle N.d.A. del PGUAP, non dimostri la compatibilità della previsione medesima con la pericolosità esistente.

In merito agli interventi ammessi in area ad elevata pericolosità o in area critica recuperabile per la CSG (quelli previsti dalle Norme di Attuazione della Carta di sintesi geologica), il PTC all'articolo 8, comma 8 delle norme fa richiamo alla disciplina di settore con riferimento alla sola qualità delle acque.

Si ribadisce quanto indicato in prima adozione: "Per la pianificazione in aree individuate da ambiti fluviali di interesse idraulico va fatto riferimento all'art. 32 delle N.d.A. del PGUAP. Per quanto riguarda, in particolare, le aree di esondazione lungo il Fiume Brenta va mantenuta un'opportuna destinazione urbanistica, compatibile con la funzione dell'ambito fluviale di interesse idraulico (agricolo, improduttivo, ...). Al fine di preservare la capacità di laminazione di tali aree è necessario non alterare le quote del terreno (ad esempio con interventi di bonifica agraria che comportano scavi e riporti che compromettono la capacità di laminazione delle aree medesime). Nello specifico si evidenzia che eventuali interventi di valorizzazione nella gola del Centa e lungo il lago di Caldonazzo, quale ad esempio il progetto di riqualificazione promosso dalla Provincia, devono essere pianificati in coerenza con quanto previsto dalle norme di settore (pianificazione, gestione del demanio idrico e tutela della fascia di rispetto idraulico) e non devono prevedere strutture, anche di modesta entità, in aree vulnerabili. Il Servizio Bacini montani rimane comunque a disposizione per definire e concordare eventuali interventi che interferiscono e/o si localizzano in fregio ai laghi e ai corsi d'acqua."

Il Servizio Geologico esprimeva alcune considerazioni, in relazione alle quali si evidenzia quanto segue.

Il PTC non introduce la descrizione geologica e geomorfologica delle aree di interesse geologico individuate in cartografia, precisando nelle Controdeduzioni che la valorizzazione ed il recupero dovranno fare riferimento alle norme di settore e prefigurando la futura individuazione del "GeoParco del Lagorai" attraverso percorsi partecipativi. Le possibili iniziative di valorizzazione sono descritte dalla Relazione illustrativa sui temi del paesaggio, non variata in adozione definitiva.

Il parere del Servizio Geologico precisava che il PTC "quale strumento di conoscenza e sensibilizzazione del territorio sviluppare la tematica dei siti di interesse geologico. Il PUP quale strumento di indirizzo, individua alcune tipologie di questi beni demandando alla pianificazione subordinata la regolamentazione dei siti individuati dallo stesso, ma anche l'individuazione di ulteriori beni meritevoli di essere valorizzati". Si rammenta che con l'approvazione del presente piano, decadono le previsioni del PUC a cui le Controdeduzioni fanno richiamo con riferimento alle parti descrittive.

Per gli aspetti di competenza attinenti al PGUAP, l'Agenzia provinciale per le risorse idriche e l'energia riportava varie osservazioni, richiamando le osservazioni del Servizio Bacini montani e rilevando quanto segue in merito alla delimitazione delle aree di protezione fluviale. Veniva in particolare chiesto di "definire in modo più chiaramente interpretabile, così da non lasciare adito a dubbi, quali interventi sono ammissibili e quali non sono ammissibili rispettivamente nelle tre nuove aree di protezione fluviale individuate". Le integrazioni riportate al documento Sistema delle acque superficiali, precisano le azioni (prescrizioni orientative e di indirizzo) ma non declinano interventi ammessi e non. Si chiarisca se a corredo del PTC vi sono indicazioni in merito, assicurando per esse la dovuta evidenza.

Nella sezione relativa ai *Sistemi insediamenti produttivi* delle norme di attuazione all'articolo 19 sono state introdotte integrazioni anche con riferimento al parere dell'Agenzia provinciale per le risorse idriche e l'energia, tuttavia a fronte della richiesta di armonizzazione tra aree produttive e nuove aree di protezione fluviale viene stabilita al comma 8 la prevalenza delle prime su altre disposizioni del PTC; sia chiarito che le dovute forme di tutela devono essere comunque garantite.

Ciò premesso, considerate le previsioni a carattere cogente, che il PTC ha chiaramente individuato in adozione definitiva, andranno stralciate le nuove previsioni che interessano l'area a elevata pericolosità, determinando R4 o R3 a meno di non produrre gli studi di compatibilità da sottoporre alle strutture provinciali competenti.

Verifica rispetto alla Carta delle tutele paesistiche del Piano urbanistico provinciale

In merito all'"approfondimento delle indicazioni relative agli elementi delle reti ecologiche e ambientali,

comprese le aree di protezione fluviale”, nei limiti indicati dal PUP, gli elementi del Piano sono stati rivisti confermando i contenuti derivanti dal rilevante lavoro di lettura del territorio della Comunità ed affinando la disciplina delle trasformazioni a partire dal tema del paesaggio. Permane la difficoltà di comprensione di taluni contenuti, che potrebbe portare ad una pluralità di interpretazioni – già evidenziata in prima adozione – che non sempre concorre a chiarire limiti e possibilità di intervento. Si rileva che dalla lettura del documento relativo alle controdeduzioni, emerge che la verifica condotta in adozione definitiva pare essere stata limitata al solo caso che il parere della CUP ha portato quale esempio e cioè le aree lacuali e gli ambiti fluviali. Relativamente a questi temi, in adozione definitiva sono stati integrati e rivisti gli articoli 6 e 7 delle norme di attuazione, distinguendo le disposizioni a carattere conformativo da quelle di indirizzo (anche con riferimento a quanto rilevato dal parere della CUP al paragrafo “aree di protezione fluviale”).

L'articolo 6 “Paesaggio d'acqua fluviale”, per quanto attiene la disciplina per gli interventi, demanda al PGUAP e alle “*norme ed indirizzi specificati nelle schede linee di azione del PTC*”; non si comprende dunque se i contenuti delle linee di azione siano da considerarsi di indirizzo, come indica il testo del comma 3, o cogenti, come indica il titolo assegnato ai commi da 1 a 4. La norma dovrà essere integrata assicurando la dovuta chiarezza. Pari integrazione si rende necessaria anche per l'articolo 7 “Paesaggio d'acqua lacustre”, che presenta analoga indicazione.

La modifica della perimetrazione non compete ai PRG ed è dunque necessario eliminare il comma 4 dell'articolo 7.

Per l'esercizio della Tutela del paesaggio negli ambiti lacustri viene fatto richiamo ai Criteri del PUP, sino all'approvazione dei manuali/abachi di cui all'articolo 30 delle norme di attuazione del PTC; si chiede di chiarire se tale disposizioni siano necessarie in quanto vi sono ambiti esclusi dalle aree di tutela e, in caso contrario, si valuti se eliminare il comma al fine di evitare informazioni ed indicazioni che possono apparire ridondanti.

Permane la difficile comprensione dei contenuti a carattere normativo, che disciplinando agli ambiti ecologici lacustri. La norma fa riferimento agli ambiti con valenza ecologica, agli ambiti con valenza paesaggistica e al sistema complesso di paesaggio lacustre (ricorrendo a denominazioni non coincidenti con le voci di legenda). L'indicazione di cui al comma 6, che definisce gli ambiti lacustri paesaggistici come sotto-categoria dei sistemi complessi di paesaggio, non trova rispondenza con il sistema complesso d'acqua lacustre. Si evidenzia infatti che alle tre denominazioni corrispondono areali non coincidenti, con conformazioni geometriche che paiono prive di relazioni. Se la scelta del PTC è quella di individuare indicazioni normative diverse per ciascun tipo di ambito/sistema, la norma necessita di essere rivista.

Relativamente al neo-introdotta comma 7, che stabilisce che i “programmi di sviluppo delle aree lacustri” (leggasi aree di protezione dei laghi) necessitano di essere attuati attraverso piani attuativi, riconoscendo il valore strategico della proposta, si rileva che l'indicazione dal carattere cogente pare incoerente con il carattere indicativo del paragrafo “disposizioni di indirizzo”. Si chiede inoltre di chiarire se l'intenzione sia quella di limitare i programmi strategici di sviluppo nelle sole aree di protezione o nei diversi abiti lacustri indicati dal piano.

Non sono stati forniti elementi a che richiamino l'avvenuta verifica delle perimetrazioni in ragione delle valenze paesaggistiche, che non necessariamente devono coincidere con quelle ecologiche; si riscontra infatti la coincidenza degli areali sull'intero territorio, a meno di porzioni dalle dimensioni particolarmente contenute e residuali.

Riguardo ai vari temi si evidenziano i seguenti elementi di incongruenza rispetto al PUP, da risolvere in sede di adozione definitiva del piano:

- area di tutela ambientale. Sia mantenuta la conformazione dell'area di tutela definita dal PUP per l'area prossima alla S.P. 47 a Civezzano, posto che l'esclusione di tessuti edificati manca di coerenza – necessariamente richiesta dal PUP - rispetto al sistema complesso di paesaggio fluviale che il PTC stesso individua e rispetto alla cui presenza rimanda all'esercizio della tutela del paesaggio (articolo 7 comma 6 delle norme di attuazione). In merito alle risorse naturalistiche (ad es. SIC, ZPS, Siti archeologici, Beni ambientali, etc.) rappresentate nella Carta delle tutele come cogenti, si integri all'articolo 9 comma 6 il rimando alle corrispondenti discipline, che pare assente nel documento normativo.
- aree di protezione dei laghi. Si ribadisce che il PUP individua le aree di protezione dei laghi e non assegna agli strumenti di pianificazione territoriale alcuna possibilità di modifica delle stesse; si

segnala pertanto che la rappresentazione delle aree – aggiornata solo parzialmente in adozione definitiva - dovrà essere rivista, rispettando quella del PUP (es. Lago di Serraja). Sia inoltre esteso l'invaso sino al limitare (interno) dell'area di protezione del PUP, nei casi in cui non vi sia coincidenza (es. Laghesei, Costa, etc.). Si eviti che la rappresentazione dell'invaso (shape laghi) ecceda la perimetrazione della corrispondente area di protezione (es. Lago delle Piazze). E' necessario che l'articolo 7 renda espresso il rimando alla corrispondente norma del PUP (art. 22), rendendo palese la valenza delle aree di protezione dei laghi a quota superiore ai 1.600 metri sul livello del mare ancorché non rappresentate in cartografia.

- aree di protezione fluviale. Le considerazioni riferite a tale argomento sono state anticipate, a titolo di esempio, al paragrafo "Carta delle tutele paesistiche".

Con riferimento ai rilievi del Servizio Sviluppo sostenibile e aree protette resi con riferimento alla prima adozione del PTC, si segnala che nelle Carta dei sistemi di tutela ambientale, quanto in altri elaborati, si rileva:

1. lo strato relativo ai biotopi provinciali è assente, come già indicato in precedenza;
2. per gli elementi della Rete Natura 2000 già denominati Siti di Importanza Comunitaria (SIC) e ora divenuti Zone Speciali di Conservazione (ZSC) si chiede di verificare le denominazioni di cui alle legende degli elaborati cartografici, che fanno riferimento a codici shape e denominazioni non rispondenti alle ZSC (Sito di interesse comunitario Z309_P e Zona a protezione speciale Z313_P, da sostituirsi entrambi con le Zone speciali di conservazione Z328_P come da Legenda standard).

Riguardo ai temi del sistema ambientale si riportano indicazioni rese con riferimento alle modifiche introdotte in adozione definitiva, con riferimento al parere dell'Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente in riferimento alla prima adozione.

TUTELA DELLE ACQUE

La perimetrazione degli ambiti fluviali ecologici, per la quale si chiedeva di effettuare un controllo puntuale al fine di verificare possibili errori materiali (quali presenza di aree urbanizzate/agricole all'interno di aree di protezione fluviale a funzionalità ecologica elevata, oppure tratti fluviali non considerati nella perimetrazione) è stata condotta e le controdeduzioni addotte dalla Comunità riferiscono che in adozione definitiva sono stati esclusi edifici d'abitazione dalle perimetrazioni. Segnalano inoltre che per conservare l'omogeneità dell'approccio metodologico, si è scelto di non escludere dalle perimetrazioni manufatti quali baite ad uso stagionale o temporaneo, opifici e ruderi presenti lungo il corso del Fersina, in valle dei Mocheni.

In merito alla perimetrazione degli ambiti fluviali ecologici il parere della CUP evidenziava la necessità di verificare che non vi fossero aree urbanizzate o agricole entro tali ambiti. Permangono talune aree, quali ad esempio a Palù del Fersina una produttiva locale, a Bosentino in loc. Saletti un ambito produttivo strategico con aree produttive locali ad alto grado di trasformabilità e a Fornace lungo il torrente Silla un ambito produttivo strategico con aree produttive locali; per tali aree si chiede di provvedere alla verifica delle interferenze. Al contempo le controdeduzioni, nel richiamare che talune aree discendono da previsioni del PUP e dei PRG (non citati), riferiscono del prevalente interesse alla conservazione delle zone vegetate. All'articolo 19 comma 3, si chiarisca che la prevalenza delle aree produttive è intesa rispetto ad altri vincoli (e non destinazioni), assicurando la tutela degli ambiti fluviali. E' necessario che le norme di attuazione chiariscano se le Schede di azione e i relativi contenuti sono cogenti.

In merito alle aree agricole ricadenti entro le aree di protezione fluviale (es. Pergine-Cirè e Civezzano-Slacche) si segnala che l'attività agricola deve risultare compatibile con il vincolo ambientale sovrapposto a dette aree e assicurare il rispetto della normativa vigente in materia di utilizzo dei prodotti fitosanitari.

Dalla verifica delle modifiche introdotte in adozione definitiva emerge che sono stati contrattati ambiti fluviali, apparentemente in assenza di osservazioni; si chiedono chiarimenti in merito (es. Loc. Tauener di Frassilongo, Malga Regnana al Passo Redebus di Bedollo e a nord di Madrano di Pergine Valsugana).

In merito alle misure introdotte nel documento "Schede ambiti fluviali e lacustri" con riferimento alle modifiche già apportate si chiedono le seguenti precisazioni:

- Azione AF0-01: sia tolta in quanto i margini di intervento ammessi non risultano pertinenti con ambiti a funzionalità ecologica elevata.
- Azione AF0-08: trattandosi di ambiti a funzionalità ecologica elevata non può fare richiamo ad ambiti con funzionalità compromessa e va quindi corretta;
- Azione AF1-05*: sia sostituito il terzo periodo con il seguente: "Gli interventi di manutenzione ed adeguamento delle strutture e infrastrutture esistenti alla data di entrata in vigore del PTC saranno ammessi purché venga comprovata, da un adeguato studio idro-biologico-forestale, l'ininfluenza sulla funzionalità ecologica fluviale".

In merito alle misure previste per gli ambiti lacustri si chiedono chiarimenti in merito alla mancata modifica delle misure ALE-09, ALE-11, ALE-13, ALE-15, ALE-16 (in prima adozione), definite AL0-04, AL0-06, AL0-08, AL0-10 e AL0-11 in adozione definitiva, da rendersi con riferimento alle aree agricole.

In merito all'utilizzo di fertilizzanti organici, in merito ai divieti previsti dal Piano provinciale di risanamento delle acque, si rileva che non sono state inserite le azioni richieste all'interno delle misure degli ambiti lacustri, ma che sono state integrate esclusivamente con riferimento agli ambiti fluviali.

In riferimento alla delimitazione degli ambiti lacustri – oltre a quanto già anticipato al paragrafo riferito alla Carta delle tutele paesistiche - si segnalava la mancanza di "classificazione" di alcuni tratti di zona perilacuale e, in mancanza di netti divieti, la difficoltà oggettiva di valutazione quanto di comprensione degli interventi ammessi. Le criticità permangono e le modifiche adottate in adozione definitiva non forniscono un quadro chiaro e coerente; alle indicazioni cogenti delle norme di attuazione (articolo 7) non corrispondono tematismi a valenza cogente in cartografia.

Al contempo, all'articolo 7 delle norme di attuazione a fronte del comma 3 che chiarisce che i PRG devono conformarsi alla previsione del PTC, il comma 4 ammette che i PRG possano variare le aree di protezione (sulla base di studi e al fine di una ridefinizione coordinata dell'area tutelata) senza precisare l'entità delle modifiche ammesse, aprendo così anche a variazioni che potrebbero essere sostanziali, incoerenti quindi con la natura cogente della previsione del PTC.

Le controdeduzioni, con riferimento alla espressa richiesta di una disciplina chiara quanto a divieti e modalità di intervento, indicano che le misure di cui alle Linee di azione potranno essere approfondite dai PRG; ne deriva quindi che la puntuale definizione della disciplina da parte dei piani regolatori si limita ad essere una possibilità. Si richiede di integrare la disciplina degli ambiti lacustri, pur nei limiti di una norma di indirizzo, tenuto conto di una esigenza di semplificazione dell'impianto pianificatorio e posto che non appare opportuno demandare a un ulteriore livello pianificatorio, peraltro alla scala comunale, la definizione di criteri per gli ambiti lacustri che per loro natura richiedono una visione generale.

Si segnala a tal proposito che gli affinamenti introdotti in adozione definitiva alle Linee di azione, pur precisando ed integrando le possibili azioni, conservano mero valore di indirizzo e non introducono le indicazioni relative agli interventi ammessi richieste con riferimento alla prima adozione.

In merito alla Carta di criticità idrica sotterranea, con riferimento alla prima adozione del PTC si chiedeva che le considerazioni in merito allo sviluppo e miglioramento delle aree produttive dovessero essere verificate. Si poneva come esempio la zona industriale di Cirè, classificata come "area di attenzione per intenso sfruttamento della falda", ove "l'aumento di intensità di emungimenti in atto con nuovi prelievi idrici può determinare l'alterazione quantitativa della falda stessa". Il PTC definitivamente adottato è stato integrato con il rimando alla disciplina di riferimento (articolo 8 comma 10 delle norme di attuazione). Si chiedono chiarimenti in merito alle verifiche richieste con riguardo agli ambiti produttivi che il PTC individua, posto che nelle controdeduzioni si ritrovano esclusivamente richiami a previsioni di uno sviluppo sostenibile degli ambiti, ma non ad una verifica dimensionale e spaziale che correli le aree con criticità e gli ambiti produttivi.

QUALITA' DELL'ARIA

Il Rapporto ambientale è stato integrato e richiama il Piano provinciale di tutela della qualità dell'aria.

INQUINAMENTO ACUSTICO

Il parere indicava che "il PTC, quale strumento sovraordinato al PRG, dovrebbe coordinare le diverse previsioni di zona, anche in considerazione dei vari piani di classificazione acustica comunali"; il Rapporto Ambientale effettua – già dalla prima adozione - solamente una ricognizione dei piani di classificazione acustica adottati nei diversi territori comunali e non viene integrato in adozione definitiva. Le controdeduzioni indicano che per le destinazioni urbanistiche di competenza non vi sono modifiche. Si verifichi tale indicazione con riferimento a quanto già indicato nel presente parere (es. aree produttive, scolastiche etc) e si approfondisca la verifica per le aree ove vi sono variazioni di destinazioni urbanistiche (ed es. "Area strategica di riqualificazione").

Verifica rispetto al Sistema insediativo e reti infrastrutturali del Piano urbanistico provinciale

Con riferimento alle indicazioni rese dalla CUP si rileva quanto segue.

Aree agricole e aree agricole di pregio.

In merito alla verifica della perimetrazione delle aree agricole e delle aree agricole di pregio proposta dal PTC, il parere reso dalla CUP, riconosceva il valore dell'approccio e richiedeva il perfezionamento di talune scelte. Relativamente alla richiesta di non superare l'impostazione pianificatoria del PUP e degli scenari di evoluzione del territorio che esso prefigura, invitava ad una verifica. L'esito della stessa (descritto dal Rapporto ambientale a corredo dell'adozione definitiva), si è tradotto nella contrazione dell'estensione complessiva delle aree agricole di pregio. Le controdeduzioni chiariscono le modifiche adottate, facendo richiamo all'avvenuta esclusione dalla destinazione agricola di aree intersitiziali collocate in prossimità o all'interno del tessuto edificato esistente. Tale modifica pare in linea con i contenuti strategici del PTC e, in particolare, con le "Direzioni di contenimento dei limiti all'insediamento" e i "Limiti dell'insediamento". Dalla consultazione dell'apparato cartografico si rileva tuttavia che permangono situazioni di non coerenza rispetto ai limiti e che numerose aree sono in posizioni interstiziali. Si chiede pertanto di meglio chiarire quanto espresso nelle controdeduzioni.

Si evidenziano altresì alcuni casi di mancata coerenza, chiedendone la verifica e l'eventuale correzione, anche al fine di assicurare che siano chiaramente comprensibili gli indirizzi del PTC per la pianificazione subordinata.

In termini collaborativi si segnala quanto segue, richiamando quanto già rilevato dal parere della CUP, riportando casi tipo ed invitando ad assicurare una verifica estesa all'intero territorio:

1. Le situazioni di possibile incoerenza tra "Direzioni di contenimento dei limiti all'insediamento" e localizzazione delle aree agricole meritano una verifica (anche in ragione dei rilievi inerenti Direzioni e Limiti richiamati al paragrafo dedicato ai contenuti del piano). Si riportano taluni esempi di casi tipo, richiedendo una verifica estesa all'intero territorio. Si notano aree prive di destinazione agricola o aree per le quali si elimina tale destinazione, poste all'esterno della Direzione di contenimento (Bedollo in frazione Piazze, Palù del Fersina, Bosentino, Civezzano, Centa S. Nicolò loc. Frisanchi, queste ultime paiono modificate in adozione definitiva) e aree agricole interne alle Direzioni (Bosentino, Pergine, Fornace). In altri casi si osserva la presenza di aree non edificate, poste tra l'edificato e il limite alla sua espansione interessate dall'eliminazione di aree agricole: all'eliminazione dell'area agricole potrebbe corrispondere il riposizionamento della Direzione di contenimento (es. Bedollo).
2. Si rilevano modifiche che non rispondenti all'impostazione pianificatoria del PUP per le quali si chiede o il ripristino della destinazione del piano provinciale o forti elementi motivazionali e valutazioni a carattere agronomico e paesaggistico. Si evidenzia – con riferimento ai soli casi di aree edificate - infatti che l'Allegato F del PUP, Materiali di supporto per la pianificazione territoriale - I - linee guida per la pianificazione relative alla carta del paesaggio, fornisce indicazioni di dettaglio per la pianificazione delle aree agricole. Individua il principio di continuità, precisando che "Più il paesaggio rurale sarà percepibile come sistema organico e unitario, più sarà continuo e vasto, più si accrescerà la sua importanza, in assoluto e come contrappunto del sistema edificato. Per questo sia le zonizzazioni che tutte le nuove realizzazioni, edilizie e infrastrutturali, dovranno essere progettate in modo da non frammentare la continuità del paesaggio rurale ma, se possibile, da rafforzarla". Tale indirizzo rinvia necessariamente a soluzioni pianificatorie che promuovano la continuità del tessuto agricolo, anche

laddove sia intervenuto l'avanzamento del bosco. Dovranno essere assicurate per l'intero territorio soluzioni che evitino la frammentazione delle continuità del paesaggio rurale. Si pongono i seguenti esempi. A Palù del Fersina, loc. Lenzer, per l'area agricola del PUP che viene trasformata in parte in agricola locale, si chiede di assicurare che la parte di area agricola eliminata sia limitata alle sole aree a cui il PRG assegna previsioni edificatorie, adducendo elementi motivazionali. A S.Orsola Terme a nord delle loc. Michei e Simonei si riscontra la presenza di tasselli che il PTC (sin dalla prima adozione) esclude dalle aree agricole di pregio, un'area agricola ridotta a nord dell'edificato e stralci (di aree agricole e aree agricole di pregio) che necessitano di motivazioni. A Frassilongo in loc. Balsn, viene ridefinita la conformazione dell'area agricola espandendola sensibilmente, ma eliminando ambi brani a ridosso dei piccoli nuclei edificati (sin dalla prima adozione); per assicurare la coerenza con il PUP si chiede il ripristino della destinazione agricola, considerate le forti relazioni che gli edifici, in questo delicato contesto paesaggistico, instaurano tradizionalmente con l'intorno.

3. Chiarendo quanto già espresso con riferimento alla prima adozione, si segnala che l'enucleazione dalle aree agricole di pregio degli edifici, anche aventi destinazione diversa da quella agricola, e delle relative pertinenze non è dovuta e quantomeno corretta; gli edifici destinati ad attività agricole sono pienamente compatibili con le destinazioni agricole, vocate per loro intrinseca natura ad ospitare le attività produttive agricole. La norma provinciale, inoltre, ammette e disciplina gli interventi su edifici dismessi dall'attività agricola o su edifici aventi destinazione diversa da quella agricola, che non necessitano quindi di essere stralciati dalle aree agricole di pregio (ed agricole). Vanno quindi ripristinate le aree agricole presenti in corrispondenza degli edifici e delle strutture presenti sul territorio. Si pongono gli esempi delle zone produttive zootecniche di Baselga di Pinè in loc. Cagnotti e Miola o S.Orsola in loc. Tasini o casi quali le aree di Bedollo ad est di Casei di Palù del Fersina o di Fierozzo in loc. Morkln. Sia ripristinata la destinazione agricola di pregio della loc. Campiello a Levico Terme, probabilmente sfilata per errore materiale in adozione definitiva. Analogo rilievo per gli edifici enucleati in adozione definitiva dalle aree agricole (es. Fierozzo loc. Morkln).

Nel rispetto di quanto sopra indicato, è necessario rivedere le modifiche inerenti edifici espunti dalle aree agricole introdotte in accoglimento dell'osservazione n. 5 del Comune di S.Orsola.

Si chiedono inoltre chiarimenti in merito a modifiche introdotte in adozione definitiva, che paiono non riferite alle osservazioni dei privati o ad indicazioni del parere della CUP e comunque da ricondurre - anche in relazione alla valenza agronomica e paesaggistica - al rispetto del Piano urbanistico provinciale:

- la trasformazione di aree agricole di pregio del PUP (e di pregio del PTC, in prima adozione) in aree agricole locali (es. Levico Terme in loc. Quaere, Caldonazzo tra le Lochere e la loc. Quaere, Fierozzo in loc. Morkln. In merito al caso dell'area agricola di Bedollo al Lago delle Piazze, si precisa che la modifica non è necessaria se riferita a probabili usi ricreativi a carattere saltuario dell'area e che la valenza paesaggistica dell'area prativa di versante ne richiama la riconduzione entro le aree agricole di pregio.
- Le modifiche quali la trasformazione in agricola locale di agricole del PUP non è coerente con la richiesta di non superare l'impostazione pianificatoria del PUP e se ne chiede il ripristino (es. Fierozzo in loc. Kasar, introdotta in adozione definitiva).
- In merito alla trasformazione di aree agricole del PUP (di pregio nel PTC, in prima adozione) in aree agricole locali, vale quanto sopra (es. Fierozzo loc. Kasar, Caldonazzo ad est dell'abitato, Bedollo loc. Svaldi). Si evidenzia inoltre il caso dell'area del consorzio ortofrutticolo di Caldonazzo (agricola di pregio del PUP e agricola di pregio per il PTC in prima adozione) che diviene area agricola in adozione definitiva con un grado di trasformabilità; la modifica fa riferimento ad un'osservazione che pare inerire la sola Direzione della trasformazione. Si chiedono elementi in merito, assicurando la coerenza delle indicazioni strategiche del piano e si ribadisce che vanno ripristinate le aree agricole - con il loro grado - presenti in corrispondenza degli edifici e delle strutture presenti sul territorio.
- Merita una verifica puntuale l'area di Centa S.Nicolò, ove con riferimento ad un'osservazione dell'Amministrazione in adozione definitiva vengono trasformate in aree agricole di livello locale aree agricole e agricole di pregio del PUP. Si chiedono chiarimenti, evidenziando che la variante al PRG che individua le agricole locali è stata approvata antecedentemente all'entrata in vigore del PUP e che a seguire il PRG di Centa S.Nicolò non è stato adeguato al PUP (es. loc. Sadleri e Frisanchi, ove peraltro l'area agricola di pregio eliminata si trova oltre il limite delle Direzioni di contenimento).

Si chiede di provvedere alla verifica, nei termini di coerenza con l'impostazione del PUP, dei casi in cui, per probabile errore di georeferenziazione, le aree agricole di pregio e non che il PTC individua risultano

“traslate” rispetto a quelle del PUP e, pertanto, non a ridosso del tessuto insediativo. Si pone il caso di Pergine, loc. Santa Caterina, Maso Vigabona (sud), S.Vito, Ischia etc.

In merito alla richiesta di maggiore coerenza delle indicazioni espresse dal PTC, rese anche con riferimento all'approfondito lavoro di analisi e lettura del territorio, non si rilevano integrazioni sufficienti. L'articolo 18, che affronta il tema dei manufatti rurali, è stato integrato con il comma 8 che demanda gli approfondimenti agli abachi/manuali di futura approvazione. Le “Valenze agricole” compaiono come non cogenti negli elaborati e nelle norme di attuazione (articolo 12 commi 3 e 4), diversamente da quanto dichiarato dalle Controdeduzioni; all'articolo 11 vengono indicate come riferimento per la classificazione delle aree agricole dei PRG. A questo riguardo si suggerisce di confermarle come indirizzo per la pianificazione locale, evitando di demandare a esse ulteriori frammentazioni nella individuazione di queste aree. I “Criteri di orientamento per la riqualificazione del sistema insediativo, infrastrutturale e degli spazi aperti” sono stati integrati in adozione definitiva, ma riportano – come si evince dal titolo stesso, oltre che dal testo - indicazioni e principi per la progettazione che non paiono essere vincolanti. L'articolo 10 è stato rivisto, richiamando tra le indicazioni a carattere conformativo la disciplina del PUP (articoli 37 e 38), integrata dalle norme del PTC (che non recano una puntuale disciplina degli interventi, eccetto l'articolo 18) e dagli indirizzi delle Schede d'azione per il sistema agricolo pascolivo (AP) che si limitano ad individuare azioni e non regole.

Riguardo alle aree agricole locali, demandate ai PRG, si rinnova la necessità di chiarezza rispetto ai compiti del PRG. Al contempo anche le aree agricole di riserva (aree utilizzate in passato per scopi agricoli e successivamente colonizzate dal bosco) assumono valore indicativo (articolo 11 comma 5) e, pertanto, il riuso a scopi agricoli resta un auspicio. Nel costruito normativo si fa riferimento al fatto che una loro riconversione in aree agricole non necessita di una variante allo strumento urbanistico. Si chiede di chiarire l'intenzione del pianificatore, precisando che agli interventi di bonifica viene fatta corrispondere la trasformazione in area agricola di pregio.

In merito al recepimento delle modifiche adottate alle aree agricole (di pregio e non) attraverso piani regolatori in corso di approvazione al momento della prima adozione, si rileva che l'aggiornamento è stato condotto. Si chiede di chiarire se siano state considerate eventuali modifiche adottate da altri PRG nel periodo intercorrente la prima adozione e l'adozione definitiva del PTC, onde evitare che ai sensi delle previsioni transitorie del PTC sia necessaria a breve una revisione delle modifiche introdotte di recente dai piani di livello comunale.

In merito alla situazione critica che il Servizio agricoltura ha segnalato con riferimento alla vicinanza di strutture zootecniche all'abitato e ad aree di interesse collettivo a Levico, il PTC demanda le verifiche al PRG.

Aree produttive del settore secondario di livello provinciale.

In tema di aree produttive il parere della CUP chiedeva di integrare l'approfondimento rispetto alle aree interessate da attività di recupero rifiuti o di lavorazione inerti, che sono state rappresentate. Non si hanno riscontri della ricognizione complessiva delle criticità e delle potenzialità insediative sul territorio di valle e si chiedono chiarimenti in merito.

Si segnala inoltre che gli elaborati rappresentano ambiti produttivi strategici e aree produttive (distinte in locali e provinciali), ma non presentano il distinguo tra “esistenti” e “di progetto” a cui il Rapporto ambientale fa riferimento (omettendo la relazione esistenti/di progetto). In conformità all'approccio consolidato del PUP, si chiede di integrare la rappresentazione cartografica.

Norme di attuazione

Riguardo alle norme si richiamano le osservazioni sopra riportate in relazione ai diversi temi affrontati dal piano e alle osservazioni rese con riferimento alla adozione definitiva, in particolare al fine della necessaria coerenza con il PUP e con la legge provinciale per il governo del territorio.

Le norme tecniche utilizzano definizioni e termini non direttamente riconducibili all'apparato cartografico, rendendo talvolta poco chiara la relazione tra i vari documenti di piano. Si chiede di assicurare l'utilizzo di richiami univoci e diretti alle disposizioni normative. E' inoltre necessario rendere coerenti le indicazioni della legenda e quelle delle norme tecniche. Negli elaborati sia riportata per ogni voce di

legenda l'indicazione dell'articolo (e, se necessario, del comma) di riferimento e il corrispondente shape (con individuazione dell'attributo). Ciò al fine di assicurare una migliore chiarezza dei contenuti del piano e per rendere possibile la valutazione del piano ai fini dell'approvazione.

Dalla consultazione degli elaborati cartografici deve essere possibile risalire alle norme e agli indirizzi di riferimento, ricorrendo quando necessario a specifici riferimenti normativi e chiare indicazioni degli elementi del PTC a cui chi consulta il piano deve fare riferimento. Si pone l'esempio dell'"Area strategica di riqualificazione" del Cirè, introdotta in adozione definitiva che manca del rimando alla disciplina di riferimento, che si ritrova ai commi 12, 13, 14, e 15 dell'articolo 19 ove non assume una specifica denominazione. Le considerazioni specifiche, inerenti la disciplina che il PTC introduce in adozione definitiva sono riportate in coda, con riferimento alle "Linee guida per le aree paesaggisticamente ed ecologicamente attrezzate".

L'articolo 19 va rivisto in ragione delle indicazioni già riportate con riferimento al tema da esso trattato. Per quanto attiene il comma 1 si chiarisca se la coerenza è riferita alla perimetrazione delle aree e ai documenti di piano citati o alla sola perimetrazione. Per la delimitazione di cui al comma 2 sia chiarito il/i tematismo/i di riferimento, precisandone le denominazioni con riferimento all'apparato cartografico. Il comma 3 sia rivisto, con riferimento alla situazione di difformità già evidenziata. Il comma 4, se vuole fare riferimento alla valenza meramente ricognitiva delle aree produttive locali, sia ricondotto al paragrafo "Disposizioni di indirizzo"; se invece intende stabilire che i contenuti dei documenti indicati va assunto come cogente anche per le aree produttive locali il testo necessita di affinamenti, anche in relazione al comma 6. Il comma 5 demanda la disciplina delle aree produttive ai PRG e potrebbe essere integrato con precisazioni che chiariscano come i PRG – in fase di adeguamento – debbano considerare i documenti del PTC che trattano il tema in esame.

In merito all'articolo 22 si chiarisca il riferimento all'"unità insediativa" intesa come vincolante, che pare non essere trattata dalle Linee di indirizzo per il dimensionamento. Si chiedono approfondimenti in merito alle modalità di distribuzione delle quote tra i Comuni, posto che le quote risultano essere di indirizzo, verificando che le modalità assicurino il soddisfacimento del fabbisogno. Il neo-introdotta comma 5 stabilisce che la quota di "alloggi pubblici" necessaria sia assorbita dalla programmazione di ITEA e che il fabbisogno di "social housing" debba trovare soddisfacimento attraverso le previsioni dei PRG, entro i "piani di trasformazione urbana" che perimetreranno.

L'articolo 30, in adozione definitiva è stato integrato con i nuovi commi 3, 4, 5 e 6.

Il comma 3 pone in evidenza che i "Criteri di orientamento per la riqualificazione del sistema insediativo, infrastrutturale e degli spazi aperti" assumono efficacia a decorrere dall'approvazione del PTC. L'esame del documento evidenzia che in esso sono state introdotte integrazioni; andrà chiarito se esse derivino dal recepimento di osservazioni alla prima adozione, posto che in adozione definitiva il piano può essere modificato con le limitazioni di cui all'articolo 27 comma 7 della l.p. n. 15/2015.

Il comma 4 stabilisce che i PRG devono adeguarsi ai contenuti con carattere conformativo del PTC entro due anni. A tal fine si ribadisce che è necessario chiarire espressamente quali elementi e contenuti siano da intendersi cogenti, assicurando la coerenza tra disposizioni normative e indicazioni riportate dalle legende degli elaborati. Al fine di perseguire la massima chiarezza, si suggerisce di introdurre un elaborato di sintesi, che focalizzi la rappresentazione sui soli elementi cogenti, assicurando per essi il rimando agli articoli di riferimento delle norme tecniche o agli altri documenti (Linee guida, criteri, etc.) che vadano assunti come riferimento per la pianificazione.

Il comma 5 stabilisce la prevalenza dei contenuti del PTC sino all'adeguamento dei PRG. Precisa che *"per le aree ridotte che non hanno una zonizzazione urbanistica"*, fino all'adeguamento *"sono ammessi solo interventi pubblici o di interesse pubblico"*; è necessario chiarire quali siano le aree da considerarsi zonizzate (quelle individuate in legenda come conformative, quelle a carattere normativo o altro) e rivedere la formulazione dell'articolo assicurando che non vengano equiparate a zone per interessi collettivi – in maniera indifferenziata - tutte le aree che il PTC non disciplina.

Il comma demanda ai PRG la trasposizione su mappa catastale dei tematismi del PTC con valenza conformativa, facendo rimando ai criteri di delimitazione descritti dal PUP all'articolo 11. Si chiede al riguardo l'integrazione dei contenuti del piano, assicurando la precisazione dei perimetri da parte del PTC nell'ottica della certezza delle previsioni e in particolare di quelle che hanno effetto conformativo.

La lettura integrata del testo definitivamente adottato pone in luce una modifica che ha effetti ai fini del comma 1 dell'articolo 30, non variato a seguito della prima adozione. Tale comma fissa in due anni il termine per la redazione di "abachi, manuali ed altri elaborati di approfondimento" individuati dal PTC; al contempo, il nuovo comma 7 dell'articolo 17 delle norme di attuazione stabilisce che gli abachi e i manuali in alternativa a quanto previsto dall'articolo 30 possano essere oggetto delle singole varianti dei PRG. Nel richiamare la necessità di assicurare la coerenza tra le varie disposizioni normative, si evidenzia che le competenze non possono essere demandate dal PTC ad altri strumenti; quanto è assegnato al PTC va quindi adottato, nei limiti dell'approfondimento richiesto, nell'ambito di questo strumento.

In merito ai termini per l'adeguamento dei PRG al presente PTC si segnala una possibile incoerenza tra le disposizioni dell'art. 30 e le tempistiche (1 anno) stabilite dalle "Linee di indirizzo per il dimensionamento dei PRG".

"Linee guida per le aree paesaggisticamente ed ecologicamente attrezzate"

Relativamente alla neo-introdotta "Area strategica di riqualificazione" del Cirè, oltre quanto indicato con riferimento alle norme di attuazione, si rileva l'introduzione in adozione definitiva di un nuovo capitolo nelle "Linee guida per le aree paesaggisticamente ed ecologicamente attrezzate" che introduce nuove destinazioni entro l'area, prefigurando per essa uno sviluppo attento alle componenti paesaggistiche ed ecologiche.

La modifica pare determinata dal recepimento di un'osservazione positivamente valutata; si chiede se la richiesta e la corrispondente modifica al piano sia attuale visto il nulla osta ai sensi dell'articolo 98 della legge provinciale 4 agosto 2015, n. 15 (Legge provinciale per il governo del territorio), per realizzare in deroga alle norme d'attuazione del Piano Regolatore Generale del nuovo stabilimento di conservazione e confezionamento piccoli frutti in località Cirè, concesso dalla Giunta provinciale, con deliberazione n. 177 del 19 maggio 2017.

Sia chiarito se l'"Area strategica di riqualificazione" è stata pensata con riferimento al progetto oggetto di deroga e ponendo in evidenza le dovute motivazioni.

In merito alle previsioni si rileva che il PTC apre a possibili diverse interpretazioni, posto che non fornisce chiare indicazioni quanto a possibilità di intervento e limiti. Non si hanno elementi utili per comprendere la portata degli interventi ammessi, fondamentali per valutare e chiarire la natura, l'entità della innovazione che il piano prefigura. Per gli aspetti a carattere normativo, da richiamarsi o ricondursi nelle norme di attuazione, si rileva che la disciplina deve essere resa in forma cogente, chiarendo indici e parametri per la realizzazione delle strutture che si prevedono. Analoga riflessione per le attrezzature paesaggistico-ecologiche alla cui realizzazione si subordinano gli interventi: viene indicato il parametro di 1mq/mq di SUL, dato questo che non assume valore parametrico in assenza di una SUL massima per l'area. Si chiedono chiarimenti in merito all'obbligatorietà del rispetto del parametro per gli "interventi il cui completamento sarà successivo all'entrata in vigore del PTC"; si chiarisca peraltro l'effetto della norma rispetto ai progetti in corso.

Va considerato che ai fini della valutazione, quanto per l'adeguamento dei PRG, è necessario che il PTC chiarisca la portata degli interventi che prefigura relazionandoli alla dimensione considerevole dell'ambito, evitando il ricorso a formule discorsive di indirizzo, i richiami a generici interventi in corso e ad indicazioni rispetto alla qualità del progetto o alle modalità di inserimento nel contesto. Tali assunti, pur condivisi, non possono essere considerati come indicazioni utili a chiarire le possibilità di intervento nell'area.

Il testo indica come necessaria la redazione di un Masterplan; non è chiaro se esso sia da considerarsi come strumento propedeutico e preliminare all'utilizzo dell'area nella sua interezza. In tale caso la previsione dovrà essere chiarita e verificata anche rispetto all'intervento già interessato dalla procedura di deroga. Va inoltre precisato a chi spetta la redazione dello strumento, quanto l'approvazione e se lo si intenda come futuro allegato al PTC. Va previsto il necessario regime transitorio.

Si rileva che l'"Area strategica di riqualificazione" ricomprende l'area estrattiva del Cirè (ambiti est ed ovest) per la quale il Servizio Minerario segnalava, in prima adozione, che l'efficacia della compatibilità ambientale scade in data 1 dicembre 2017. La previsione del PTC va rivista anche in ragione dell'area

destinata ad attività estrattive e va conformata alle previsioni del PPUSM (Piano provinciale per l'utilizzazione delle sostanze minerali).

La previsione va verificata sotto il profilo del rischio idrogeologico.

Le strategie per i servizi sovracomunali

Il documento in esame va considerato in riferimento all'articolo 23 delle norme di attuazione tratta il tema del dimensionamento e della localizzazione delle infrastrutture, dei servizi e delle attrezzature di interesse collettive di livello sovracomunale.

Il tema del dimensionamento è trattato anche dall'osservazione formulata dal Comune di Pergine Valsugana (n. 6) che in data 14/12/2015 fa richiamo ad una variante inerente il sistema dei servizi contraddistinti da previsioni urbanistiche scadute. La controdeduzione viene accolta, ma non si hanno elementi per comprendere la natura delle modifiche da essa indotte e si chiedono chiarimenti in merito. Si chiede inoltre di chiarire se siano state verificate eventuali situazioni analoghe che possono interessare altri comuni e se le superfici delle aree per servizi siano state aggiornate rispetto ad eventuali varianti ai PRG.

Sarà quindi necessario precisare se le contrazioni delle superfici delle aree a servizi (es. scolastici, spazi pubblici, attrezzature, etc.) di cui al documento "Le strategie per i servizi sovracomunali" siano da riferirsi a tale modifica o ad altre. In merito a quanto indicato con riferimento alle aree a parcheggio, si chiedono chiarimenti in merito alla sensibile contrazione (da 1.082.834 mq a 512.515 mq) delle superfici computate. Si chiede inoltre di chiarire se la superficie delle aree di progetto non attuate sia stata aggiornata alla data di adozione definitiva o comunque verificata dopo la prima adozione.

OSSERVAZIONI

A seguito della adozione definitiva lo scrivente Servizio ha ricevuto alcune segnalazioni di errori materiali da parte dei comuni di Pergine Valsugana (prot. n. 502931) e di Civezzano (prot. n. 506261), trasmesse per conoscenza anche alla Comunità. Il Comune di Pergine Valsugana ha rilevato che un'area agricola di pregio introdotta dal PTC interferisce con la previsione urbanistica del Piano di Lottizzazione n. 22. Analogamente il Comune di Civezzano ha segnalato che in loc. Barisei è stata introdotta la previsione di un'area agricola di pregio laddove il PUP prevede un'area produttiva di livello provinciale interessata da un progetto di piano guida depositato presso il Comune.

Per ambo i casi, si condivide la necessità di provvedere alla correzione, assicurando così il rispetto della previsione del PRG vigente. Si segnala l'opportunità, in vista dell'approvazione, alla verifica puntuale di eventuali ulteriori casi affini.

CONCLUSIONI

Ciò premesso, si ritiene che i contenuti del Piano territoriale della Comunità Alta Valsugana e Bersntol debbano essere modificati secondo le osservazioni di merito sopra esposte, al fine della sua approvazione.

Si chiede la consegna di quattro copie degli elaborati di piano, rivisti come sopra indicato.

Distinti saluti

ANT-EC-FB



IL SOSTITUTO DIRIGENTE
- arch. Angiola Turella -

